



QUADERNI CNEL

A cura di
Tiziano Treu,
Michele Faioli

Prefazione di
Tommaso Nannicini

Relazione del CNEL sulla documentazione relativa all'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa delle casse professionali svolta dalla commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale



QUADERNI del CNEL

**Relazione del CNEL sulla documentazione relativa
all'indagine conoscitiva sulle politiche
di investimento e spesa delle casse professionali
svolta dalla commissione parlamentare
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

a cura di Tiziano Treu e Michele Faioli.
Prefazione di Tommaso Nannicini.

QUADERNI del CNEL - n. 19
gennaio 2023

Pubblicazione periodica
In attesa di Registrazione
ISSN 2611-5948

Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Michele Faioli e composto da Angela Insogna, Nicolò Cappellazzo, Margherita Chierichini, Larissa Venturi, Manuela Gaetani, Patrizio Michetti, Andrea Impronta, Toni Marcelli, Giovanni Lattanzi, Davide Zattini.

I paragrafi relativi alle casse e agli enti sono stati redatti da Angela Insogna e Nicolò Cappellazzo.

Le schede dati di cui all'allegato tecnico sono state elaborate da Margherita Chierichini e Larissa Venturi.

La nota introduttiva è stata redatta da Manuela Gaetani.

Nei *Quaderni scientifici* del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, rivolti alla comunità scientifica e ai cittadini, sono pubblicati studi presentati da esperti del Consiglio ovvero da ricercatori e studiosi esterni, nell'ambito di accordi di collaborazione o di seminari presso l'Organo.

In tal modo si intende contribuire al dibattito scientifico, anche al fine di ottenere contributi utili all'arricchimento del dibattito sui temi in discussione presso il Consiglio stesso.

La pubblicazione dei documenti è realizzata ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del Regolamento di Organizzazione approvato dall'Assemblea del Cnel il 13 settembre 2018.

La scelta degli argomenti e dei metodi di indagine riflette gli interessi dei ricercatori. Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente agli autori e non impegnano in alcun modo la responsabilità del Consiglio.

Comitato Scientifico

Presidente: Prof. Avv. Tiziano Treu

Componenti

Prof. Maurizio Ambrosini

Prof. Emilio Barucci

Prof.ssa Silvia Ciucciiovino

Dott. Ana Rute Cardoso

Prof. Dr. Andrew Clark

Prof. Efisio Gonario Espa

Prof. Michele Faioli

Prof. Claudio Lucifora

Prof.ssa Maria Malatesta

Pprof.ssa Annamaria Simonazzi

Prof.ssa Cecilia Tomassini

Prof. Giovanni Vecchi

Prof. Dott. Thomas Zwick

Direttore Editoriale

Cons. Francesco Tufarelli, Segretario Generale CNEL

SOMMARIO

Prefazione.....15

Premessa.....19

CASSA FORENSE - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.....29

Inquadramento generale29

Costituzione e regolamentazione civilistica29

L’organizzazione interna30

La governance30

La tecnostruttura.....31

Regime contributivo.....31

Descrizione delle prestazioni33

Prestazioni previdenziali33

Prestazioni Assistenziali35

Quadro sinottico39

Adempimento contributivo39

Tecnostruttura e corporate governance41

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....42

Temi segnalati dalla Cassa Forense44

CNN- NAZIONALE DEL NOTARIATO45

Inquadramento generale45

Costituzione e regolamentazione civilistica45

L’organizzazione interna46

La governance46

La tecnostruttura.....47

Regime contributivo.....47

Descrizione delle prestazioni.....47

Prestazioni previdenziali.....48

Prestazioni Assistenziali.....50

Quadro sinottico53

Adempimento contributivo53

Tecnostruttura e corporate governance55

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	56
Temi segnalati dalla cassa	58

ENPAV- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari.....	59
Inquadramento generale	59
Costituzione e regolamentazione civilistica	59
L'organizzazione interna.....	60
La governance	60
La tecnostruttura.....	62
Regime contributivo	62
Descrizione delle prestazioni.....	64
Prestazioni previdenziali.....	64
Prestazioni Assistenziali	66
Quadro sinottico	68
Adempimento contributivo	68
Tecnostruttura e corporate governance	70
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	71
Temi segnalati dalla cassa	73

ENPAP- L'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI.....	75
Inquadramento generale	75
Costituzione e regolamentazione civilistica	75
L'organizzazione interna.....	76
La governance	77
La tecnostruttura.....	77
Regime contributivo	77
Descrizione delle prestazioni.....	78
Prestazioni previdenziali.....	78
Prestazioni Assistenziali	79
Quadro sinottico	82
Adempimento contributivo	84
Tecnostruttura e corporate governance	84
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	85
Temi segnalati dalla cassa	87

ENPAB- ENPAB ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI.....	89
Inquadramento generale	89
Costituzione e regolamentazione civilistica	89
L’organizzazione interna.....	90
La governance	90
La tecnostruttura.....	91
Regime contributivo.....	91
Descrizione delle prestazioni.....	92
Quadro sinottico	94
Adempimento contributivo	94
Tecnostruttura e corporate governance	96
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	97
Temi segnalati dalla cassa	99

CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali	101
Inquadramento generale	101
Costituzione e regolamentazione civilistica	101
L’organizzazione interna.....	102
La governance	102
La tecnostruttura.....	103
Regime contributivo.....	103
Descrizione delle prestazioni.....	105
Prestazioni previdenziali.....	105
Prestazioni assistenziali	107
Quadro sinottico	109
Adempimento contributivo	109
Tecnostruttura e corporate governance	111

CNPADC - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti	115
Inquadramento generale	115
Costituzione e regolamentazione civilistica	115
L’organizzazione interna.....	116
La governance	116

La tecnostruttura.....	117
Regime contributivo.....	117
Descrizione delle prestazioni.....	119
Prestazioni previdenziali.....	121
Prestazioni assistenziali.....	123
Quadro sinottico.....	123
Adempimento Contributivo.....	125
Tecnostruttura e corporate governance.....	125
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	126
Temi segnalati dalla cassa.....	128

ENPAPI – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della

Professione Infermieristica.....	129
Inquadramento generale.....	129
Costituzione e regolamentazione civilistica.....	129
L'organizzazione interna.....	130
La governance.....	131
La tecnostruttura.....	131
Regime contributivo.....	131
Descrizione delle prestazioni.....	133
Prestazioni previdenziali.....	133
Prestazioni assistenziali.....	134
Quadro sinottico.....	136
Adempimento contributivo.....	136
Tecnostruttura e corporate governance.....	138
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	139
Temi segnalati dalla cassa.....	141

INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per

gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.....	143
Inquadramento generale.....	143
Costituzione e regolamentazione civilistica.....	143
L'organizzazione interna.....	144
La governance.....	144
La tecnostruttura.....	145
Regime contributivo.....	145

Descrizione delle prestazioni	147
Prestazioni previdenziali	147
Prestazioni assistenziali	149
Quadro sinottico	151
Adempimento contributivo	151
Tecnostruttura e corporate governance	153
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	154
Temi segnalati dalla cassa	156

ONAO SI – Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.	159
Inquadramento generale	159
Costituzione e regolamentazione civilistica	159
L’organizzazione interna.....	160
La governance	160
La tecnostruttura.....	161
Regime contributivo	161
Descrizione delle prestazioni	163
Prestazioni previdenziali.....	163
Prestazioni assistenziali	163
Quadro sinottico	104
Adempimento contributivo	164
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	167
Temi segnalati dalla cassa	168

ENPACL- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i	
Consulenti del Lavoro.....	169
Inquadramento generale	169
Costituzione e regolamentazione civilistica	169
L’organizzazione interna	169
La governance	169
La tecnostruttura.....	171
Regime contributivo	171
Descrizione delle prestazioni	173
Prestazioni previdenziali	173
Prestazioni Assistenziali	175
Quadro sinottico	176

Adempimento contributivo	176
Tecnostruttura e corporate governance	178
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	179
Temi segnalati dalla cassa:	180
 ENPAP- Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale.....	181
Inquadramento generale	181
Costituzione e regolamentazione civilistica	181
L'organizzazione interna	182
La governance	182
La tecnostruttura.....	184
Regime contributivo.....	184
Descrizione delle prestazioni.....	186
Prestazioni previdenziali.....	186
Prestazioni Assistenziali.....	187
Quadro sinottico	188
Adempimento contributivo	188
Tecnostruttura e corporate governance	190
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	191
Temi segnalati dalla cassa	193
 EPPI- ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	195
Inquadramento generale	195
Costituzione e regolamentazione civilistica	195
L'organizzazione interna	196
La governance	196
La tecnostruttura.....	198
Regime contributivo.....	198
Descrizione delle prestazioni	200
Prestazioni previdenziali.....	200
Prestazioni Assistenziali.....	200
Quadro sinottico	202
Adempimento contributivo	202
Tecnostruttura e corporate governance	204
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	205

Temi segnalati dalla cassa	207
ENPAM- ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED	
ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI	209
Inquadramento generale	209
Costituzione e regolamentazione civilistica	209
L'organizzazione interna	210
La governance	210
La tecnostruttura	211
Regime contributivo	212
Descrizione delle prestazioni	215
Prestazioni previdenziali	215
Prestazioni Assistenziali	218
Quadro sinottico	221
Adempimento contributivo	221
Tecnostruttura e corporate governance	223
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)	224
Temi segnalati dalla cassa	227
FASC- FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI	
Inquadramento generale	229
Costituzione e regolamentazione civilistica	229
L'organizzazione interna	230
La governance	230
La tecnostruttura	232
Regime contributivo	232
Descrizione delle prestazioni	232
Prestazioni previdenziali	232
Prestazioni Assistenziali	233
Quadro sinottico	234
Adempimento contributivo	234
Tecnostruttura e corporate governance	236
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)	237
Temi segnalati dalla cassa:	238

ENPAF – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza

Farmacisti	239
Inquadramento generale	239
Costituzione e regolamentazione civilistica	239
L'organizzazione interna	239
La governance	239
La tecnostruttura.....	240
Regime contributivo.....	240
Descrizione delle prestazioni	242
Prestazioni previdenziali	242
Prestazioni assistenziali	244
Quadro sinottico	246
Adempimento contributivo	246
Tecnostruttura e corporate governance	248
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	249
Temi segnalati dalla cassa	251

CIPAG - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri

Liberi Professionisti.....	253
Inquadramento generale	253
Costituzione e regolamentazione civilistica	253
L'organizzazione interna	254
La governance	254
La tecnostruttura.....	255
Regime contributivo.....	255
Descrizione delle prestazioni	257
Prestazioni previdenziali	257
Prestazioni assistenziali	258
Quadro sinottico	260
Adempimento contributivo	260
Tecnostruttura e corporate governance	262
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	263
Temi segnalati dalla cassa	265

ENASARCO – Ente Nazionale Di Assistenza Per gli Agenti e i

Rappresentanti di Commercio.....	267
----------------------------------	-----

Inquadramento generale	267
Costituzione e regolamentazione civilistica	267
L'organizzazione interna	268
La governance	268
La tecnostruttura	269
Regime contributivo	269
Descrizione delle prestazioni	271
Prestazioni previdenziali	271
Prestazioni assistenziali	272
Quadro sinottico	274
Adempimento contributivo	274
Tecnostruttura e corporate governance	276
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)	277
Temi segnalati dalla cassa	279

ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura	
Inquadramento generale	281
Costituzione e regolamentazione civilistica	281
L'organizzazione interna	282
La governance	282
La tecnostruttura	283
Regime contributivo	284
Gestione ordinaria	284
Gestione Separata Periti Agrari	284
Gestione Separata Agrotecnici	285
Descrizione delle prestazioni	286
Gestione ordinaria	286
Prestazioni previdenziali	286
Gestione Separata Periti Agrari	287
Prestazioni previdenziali ed assistenziali	287
Gestione Separata Agrotecnici	288
Prestazioni previdenziali	288
Quadro sinottico	289
Adempimento contributivo	289
Gestione ordinaria	289

Gestione speciale.....	291
Gestione Separata Periti Agrari.....	292
Gestione Separata Agrotecnici.....	294
Tecnostruttura e corporate governance	295
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	296
Gestione ordinaria	296
Gestione Separata Periti Agrari.....	297
Gestione Separata Agrotecnici.....	299
Temi segnalati dalla cassa	301
INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani	
“Giovanni Amendola”	303
Inquadramento generale	303
Costituzione e regolamentazione civilistica	303
L’organizzazione interna.....	304
La governance	304
La tecnostruttura.....	304
Regime contributivo.....	305
Descrizione delle prestazioni.....	306
Gestione Sostitutiva dell’AGO	306
Prestazioni previdenziali.....	306
Prestazioni assistenziali	308
Gestione separata.....	309
Prestazioni previdenziali.....	309
Prestazioni assistenziali	310
Quadro sinottico	312
Adempimento contributivo	312
Tecnostruttura e corporate governance	315
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).....	317
Temi segnalati dalla cassa	321

Prefazione

Deliberare per conoscere: quale futuro per le Casse professionali

di Tommaso Nannicini

La recente e proficua collaborazione interistituzionale tra il CNEL e la Commissione bicamerale per il controllo degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nel corso della XVIII legislatura, ci ha lasciato due importanti contributi di analisi e proposta. Un volume collettivo sulla riforma del sistema pensionistico (“Giustizia previdenziale. Come riformare pensioni e *welfare*”, in corso di pubblicazione per il Mulino) e la presente analisi sulle casse professionali. Si tratta di due pubblicazioni che, nel loro insieme, possono essere viste come il filo rosso intellettuale che unisce gran parte dell’attività d’indagine e indirizzo portata avanti dalla Commissione bicamerale nella XVIII legislatura.

In particolare, l’analisi pubblicata in questi quaderni del CNEL è frutto del lavoro di un gruppo di ricerca congiunto sulla banca dati trasversale costruita grazie a un preciso questionario inviato dalla Commissione a tutte le Casse. Un questionario che ha permesso di ottenere informazioni rilevanti e non sempre accessibili dall’esterno sugli adempimenti contributivi, le strategie d’investimento, i bilanci e le strutture di *corporate governance* e di gestione delle risorse umane. Una particolare attenzione è stata riservata anche alle misure di *welfare* allargato fornite dalle Casse, sia di prima (ex d.lgs. n. 509/1994) sia di seconda generazione (ex d.lgs. n. 103/1996).

Dall’analisi di questi dati, come potrà farsi un’idea chi leggerà questi quaderni e come sintetizzano Michele Faioli e Tiziano Treu nella loro introduzione, emergono diversi spunti di riflessione in vista di una riforma del quadro normativo del settore, che appare abbastanza superato dai mutamenti socio-economici intercorsi in quasi trent’anni dalla “privatizzazione” degli enti previdenziali.

Dall'indagine emerge l'esigenza di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti contributivi. Di razionalizzare i controlli pubblici sulle Casse, evitando duplicazioni e rigidità. Di fornire un quadro regolatorio unitario sugli investimenti. Di superare la doppia tassazione "di svantaggio" sui rendimenti e sulle prestazioni erogate. Di rendere più omogenee le strutture di *corporate governance* e le regole fissate da ciascun ente rispetto al rapporto tra contributi e prestazioni. Nell'affrontare questi nodi, secondo chi scrive, si dovrebbe partire da quattro punti fermi.

Primo. In un mondo del lavoro in continua trasformazione su spinta del progresso tecnologico, le analisi e gli strumenti regolatori sulle Casse dovrebbero basarsi non solo su stime statistico-attuariali di lungo periodo (basate su assunzioni alquanto eroiche e di dubbia credibilità), ma su proiezioni puntuali (realizzate con tecniche alla frontiera della ricerca scientifica) degli andamenti del mondo delle professioni, vecchie e nuove. Perché magari non sarà vero, come diceva Keynes, che nel lungo periodo saremo tutti morti, ma di sicuro faremo un altro lavoro.

Secondo. La legittima richiesta delle Casse di non veder svilita la propria autonomia e la propria capacità di auto-regolamentazione, sotto il colpo di controlli meramente formalistici e inutilmente ripetitivi, non può eludere il nodo che – a fronte della funzione pubblica che svolgono e dell'obbligatorietà dei contributi che incassano – non è pensabile che lo Stato non dica loro né che cosa fare, né chi essere. Fuor di metafora: il quadro regolatorio ha bisogno di essere aggiornato con regole più chiare (e stringenti) o sulle azioni delle Casse o sulle loro strutture di *corporate governance*.

Terzo. Proprio perché la sostenibilità delle Casse dipende dalla sopravvivenza dei mondi professionali che rappresentano, sarà importante permettere loro di rafforzare e sperimentare nuovi strumenti di welfare allargato e di politiche "attive" per il lavoro autonomo, rimuovendo le strozzature regolatorie che frenano l'adozione di questi strumenti e incentivandola anche con forme di fiscalità di scopo.

Quarto. L'autonomia non può significare "frammentazione" di un pezzo fondamentale di stato sociale come il primo pilastro previdenziale. Esistono troppi regimi "particolari", con alcuni enti che si danno regole contributive che sfavoriscono i giovani professionisti o chi ha redditi bassi, o altri enti che sacrificano troppo l'adequatezza delle future pensioni sull'altare dell'equilibrio di lungo periodo di stime aleatorie. Questa frammentazione va ridotta, rendendo più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali, anche per rendere meno traumatiche e costose forme di aggregazione e razionalizzazione che dovesse rendersi necessarie in futuro, a fronte del mutare della struttura economica.

Conoscere per deliberare, si ripete spesso in questi casi, affidandosi alla saggezza di Luigi Einaudi. Ma spesso vale anche il viceversa: deliberare per conoscere. Qualsiasi analisi conoscitiva non può prescindere dall'esperienza di chi si è cimentato nel concreto con l'eterogeneità del mondo che vuole mettere a fuoco. L'indagine di questi quaderni risente senz'altro di questo approccio. E l'augurio è che governo e parlamento possano farne buon uso già a partire da questa nuova legislatura.

Premessa

Tiziano Treu e Michele Faioli

Siamo davanti a una ricerca complessa che il CNEL ha svolto in ragione di formale richiesta di febbraio del 2022 da parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale al CNEL. Si comprende che si tratta di una disamina di secondo livello perché si raccoglie, con attenzione e metodo scientifico, l'assetto dei dati che derivano dall'indagine che la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha svolto. Vengono in evidenza una serie di elementi e di informazioni sugli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (enti previdenziali di diritto privato trasformati o di prima generazione) e il d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (enti previdenziali di diritto privato di seconda generazione), qui per comodità chiamate anche "casse previdenziali". Il lavoro che segue è, dunque, il risultato di una collaborazione interistituzionale tra la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ed il CNEL. La Commissione parlamentare ha svolto per circa due anni, nel 2021 e 2022, un'indagine sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni per affrontare il tema della sanità integrativa.

La maggior parte delle casse previdenziali derivano dalla trasformazione da ente pubblico di previdenza in ente di diritto privato, a seguito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi 32-38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si dispose la trasformazione degli enti in associazioni o fondazio-

ni di diritto privato, sulla base delle deliberazioni adottate dai competenti organi di ciascuno di essi¹:

Gli enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro, hanno la personalità giuridica di diritto privato (artt. 12 e sgg. c.c.) e sono subentrati in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti pubblici previdenziali. Hanno continuato a svolgere le attività previdenziali e assistenziali nei confronti delle categorie di riferimento, che hanno mantenuto l'obbligo di iscrizione e contribuzione. La norma di legge ha anche stabilito le regole relative all'equilibrio gestionale dei nuovi enti privatizzati, ai criteri di trasparenza nei confronti degli iscritti, i poteri di vigilanza, affidati principalmente al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e finanza, con gli strumenti conservativi a tutela degli iscritti nelle ipotesi di disavanzo economico-finanziario, nonché di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, poste in essere dagli organi di controllo e di rappresentanza.

Con l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il governo fu delegato a emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione,

1. In particolare, Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime, Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti

il cui esercizio è condizionato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma, fu emanato il decreto legislativo n. 103/1996, il quale ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i suddetti soggetti. Sulla base del d. lgs. n. 103/1996, sono stati istituiti ulteriori enti di diritto privato dei liberi professionisti iscritti agli albi ma privi di una cassa previdenziale di categoria². Si tratta di enti, configurati quali associazione o fondazione, che hanno come platea di riferimento varie categorie di liberi professionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti e finalità riconducibili in massima parte alla previdenza di base.

La platea complessiva coperta dalle casse previdenziali conta oltre due milioni di lavoratori, tra iscritti e pensionati. La maggior parte delle casse previdenziali eroga prestazioni in forma sostitutiva alla previdenza pubblica, con l'eccezione di ONAOSI, che eroga prestazioni di natura assistenziale, e ENASARCO, che eroga prestazioni di previdenza integrativa obbligatoria.

Con la pubblicazione di questo rapporto di ricerca emerge quanto sia importante poter intervenire legislativamente su un riordino della materia. Le trasformazioni demografiche e l'insufficienza delle risorse economiche impongono una seria riflessione, condivisa con gli attori sociali e di lungo periodo, sui cambiamenti delle condizioni di vita professionale e di salute dei beneficiari delle prestazioni erogate dalle casse previdenziali nonché sulla sostenibilità finanziaria di tale sistema nell'ambito del più ampio modello previdenziale italiano.

Muovendo dalle criticità che le medesime casse previdenziali hanno segnalato alla Commissione parlamentare si possono

2. In particolare, Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP), Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI), Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI, poi ENPAPI), Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB), Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB), Gestione separata ENPAIA, Gestione separata INPGI

avanzare alcune proposte. Le casse premono per l'estensione agli avvisi di debito dell'efficacia di titolo esecutivo, in analogia con gli avvisi dell'INPS. In particolare, al fine di potenziare gli strumenti di riscossione dei crediti contributivi e di svolgere una più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva, con immediate ricadute anche sulla correttezza delle prestazioni da erogare, si propone di prevedere anche per le casse che l'avviso di pagamento dei contributi possa avere valore di titolo esecutivo, così come previsto gli avvisi dell'INPS. E' stato segnalato dalle casse il tema della razionalizzazione del sistema dei controlli pubblici. Le casse richiedono, quasi all'unanimità, un intervento di semplificazione e razionalizzazione del sistema dei controlli attualmente in essere nell'ambito della vigilanza e controllo sugli enti previdenziali di diritto privato, al fine di armonizzare i controlli ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze. Si evidenzia anche la rimodulazione del sistema di tassazione operato sugli enti in esame, richiedendo un intervento del legislatore per il passaggio anche della previdenza privata dal regime ETT (esenzione dalla tassazione dei contributi previdenziali, tassazione dei redditi patrimoniali, tassazione delle prestazioni previdenziali erogate) ad un regime di tassazione EET (tassazione dei soli trattamenti previdenziali). Più nel dettaglio, le casse rilevano come l'attuale sistema fiscale degli Enti di previdenza dei professionisti prevede una doppia tassazione, sia sui rendimenti sia sulle prestazioni erogate. La fiscalità è basata sul modello detto ETT (esenzione dalla tassazione dei contributi previdenziali, tassazione dei redditi patrimoniali, tassazione delle prestazioni previdenziali erogate) a fronte del modello EET (tassazione dei soli trattamenti previdenziali), applicato al sistema della previdenza obbligatoria gestita dagli Enti Pubblici. Inoltre, anche i fondi di previdenza complementare godono di una tassazione agevolata sia sui rendimenti ottenuti sia sulle rendite erogate. È altresì interessante la sottolineatura da parte

delle casse del regime di incentivazione di forme di *welfare* circolare esteso all'intera vita lavorativa dei professionisti. Un numero consistente di casse ritiene necessario promuovere azioni tese a sostenere il cd. patto generazionale e intergenerazionale, su cui è direttamente correlata la necessaria autosufficienza della gestione previdenziale. In tal senso, da una traiettoria lineare si intende favorire e sostenere una transizione verso una visione "circolare" delle politiche di sostegno all'intera carriera lavorativa dei professionisti iscritti.

Ma tutto ciò probabilmente non basterebbe.

Le casse previdenziali rivendicano autonomia decisionale sul presupposto che la *governance* ha base elettorale negli iscritti ad ogni cassa. Tuttavia, esse svolgono funzioni che incidono profondamente sulle situazioni personali dei lavoratori vincolati. Il che rende difficile giustificare l'eventuale indebolimento del controllo da parte dello Stato. Controllo che, invece, dovrebbe essere meno formale e più sostanziale su tutti gli aspetti della complessa gestione finanziaria e sulla composizione dei patrimoni delle casse. Di qui deriva lo spunto interessante sulla razionalizzazione della vigilanza e dei controlli, il quale allo stato attuale appartiene a più soggetti istituzionali con il rischio di sovrapposizioni irrazionali e incongrue.

A volere essere più diretti, sembra arrivato il momento per reimpostare la struttura delle casse professionali, agendo con riforme che possano meglio definire il livello istituzionale, la contribuzione e le prestazioni, la gestione finanziaria e il modello di controllo pubblico e privato sulle attività delle casse, avendo a mente le significative trasformazioni sociali e demografiche che riguarderanno nei prossimi le categorie professionali che sono vincolate a tale sistema.

Metodo, finalità e alcuni risultati della ricerca

Al fine di poter svolgere l'indagine conoscitiva e acquisire una completa panoramica sul funzionamento del sistema delle Casse private, la Commissione ha richiesto ai rispettivi organi amministrativi la presentazione di una dettagliata relazione sulla situazione complessiva di ogni Cassa con l'indicazione di numerosi dati relativi agli iscritti/utenti, alla *governance* e amministrazione interna, alla contribuzione, alle prestazioni erogate, al patrimonio di ogni Cassa, secondo l'elaborazione di tabelle predefinite dalla Commissione stessa. Sulla base dello studio delle relazioni e delle tabelle esplicative, il gruppo di lavoro costituito presso il CNEL ha enucleato le seguenti macro-aree tematiche di specifico interesse e ha elaborato una scheda tipo di sintesi dei dati più rilevanti, concordata con la Commissione parlamentare:

Adempimento contributivo (platea soggetti tenuti al versamento, soggetti inadempienti, contenzioso e riscossione)

Tecnostruttura (con focus sulla funzione che si occupa di investimenti/gestione fondi) e *corporate governance* (con focus sui compensi CdA anche in eventuali comitati consultivi di investimenti)

Bilanci dell'ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione).

Per ogni cassa previdenziale il lavoro contiene una relazione esplicativa di alcuni aspetti, tra cui l'inquadramento generale della cassa, comprensivo degli aspetti, legati alla costituzione, alla composizione degli iscritti e alla regolamentazione civilistica, l'organizzazione interna, che comprende la descrizione della *governance* e della tecnostruttura nonché il regime contributivo e la descrizione delle prestazioni erogate. È stato elaborato un quadro sinottico incentrato sui dati con riferimento alle tre macro-aree di cui sopra. Sono stati altresì costruiti alcuni criteri di lettura sull'efficienza amministrativa della cassa previdenziale. Il sistema previdenziale italiano si caratterizza per la presen-

za predominante di un Istituto previdenziale pubblico, l'INPS, che ha una funzione centrale nell'assicurare la previdenza obbligatoria (cd. primo pilastro) alla maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e dei lavoratori autonomi.

Nella ricerca ci sono risultati importanti. Con particolare riferimento alla gestione, le casse hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta, motivo per cui sono sottoposte alla vigilanza non solo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche a quella dei Ministeri specifici, competenti per ciascun ente, nonché a quella della Corte dei conti e, con particolare riferimento al controllo sulla gestione finanziaria e sulla relativa composizione dei patrimoni, alla COVIP, che esplica la funzione riferendo ai Ministeri del lavoro e dell'economia gli esiti dei controlli posti in essere, per le valutazioni e le iniziative di competenza degli stessi. In particolare, il sistema dei controlli pubblici sulle casse professionali si concretizza nel potere di vigilanza è attribuito al Ministero del lavoro, che lo esercita di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministeri già competenti in materia di vigilanza sulle casse precedentemente alla loro trasformazione, nei poteri del collegio dei sindaci, con la presenza di componenti designati dalle amministrazioni vigilanti, esercita il controllo nei confronti dell'attività degli amministratori e può riguardare, oltre alla legittimità degli atti, anche il merito dell'attività amministrativa, nel controllo generale successivo sulla legalità ed efficacia della gestione è demandato alla Corte dei Conti e nel controllo specifico sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio è attribuito alla COVIP. Anche la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale svolge le più ampie funzioni di controllo politico sull'attività degli enti previdenziali e assisten-

ziali. Al controllo di tipo pubblicistico si affiancano controlli non pubblicistici, tra cui la revisione contabile indipendente e certificazione dei bilanci da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e gli *internal audit*, in attuazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con specifico riferimento alla verifica dell'adozione e aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Con la presente ricerca si rileva che la normativa che regola il funzionamento delle casse è vetusta e dovrebbe essere oggetto di una revisione, anche alla luce dei profondi cambiamenti demografici che si sono verificati da allora. Un focus specifico merita anche il tema degli investimenti, considerato quanto emerge dai dati più recenti della COVIP, dai quali risulta che le risorse complessive del settore a valore di mercato alla fine del 2021 sono pari a 107,9 miliardi di euro. Nonostante l'impatto sull'intero sistema paese di importi così elevati di investimenti, effettuati con risorse provenienti dalla contribuzione degli iscritti, manca ancora un quadro normativo unitario in materia di investimenti, per cui le istituzioni deputate al controllo, pur mettendo in campo tutte le specifiche competenze tecniche, difficilmente possono avere un effettivo ruolo decisivo su potenziali investimenti rischiosi. Tanto più che è intuitivo che la sostenibilità di lungo termine delle casse previdenziali dipende, non solo dalla contribuzione versata, ma soprattutto dal rendimento del patrimonio accumulato. E i controlli pubblici intervengono generalmente a posteriori.

CASSA FORENSE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ("Cassa Forense") è stata istituita con legge 8 gennaio 1952, n. 6, come ente pubblico per previdenza e assistenza. È una fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 comma 33, lettera a., n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (art. 1 dello Statuto della Cassa Forense).

La Cassa Forense ha lo scopo di assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti (primo pilastro). Tuttavia, la Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore degli Avvocati e dei loro familiari nell'ambito della normativa generale vigente (secondo pilastro).

Sono iscritti alla Cassa Forense *i*) gli avvocati iscritti almeno in un albo professionale, *ii*) gli avvocati pensionati che conservano l'iscrizione almeno in un albo professionale, *iii*) i praticanti iscritti nel relativo registro (facoltativamente). I titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità che si cancellano dagli albi, i titolari di pensioni di anzianità o di inabilità vengono, invece, iscritti in un apposito elenco senza titolo all'elettorato attivo e passivo. Sono equiparati a queste categorie i titolari di pensione indiretta e di reversibilità (art. 6 dello Statuto della Cassa Forense).

L'organizzazione interna

La governance

La *governance* della Cassa Forense è composta dall'*i*) il Presidente; *ii*) il Comitato dei Delegati; *iii*) il Consiglio di amministrazione; *iv*) la Giunta esecutiva; *v*) il Collegio dei sindaci (art. 7 dello Statuto della Cassa Forense).

Il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti, eletti, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento, dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense che mantengono l'iscrizione ad un albo e dai praticanti iscritti a domanda (art. 12 dello Statuto della Cassa Forense),

Essa ha le seguenti attribuzioni *i*) adotta le norme statutarie e regolamentari e le loro integrazioni e modificazioni; *ii*) stabilisce gli indirizzi e criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa Forense; *iii*) delibera, su proposta del consiglio di Amministrazione, la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all'art. 2, comma 2 dello Statuto della Cassa Forense, e ne designa i propri rappresentanti; *iv*) nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, provvede a determinare la misura di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto, fissare l'entità dei contributi dovuti, stabilire le modalità delle relative corresponsioni e disciplinare il sistema sanzionatorio; *v*) elegge, fra i propri componenti, il Presidente della Cassa Forense e il Consiglio di Amministrazione; *vi*) approva i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, con le relazioni e gli allegati, nonché i criteri generali di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; *vii*) determina ogni biennio, con apposita delibera, la misura di indennità di carica spettante annualmente al Presidente, Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, nonché le misure dell'indennità di presenza, uguale per tutti, spettante agli stessi e ai Delegati, per la partecipazione alle riu-

nioni degli organi Collegiali e alle Commissioni Istituzionali e, se del caso, pe ricarichi speciali; *viii*) esercita, in conformità ai regolamenti, le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto (art. 11 dello Statuto della Cassa Forense).

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei voti espressi, salvo quelle relative alle modifiche statutarie, che devono essere adottate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. (art. 14 dello Statuto della Cassa Forense).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 273 lavoratori dipendenti di cui 10 dirigenti, 4 quadri, 259 impiegati.

Regime contributivo

Tutti gli iscritti sono obbligati a corrispondere alla Cassa in forza di quanto disposto dall'art.1, terzo comma, del Decreto Legislativo n.509/1994 i seguenti contributi: a) contributo soggettivo; b) contributo integrativo; c) contributo di maternità (art. 16 Regolamento Unico della previdenza Forense).

Il contributo soggettivo - proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF per l'anno 2022, è determinato come segue: aliquota del 15% per reddito sino ad euro 105.000,00; aliquota del 3% per reddito eccedente euro 105.000,00 (art. 17 del Regolamento Unico della previdenza Forense).

I contributi minimi soggettivo dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa è pari ad euro 2.875,00. (art. 24 Regolamento Unico della previdenza Forense). Qualora l'iscrizione avvenga prima del compimento dei 35 anni il contributo minimo viene dimezzato (1.437,5 euro) per i primi 6 anni di versamento. Nei primi 8 anni di contribuzione sono inoltre previste agevolazioni relative alle modalità di pagamento.

Il contributo integrativo è determinato con una maggiorazione percentuale del 4 % su tutti i corrispettivi rientranti nel volume

annuale d'affari ai fini dell'IVA (art. 18 del Regolamento Unico della previdenza Forense). Il contributo minimo integrativo è pari ad euro 710,00 per il 2019.

Il contributo di maternità, determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo n.151/2001 e successive modifiche, con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/94 (art. 19 del Regolamento Unico della previdenza Forense). contributo di maternità: euro 79,00 per il 2019.

Per finanziare una quota aggiuntiva di contribuzione, è consentito agli iscritti il versamento volontario di un contributo soggettivo modulare in misura compresa fra l'1 e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale (art. 20 del Regolamento Unico della previdenza Forense).

Le scadenze per il versamento dei contributi **sono le seguenti:**

- il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità, dovuti per l'anno 2022 dovranno essere pagate come segue:
 - 1° rata - 28 febbraio
 - 2° rata - 30 aprile (lunedì 2 maggio)
 - 3° rata - 30 giugno
 - 4° rata - 30 settembre 2022 (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
- il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari IVA dichiarato.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione di reversibilità;
- pensione indiretta;
- pensione di vecchiaia contributiva;
- prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia.

Focus prestazione previdenziale di vecchia

Requisiti

Dal 1° gennaio 2021: settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa (art. 44 del Regolamento Unico della previdenza Forense).

Misura della pensione

La pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- *quota base* calcolata secondo il *criterio retributivo* (art.47 del Regolamento Unico della previdenza Forense), per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2013. Il calcolo prevede un prodotto tra la media dei redditi professionali^{3[1]} per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico, il numero degli anni contributivi ed un coefficiente pari

3. I redditi presi in considerazione sono quelli che rientrano nella soglia massima pensionabile. Inoltre, gli stessi sono rivalutati secondo la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat ISTAT.

all'1.40%;

- *quota modulare* calcolata secondo il *criterio contributivo* per coloro che possiedono un'anzianità contributiva precedente al 2012 (art. 49 del Regolamento Unico della Previdenza Forense).

In particolare, l'anzianità contributiva è divisa in quattro classi o proquote (principio del "pro-rata")⁴. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capita-

4. Quattro proquote:

- Quota A o Proquota 1 (per le anzianità maturate prima del 31.12.2001). Il calcolo si basa sul prodotto delle anzianità sino al 31 dicembre 2001, per la media dei migliori 10 degli ultimi 15 redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, in funzione delle aliquote di rendimento e degli scaglioni riportati di seguito:
 - reddito sino a 48300 euro: aliquota 1,75%;
 - reddito da 48301 a 72700 euro: aliquota 1,50%;
 - reddito da 72701 a 84500 euro: aliquota 1,30%;
 - da 84501: aliquota 1,15%;
- Quota B o Proquota 2 (per le anzianità maturate tra l'1.1.2002 e il 31.12.2007). Il calcolo si effettua moltiplicando le anzianità sino al 31 dicembre 2007 per la media dei migliori 20 degli ultimi 25 redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, in funzione delle medesime aliquote di rendimento e degli scaglioni per la Quota A;
- Quota C o Proquota 3 (per le anzianità maturate dal 1.1.2008 al 31.12.2012). Il calcolo si basa sul prodotto delle anzianità sino al 31 dicembre 2012 per la media di tutti gli anni escludendo i peggiori cinque, rivalutati in base all'inflazione, in base alle aliquote di rendimento ed agli scaglioni riportati di seguito:
 - reddito sino a 72600 euro: aliquota 1,50%;
 - reddito da 72601 euro: aliquota 1,20%;
- Quota D o Proquota 4 (per le anzianità successive all'1.1.2013). Pari, per ogni anno di anzianità successivo al 2012, alla media di tutti i redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, moltiplicata per un'aliquota pari all'1,4% su tutto il massimale pensionabile. Detta aliquota, a partire dall'anno 2021, sarà modificata in funzione dell'andamento della speranza di vita.

lizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. All'atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita secondo i seguenti criteri:

1. per i primi tre anni di applicazione decorrenti dal 2010, utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla Legge n.335/1995 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n.103/96;
2. successivamente, utilizzando coefficienti per età costruiti tenendo conto delle particolari caratteristiche demografiche della categoria e dei conseguenti effetti attuariali, come risultanti dalla redazione dei bilanci tecnici.

Qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt.47, 49 e 61 del Regolamento, la pensione annua sia inferiore ad euro 11.949,00, preso come base l'anno 2019, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo, su domanda dell'avente diritto (art. 48 del Regolamento Unico della previdenza Forense).

Prestazioni Assistenziali

La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni Assistenziali:

- prestazioni in caso di bisogno
- prestazioni a sostegno della famiglia
- prestazioni a sostegno della salute
- prestazioni a sostegno della professione
- prestazioni per spese funerarie
- indennità di maternità

Focus Prestazione Assistenziale Sanitaria

Copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici (Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza - art. 10, lett. a)

Il trattamento previsto dall'art.10, lettera a), consiste nella copertura, con onere in tutto o in parte a carico della Cassa, per i gravi eventi morbosi e per i grandi interventi chirurgici che colpiscono o cui è sottoposto l'iscritto, con possibilità per il medesimo di estendere volontariamente, con onere a proprio carico e nei limiti e con le modalità nel tempo stabilite, la copertura per le eventuali prestazioni integrative nonché per i familiari conviventi.

Il trattamento potrà essere erogato direttamente dalla Cassa o indirettamente, anche stipulando una polizza collettiva con primaria compagnia di assicurazione. Qualora il trattamento sia erogato direttamente dalla Cassa, gli eventi assicurati, gli eventuali limiti del loro indennizzo, nonché le modalità di inoltro della domanda, saranno definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Qualora il trattamento sia invece erogato tramite primaria compagnia assicuratrice, gli eventi indennizzabili, le modalità e i limiti della loro copertura saranno definiti nel relativo contratto (art. 12 del Regolamento Assistenza)

Si comunica che Cassa Forense, a seguito di gara europea, ha stipulato con Unisalute S.p.A (Impresa incaricata 60%), Reale Mutua Assicurazioni (Impresa Coassicuratrice Delegante 20%) e Poste Assicura S.p.A. (Impresa Coassicuratrice Delegante 20%) la polizza sanitaria collettiva base in favore dei propri iscritti, valida dall'1.4.2022 al 31.3.2024

Beneficiari

Tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi (art. 11 Regolamento Assistenza)

In particolare, Tale polizza è automatica e gratuita per tutti gli

Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense e può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 80 anni, previo pagamento di un premio annuo pro capite sulla base delle seguenti fasce di età:

- € 199,00 fino a 40 anni di età;
- € 348,25 da 41 anni di età a 60 anni di età;
- € 497,50 da 61 anni di età a 70 anni di età;
- € 597,00 da 71 anni di età a 80 anni di età.

Si precisa che possono aderire volontariamente alla Tutela Sanitaria, con premio a proprio carico, anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 80 anni e sempre previo pagamento di un premio annuo pro capite sulla base delle sopra riportate fasce di età

Requisiti:

La garanzia assicurativa, oltre a coprire i "grandi interventi chirurgici" e "gravi eventi morbosi" indicati negli allegati A e B delle condizioni di polizza, opera per la c.d. "garanzia per malattia oncologica" e sono, inoltre, inclusi in copertura un check-up annuale con esami ed accertamenti, quattro prestazioni di alta diagnostica e l'indennità di convalescenza. Si segnala la possibilità di richiedere, in alternativa al pagamento diretto o al rimborso delle spese relative al ricovero, l'indennità sostitutiva, che varia da € 80,00 ad € 105,00 al giorno a seconda della prestazione effettuata.

Assicurazione polizza sanitaria integrativa cassa forense

Ciascun iscritto, pensionato non iscritto e superstiti di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base, la facoltà di aderire ad un Piano sanitario inte-

grativo per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato a 80 anni.

La Convenzione per la Polizza Sanitaria Integrativa offre la possibilità agli iscritti e agli altri soggetti abilitati alla adesione di conseguire, con onere economico a loro carico, una copertura assicurativa sanitaria per le prestazioni non comprese nella polizza collettiva di base a carico Cassa Forense per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi, come indicato negli articoli seguenti. L'adesione al Piano sanitario integrativo sarà possibile solo per coloro che siano già in copertura nel Piano Base.

L'importo del premio annuo per la sottoscrizione della Polizza sanitaria Integrativa varia sulla base delle seguenti fasce di età:

- € 633,60 fino a 40 anni di età;
- € 950,40 da 41 anni di età a 60 anni di età;
- € 1.485,00 da 61 anni di età a 70 anni di età;
- € 1.980,00 da 71 anni di età a 80 anni di età.

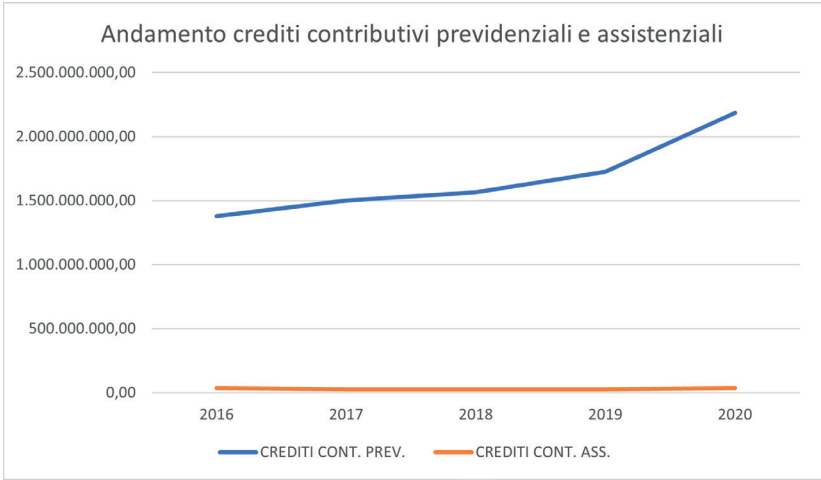
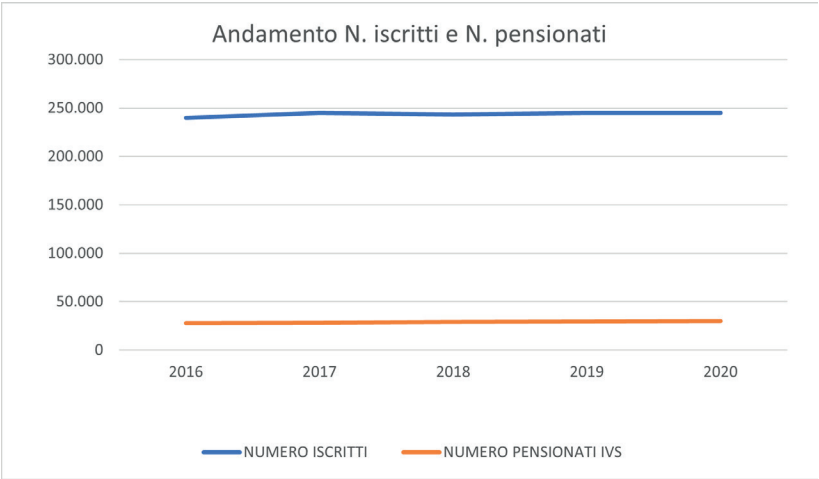
QUADRO SINOTTICO
CASSA FORENSE - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – fondazione di diritto privato

Iscritti: gli avvocati iscritti almeno in un albo professionale, ii) gli avvocati pensionati che conservano l'iscrizione almeno in un albo professionale, iii) i praticanti iscritti nel relativo registro (facoltativamente).

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	245.030	29.777	2.184.236.836,48	34.644.646,63
2019	244.952	29.425	1.726.601.993,33	27.475.529,77
2018	243.233	28.913	1.563.779.743,09	27.081.699,21
2017	242.235	28.351	1.500.423.736,95	27.255.280,80
2016	239.848	27.988	1.377.582.324,59	24.504.291,54



Tecnostuttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPENDENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	273	29	1.696.712 €*	1.063.380,07
2019	-		1.201.004 €**	909.154,15
2018	-		1.050.030 €**	712.415,13
2017	-			-
2016	-			-

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi

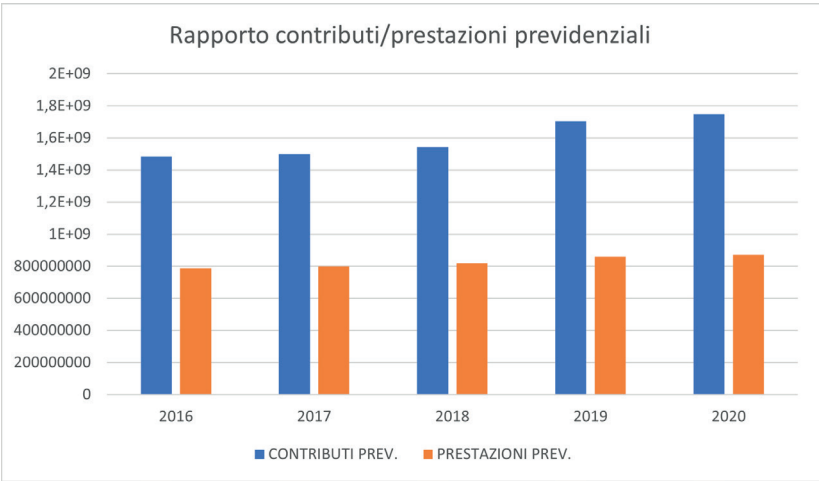
*** Da valutare

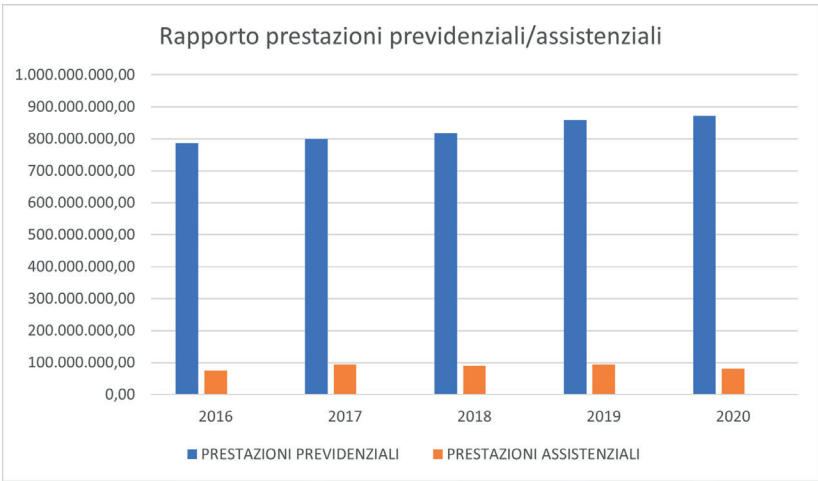
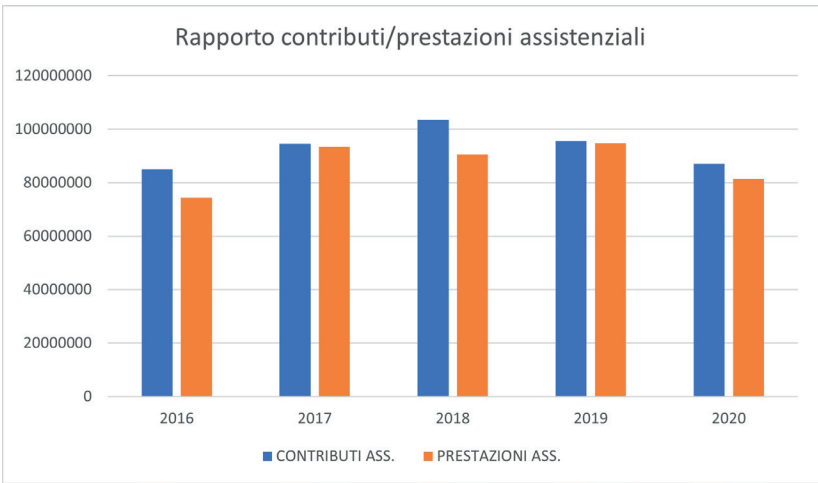
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne succes- sive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE in intermediari/ società parteci- pati e/o collegati all'operatività dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presidente, 9 Consiglieri	900.200,00 €		
2019	Presidente, Vice Presidente, 11 Consiglieri	883.400,00 €		
2018	Presidente, Vice Presidente, 9 Consiglieri	920.000,00 €		

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIA-LI***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIA-LI***
2020	1.748.349.770,10	872.366.487,17	86.991.748,88	81.416.221,80
2019	1.705.617.296,28	859.563.190,78	95.626.505,87	94.677.761,44
2018	1.541.970.153,06	818.097.219,56	103.573.764,39	90.540.446,92
2017	1.499.539.549,53	800.169.703,10	94.588.808,47	93.496.819,27
2016	1.483.787.835,89	786.761.819,27	84.950.201,01	74.384.697,95

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni IVS (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla Cassa Forense nell'ambito dell'indagine:

- si segnala l'interesse dell'Ente ad una estensione di applicazione alle Casse di Previdenza privatizzate con lo scopo di attribuire efficacia di titolo esecutivo agli avvisi di addebito emessi dagli Uffici dei suddetti Enti, con conseguente agevolazione e accelerazione dell'attività di riscossione posta in essere dagli stessi (cfr. art. 30, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010).
- Si richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare la fattibilità di definire le "Disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali privatizzati" al fine di rendere omogeneo il processo di definizione dell'*Asset Allocation* all'interno di ogni singolo Ente in coerenza con i parametri che saranno individuati ed utilizzati ai fini dell'attività di controllo.
- Auspicabilità di un intervento del legislatore per il passaggio anche della previdenza privata (visto che è sottoposta a tutte le norme pubbliche) dal regime ETT (esenzione dalla tassazione dei contributi previdenziali, tassazione dei redditi patrimoniali, tassazione delle prestazioni previdenziali erogate) ad un regime di tassazione EET (tassazione dei soli trattamenti previdenziali).

CNN

Cassa Nazionale del Notariato

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

La Cassa Nazionale del Notariato (CNN) è una associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, così trasformata in base all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, di attuazione dell'articolo 1, comma 33, lettera a), n. 4 della legge 27 dicembre 1993 n. 537. Essa svolge le attività previdenziali ed assistenziali a favore della categoria dei Notai, per la quale fu originariamente istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 (art. 1 dello Statuto della CNN).

L'ente, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di mutua assistenza (primo pilastro). Tuttavia, nell'ambito degli scopi di previdenza, assistenza e solidarietà tra gli iscritti, la Cassa può anche promuovere e gestire attività integrative, con l'osservanza delle norme di settore, utilizzando fondi speciali costituiti da contribuzioni integrative, obbligatorie soltanto per gli aderenti (secondo pilastro) (art. 2 -6 dello Statuto CNN).

Sono iscritti tutti alla CNN tutti i Notai in esercizio, a far tempo e per effetto dalla prima iscrizione a ruolo e per tutta la durata dell'esercizio dell'attività notarile. Iscritti alla CNN, oltre gli associati, sono, in considerazione del precorso rapporto associativo e contributivo, i Notai in pensione (art. 10 dello Statuto CNN).

L'organizzazione interna

La governance

La governance della CNN è composta dall'*i*) Assemblea plenaria; *ii*) l'Assemblea dei rappresentanti; *iii*) il Consiglio di amministrazione; *iv*) il Comitato esecutivo; *v*) il Presidente; *vi*) il Collegio dei sindaci (art. 11 dello Statuto della CNN).

L'Assemblea dei rappresentanti è costituita nel numero di componenti risultante dall'applicazione del criterio di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto della CNN.

Essa ha le seguenti attribuzioni *i*) delibera sulle modificazioni e le integrazioni allo statuto; *ii*) esprime parere sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza e sulle variazioni della misura delle contribuzioni; *iii*) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, il bilancio tecnico e il rendiconto annuale; *iv*) delibera, con decisione definitiva motivata, su proposta del Consiglio di amministrazione, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai rendiconti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; *v*) determina la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci; *vi*) sceglie, su proposta del Consiglio di amministrazione, la società cui affidare la revisione contabile e la certificazione di cui all'art. 26, comma 3 del presente statuto; *vii*) nomina i componenti di propria competenza del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del presente statuto e coopta i Notai in pensione a norma del precedente articolo 15, 5° comma; *viii*) esprime parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per le modificazioni allo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea. Delle adunanze dell'assemblea è redatto, a cura del segretario, verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso. Non sono ammesse deleghe (art. 17 dello Statuto della CNN).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 55 lavoratori dipendenti di cui 5 dirigenti e 6 quadri, 45 impiegati.

Regime contributivo

La contribuzione degli iscritti è basata sui versamenti obbligatori di una quota degli onorari per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori. L'onorario di repertorio, sottomultiplo del reddito, rappresenta la base imponibile contributiva per i Notai. La riscossione dei contributi previdenziali della Cassa Nazionale del Notariato avviene, come previsto dal Legislatore, mediante gli Archivi Notarili, enti pubblici istituiti presso il Ministero di Giustizia, con ordinamento e gestione finanziaria separati. Agli Archivi Notarili sono attribuiti delicati compiti di controllo degli atti notarili ed è devoluta una tassa specifica per tali compiti. Il versamento della tassa e dei contributi, calcolati e commisurati al repertorio di ciascun notaio avviene mensilmente unitamente alla consegna di una copia del repertorio per permettere il controllo. Il sistema così congegnato unito al ruolo di Pubblici Ufficiali dei Notai permette alla Cassa, ad oggi, di non avere posizioni debitorie degli iscritti. Ai fini della quantificazione dei contributi, le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2014 sono pari al 42% per tutti gli atti ad esclusione di quelli di valore inferiore a 37.000 euro la cui aliquota è pari al 22% (art.5 del D.M. 265/12) (dalla Relazione per la Commissione bicamerale dell'11/06/2021).

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

I compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti sono:

la corresponsione, a favore del Notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:

- ordinario: per raggiungimento del limite di età e venti anni di esercizio; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio effettivo e trentacinque anni di anzianità contributiva; dopo trenta anni di esercizio effettivo, al raggiungimento dei sessantasette anni di età
- speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della professione notarile o di attività istituzionali ad essa inerenti;
- la corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del Notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
- la liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del Notaio che cessa dall'esercizio, quando lo stesso abbia diritto a pensione, ovvero del coniuge o dei figli aventi diritto a pensione, ovvero, in mancanza, secondo le norme della successione legittima o testamentaria;
- la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato.
- La Cassa inoltre provvede al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge (art. 4 dello Statuto della CNN).

Focus su prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

Per la pensione di vecchiaia i requisiti richiesti sono:
raggiungimento del limite di età pari a 75 anni ed almeno 20 anni di esercizio della professione notarile;
compimento del 67esimo anno di età con un minimo di 30 anni di esercizio effettivo.

Misura della pensione

L'ammontare della pensione è prestabilito ed è rapportato alla sola anzianità contributiva maturata dal notaio, a prescindere dall'entità della contribuzione effettuata. È previsto un aggiornamento annuale, per il quale devono ricorrere determinate condizioni.

Secondo l'articolo 18 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà, l'ammontare della pensione mensile spettante al notaio è stabilito nella somma di lire 4.463.397= fino a dieci anni di esercizio, aumentata di una percentuale del due e settanta per cento per ogni anno di esercizio, anche convenzionalmente riconosciuto, oltre i dieci, fino ad un massimo di altri trenta anni⁵. Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola

5. Il Regolamento sembra non aggiornato (vedi detreminazione dell'ammontare mensile della pensione in lire). Sono tuttavia state reperite le seguenti informazioni in rete.

L'ammontare della pensione è prestabilito ed è rapportato alla sola anzianità contributiva maturata dal notaio, a prescindere dall'entità della contribuzione effettuata. È previsto un aggiornamento annuale, per il quale devono ricorrere determinate condizioni. Fino a 10 anni di contribuzione spetta un importo pari a 53.560 euro annui. Per ogni anno successivo, è quindi previsto un incremento del 2,7% (1.446 euro annui), con un importo massimo di 96.944 euro (corrispondente a 40 anni di attività).

per un anno intero; se uguale o inferiore, si trascura.

Per ogni figlio a carico minore, fino a 26 anni o inabile, la pensione diretta è invece maggiorata del 5% art. 19 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà della CNN).

Prestazioni Assistenziali

Le attività di mutua assistenza della CNN sono descritte e disciplinate da appositi Regolamenti.

Le attività di mutua assistenza possono essere:

- la concessione di contributi per l'impianto dello studio al Notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico;
- la concessione di assegni di studio a favore dei figli del Notaio in esercizio o cessato;
- la corresponsione di sussidi a favore del Notaio cessato o in esercizio, ovvero, in mancanza, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
- la concessione di mutui al Notaio in esercizio per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;
- la concessione di facilitazioni o di contributi per il pagamento di canoni di locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili ovvero degli altri organismi istituzionali o rappresentativi del notariato;
- la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali a favore degli iscritti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge, in considera-

zione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito (art. 5 dello Statuto della CNN).

Focus su Prestazione Assistenziale sanitaria

La Cassa Nazionale del Notariato ha stipulato con la Compagnia **Reale Mutua Assicurazioni una copertura sanitaria base gratuita** in favore dei notai in esercizio, dei pensionati e degli altri titolari di pensione notarile, di durata triennale, in vigore a partire dalle ore 00.00 del giorno 01.11.2019 alle ore 24.00 del 31.10.2022. Ha messo, inoltre, a disposizione un piano di copertura integrativa che si può sottoscrivere individualmente, con costo a proprio carico, che amplia le garanzie per il solo assistito (**formula "single"**) o per il nucleo familiare (**formula "family"**). I piani sanitari sono gestiti attraverso la **Cassa Sanitaria Previass II e il network di Blue Assistance** dedicato, che darà la possibilità agli assistiti di fare affidamento su una rete capillare di strutture convenzionate *ad hoc* per la gestione, anche in convenzionamento diretto, della copertura sanitaria destinata alla categoria.

La polizza è strutturata in due piani sanitari:

- Piano sanitario base è automaticamente operativa e gratuita per il solo notaio o pensionato, con esclusione del nucleo familiare e prevede un'ampia e completa protezione per i Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi, con la sicurezza e l'affidabilità di un **massimale esteso a 400.000,00 euro**, oltre ad una serie di importanti garanzie accessorie che completano l'offerta con i limiti di rimborso indicati, per ciascuna prestazione, nel piano. Per i notai di nuova nomina, iscritti alla Cassa Nazionale del Notariato nel corso dell'annualità assicurativa, la copertura sanitaria base decorre a partire dalla data di iscrizione a ruolo.

- Piano sanitario integrativo: i notai in esercizio, notai in pensione e altri titolari di pensione notarile possono sottoscrivere, facoltativamente e a proprio carico, la polizza integrativa nella **formula “single”** (adesione al Piano Integrativo per il solo iscritto titolare) oppure nella **formula “family”** (adesione al Piano Integrativo per l’iscritto titolare e per i familiari). Le prestazioni coperte integrano quelle del Piano base. Il contributo annuale a carico degli iscritti per il piano integrativo triennale è il seguente:
 - € 1.292,70 formula “single” per l’iscritto titolare che scelga di assicurare solo sé stesso - rateizzabile in 12 rate mensili di € 107,73;
 - € 2.222,70 formula “family” per iscritto titolare che intenda assicurare sé stesso unitamente al nucleo familiare - rateizzabile in 12 rate mensili di € 185,23;
 - € 995,10 per ogni figlio convivente non fiscalmente a carico con l’iscritto titolare di età superiore ai 30 anni rateizzabile in 12 rate mensili di € 82,93.

QUADRO SINOTTICO

CNN - Cassa Nazionale del Notariato

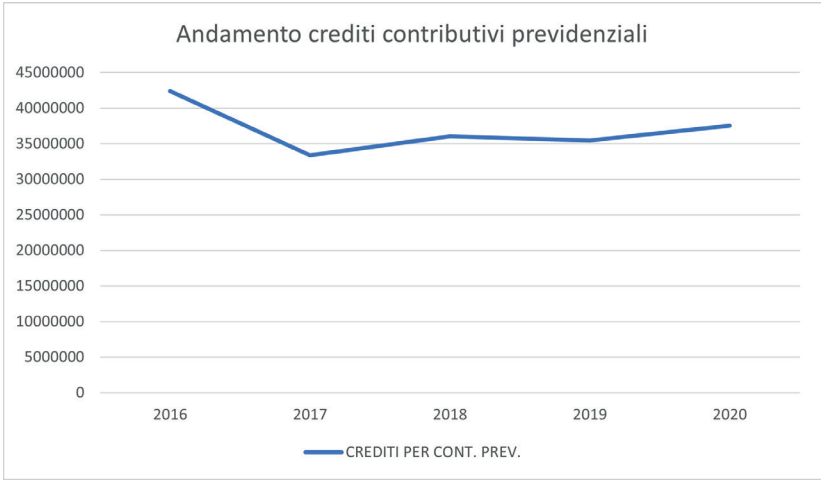
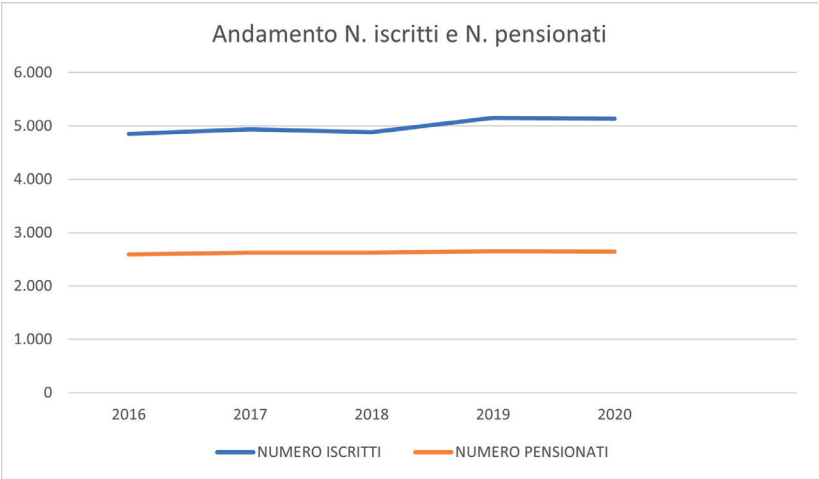
Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – associazione senza scopo di lucro di diritto privato

Iscritti: i Notai in esercizio, a far tempo e per effetto dalla prima iscrizione a ruolo e per tutta la durata dell’esercizio dell’attività notarile, i Notai in pensione in considerazione del precorso rapporto associativo e contributivo.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*
2020	5.133	2.643	37.515.432	-
2019	5.148	2.654	35.443.695	-
2018	4.881	2.625	36.039.568	-
2017	4.938	2.624	33.364.402	-
2016	4.849	2.592	42.409.347	-

* Le prestazioni assistenziali sono finanziate dalla contribuzione evidenziata nella Tabella 10 relativa ai contribute previdenziali.



Tecnostuttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	55	19	702.652,63*	5.530.850,00
2019			779.909,44**	1.596.066,82
2018			634.714,91**	1.485.618,63
2017			-	3.108.186,97
2016			-	2.529.027,67

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale, quattro dirigenti

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e quattro dirigenti

*** Da valutare

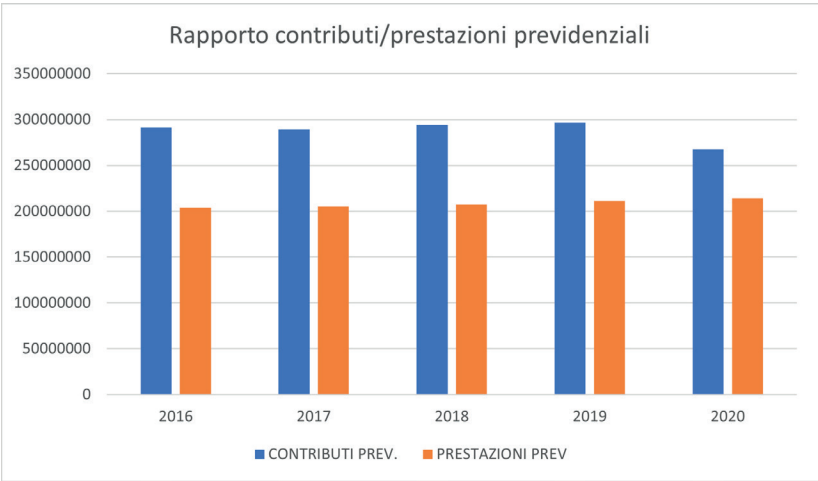
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne succes- sive)	COM- PENSI PARTE- CIPA- ZIONE A COMITATI DELL'EN- TE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operatività dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presidente, Segretario, 15 Consiglieri	813.712,41	-	-
2019	Consigliere/Presiden- te, Presidente uscente, Consigliere/Vice Presidente Vice Presidente uscente, Segretario, 15 Consiglieri, 3 Consiglieri uscenti	820.065,09	-	-
2018	Presidente, Vice Presidente, Segretario, 15 Consiglieri	849.018,99	-	-

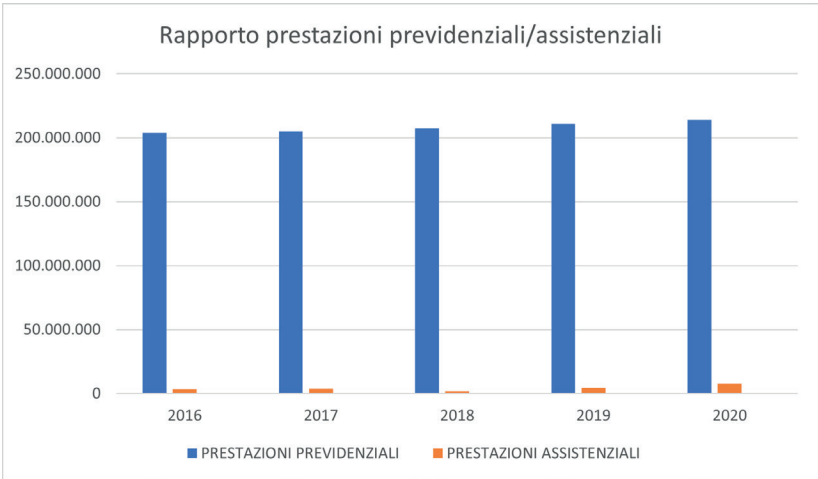
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	267.624.898	214.012.343	-	7.582.645
2019	296.275.786	211.057.397	-	4.336.807
2018	294.027.441	207.317.521	-	1.818.619
2017	289.298.309	205.221.709	-	3.962.702
2016	291.721.800	203.667.870	-	3.393.837

* Le prestazioni assistenziali sono finanziate dalla contribuzione evidenziata nella Tabella 10 relativa ai contribute previdenziali.

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni IVS (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati nell'ambito dell'indagine:

- Dovrebbero essere valutati i presupposti per l'elaborazione di un intervento che dia organicità, coerenza e certezza alle previsioni legislative declinate con l'art. 2 del Dlgs 509/1994, che fissano i principi dell'autonomia gestionale degli enti, a partire dal proprio Statuto, del tutto coerente con il dettato Costituzionale ed il sistema delle forme di vigilanza attribuite allo Stato.

Questo processo dovrebbe essere accompagnato, in parallelo,

- dalla semplificazione e la razionalizzazione del sistema dei controlli attualmente in essere che operano nell'ambito della vigilanza e controllo sugli enti previdenziali di diritto privato; in tale ambito, più in dettaglio, si ravvisa la necessità di una riformulazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011.
- dalla promozione di azioni tese a sostenere il cd. patto generazionale e intergenerazionale, su cui è direttamente correlata la necessaria autosufficienza della gestione previdenziale. In tal senso, da una traiettoria lineare è necessario favorire e sostenere una transizione verso una visione "circolare" delle politiche di sostegno all'intera carriera lavorativa dei professionisti iscritti
- dalla rimodulazione del sistema di tassazione operato sugli enti in esame.
- Si ritiene auspicabile una revisione del sistema di tassazione - che nel nostro Paese, a differenza della fiscalità Europea, colpisce due fasi su tre del ciclo previdenziale - mediante il passaggio da una tassazione modello ETT (cd. Exempt, Taxed, Taxed) ad una tassazione modello EET (Esenzione dei contributi-Esenzione dei rendimenti finanziari-Tassazione agevolata delle rendite).

ENPAV

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (d'ora in avanti ENPAV), istituito con legge n. 91 del 15 febbraio 1958, è trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera n. 4 assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 17 dicembre 1994 (art. 1 dello Statuto dell'ENPAV).

L'ENPAV, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito. (art. 2 dello Statuto dell'ENPAV).

Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Veterinari e dei loro familiari (secondo pilastro). (art. 2 comma 5 dello Statuto dell'ENPAV).

Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAV e tenuti al pagamento dei contributi tutti i Veterinari iscritti negli Albi professionali compilati e tenuti dagli Ordini provinciali a norma degli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 che esercitano la libera professione, anche in modo

non esclusivo, compresa la libera professione intramuraria e attività assimilata. Sono altresì obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti i veterinari iscritti agli Albi professionali che svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa l'attività di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia giudiziaria. Sono associati all'Ente oltre agli iscritti, i Veterinari pensionati diretti dell'Ente, nonché gli iscritti all'Albo professionale e cancellati dall'Enpav a norma del combinato disposto degli artt. 24, comma 2, L. 136/1991 ed 11, comma 26, L. 537/1993 (art. 6 dello Statuto dell'ENPAV).

L'organizzazione interna

La governance

La *governance* dell'ENPAV è composta da i) l'Assemblea Nazionale dei Delegati; ii) il Consiglio di Amministrazione; iii) il Comitato Esecutivo; iv) il Collegio dei Sindaci; v) il Presidente. (art. 7 dello Statuto dell'ENPAV).

L'Assemblea Nazionale è costituita da rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito dell'Ordine provinciale di appartenenza. Le Assemblee degli Ordini per la elezione dei Delegati sono convocate, attraverso avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, e presiedute dal Presidente di ciascun Ordine provinciale, con le modalità fissate dal vigente Regolamento elettorale (art. 8 dello Statuto dell'ENPAV).

Spetta all'Assemblea Nazionale i) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il Presidente ed il Vice Presidente; eleggere sei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente; eleggere tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente; ii) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari; iii)- determinare, per il quinquennio e

su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'indennità di carica annua spettante al Presidente ed al Vice Presidente, nonché l'indennità di carica annua spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale e l'indennità di presenza spettante ai Delegati, al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale, ai membri del Comitato Esecutivo, nonché degli Organismi Consultivi; iv) approvare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, i Regolamenti inerenti le prestazioni previdenziali ed assistenziali, i Regolamenti elettorali e di funzionamento degli Organi, nonché le relative modificazioni e integrazioni; v) approvare il Bilancio Preventivo, e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio -rispettivamente entro i mesi di novembre e aprile di ciascun anno- predisposti dal Comitato Esecutivo e proposti dal Consiglio di Amministrazione. vi) - approvare le modificazioni ed integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti di Attuazione. vii) determinare l'adeguamento della riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, in via ordinaria, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero da due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. Ove il Presidente non vi provveda, l'Assemblea viene convocata d'ufficio dal Vice Presidente, entro ulteriori quindici giorni. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. (art. 11 dello Statuto dell'ENPAV).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 49 lavoratori dipendenti di cui 5 dirigenti, 3 quadri, 41 impiegati.

Regime contributivo

Tutti gli iscritti sono obbligati a corrispondere alla ENPAV i seguenti contributi: a) contributo soggettivo obbligatorio (art. 5 bis); b) contributo soggettivo di solidarietà (art. 6 del Regolamento attuativo); c) contributo integrativo (art. 7 del Regolamento attuativo); d) contributo di indennità di maternità (art. 9 del Regolamento attuativo).

Ai fini del calcolo del contributo soggettivo obbligatorio si tiene conto delle seguenti aliquote percentuali:

- l'11,5% quale misura minima obbligatoria sul reddito professionale massimo pensionabile sino a Euro 62.450. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a Euro 90.000. La suddetta aliquota sarà aumentata progressivamente di mezzo punto percentuale ogni anno fino all'aliquota massima del 22%;
- il 3% obbligatorio sul reddito professionale massimo pensionabile eccedente Euro 62.450, di cui il 2% sarà destinato al montante contributivo individuale, così come disciplinato dal successivo art.21, comma 4 bis, ovvero sarà destinato a copertura dell'eventuale onere del riscatto di cui al successivo art. 16, previa formale richiesta da inviare contestualmente alla accettazione dell'onere da pagare comunicato dall'Ente. In quest'ultima ipotesi l'eventuale parte residuale del citato 2% sarà destinata al montante contributivo individuale. Il restante 1% del 3% sarà destinato alla solidarietà. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a Euro 90.000.
- una aliquota variabile sino al 14%, espressa in unità, sull'intero reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, con facoltà per l'iscritto di aderire e di determinare la misura

dell'aliquota stessa, che comunque non potrà essere inferiore ad un minimo del 2%. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i tempi e le modalità per l'esercizio dell'opzione, per la scelta dell'aliquota, nonché per il versamento dei relativi contributi.

- È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari all'applicazione dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) del presente articolo su un reddito convenzionale di € 14.350.

Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al comma precedente non è dovuto per il primo anno effettivo di iscrizione, è dovuto nella misura del 33% per il secondo anno effettivo di iscrizione e nella misura del 50% per il terzo e quarto anno effettivo di iscrizione. Il periodo di iscrizione non coperto da contribuzione sarà utile ai fini del raggiungimento dell'anzianità iscrivibile necessaria alla maturazione del diritto alla pensione

- il contributo soggettivo di solidarietà è pari al 3 per cento del reddito professionale di veterinario netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a 195 euro annui.
- il contributo integrativo deve essere pagato da tutti gli iscritti agli Albi dei Veterinari devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi percepiti nello svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dall'applicazione IVA, e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di questo ultimo ed è dovuta una sola volta sulla medesima prestazione professionale.
- il contributo di maternità deve essere pagato - ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - da Tutti gli iscritti all'Ente, nella misura di € 49,00, determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ai sensi

dell'art. 83, comma 2 del medesimo decreto.

Scadenze per il versamento dei contributi:

I contributi minimi (soggettivo, integrativo e di solidarietà) ed il contributo di indennità di maternità sono riscossi, mediante sistema M.Av. bancario/postale, entro il *31 maggio* e *31 ottobre* di ogni anno, ovvero, nel caso di veterinari dipendenti, mediante trattenute sugli stipendi previa stipula di apposita Convenzione con l'Amministrazione datrice di lavoro.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

- I compiti di previdenza sono:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensioni di invalidità ed inabilità;
- pensione ai superstiti: di reversibilità ed indirette;
- rendita pensionistica.

Focus Prestazione Previdenziale di vecchiaia

Calcolo pensione di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantotto anni di età, dopo almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione (art. 21 del Regolamento di attuazione di ENPAV).

Se, al compimento del sessantottesimo anno di età non è possibile far valere trentacinque anni di contribuzione, l'iscritto può continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia /art. 21 del Regolamento di Attuazione di ENPAV).

Misura della pensione

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,5 per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi trenta anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

A decorrere dall'anno 2016, si considerano i migliori 26 redditi professionali dichiarati durante l'intera vita contributiva, con un aumento progressivo, di anno in anno, del numero di redditi dichiarati utilizzati per la media, fino ad arrivare a considerare i migliori 35 anni nel 2025 (art. 21 del Regolamento di Attuazione di ENPAV)⁶.

Se la media dei redditi è superiore ad Euro 20.850,00 la percentuale dell'1,5 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:

6. Qualora il reddito professionale dichiarato sia inferiore a quello convenzionale ovvero sia pari a zero ai fini del calcolo della media verrà utilizzato detto reddito convenzionale, per ciascun anno di riferimento (art. 21 del Regolamento di Attuazione di ENPAV).

- a. all'1,45 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 20.850,00 fino ad Euro 41.700,00;
- b. all'1,20 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 41.700,00 fino ad Euro 62.450,00. A decorrere dal 2013, tale scaglione di reddito sarà elevato fino ad Euro 90.000.

Per la pensione di vecchiaia ordinaria, si assicura comunque un importo minimo, che per l'anno 2022 è di € 6.196,36.

Prestazioni Assistenziali

Le attività di assistenza devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in ciascun esercizio senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite dell'1,50 per cento delle entrate correnti, quali risultano dal Bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario

Le attività di assistenza sono:

- provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;
- prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;
- iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.

Focus Prestazione Assistenziale Sanitaria

Dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023**, la **Compagnia Assicurativa** che gestisce la Polizza Sanitaria è **Generali Italia SpA**, vincitrice della gara europea indetta dall'Enpav per l'affidamento del servizio.

La Polizza si articola in due piani:

Il **Piano Unico** è attivo automaticamente per gli **Iscritti** e per i **Pensionati di invalidità**, mentre per i Cancellati (coloro che ver-

sano il contributo di solidarietà) e per i Pensionati (Vecchiaia/Vecchiaia Anticipata/Inabilità/Superstiti) il **Piano Unico** è ad adesione. Il **Piano Unico** può essere esteso al **nucleo familiare: coniuge o convivente more uxorio, figli** conviventi o, se non conviventi, fiscalmente a carico o nei confronti dei quali vi sia obbligo di mantenimento, **genitori conviventi**. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle garanzie previste dalla Polizza corrisponde a € 400.000,00 per persona. In caso di estensione della copertura al nucleo familiare il suddetto massimale annuo è da intendersi per nucleo.

IN una Garanzia Plus è la copertura “integrativa” prevista per il titolare e per il proprio nucleo familiare. La Garanzia Plus è ad adesione volontaria. Amplia le garanzie del Piano Unico con la copertura di tutti gli Interventi Chirurgici (il Piano Unico copre i ricoveri per i Grandi Interventi indicati in apposito elenco) anche in regime ambulatoriale e del Parto. L’Assicurazione è prestata a favore degli Associati (iscritti/pensionati/cancellati), dipendenti e componenti di Organi Enpav, nonché titolari di pensione indiretta e titolari di pensione di reversibilità, i quali hanno facoltà di aderire alla Garanzia Plus con costo a proprio carico. Qualora sia stata effettuata l’estensione al nucleo familiare della garanzia base prevista dal piano unico collettivo, la copertura potrà essere estesa, con versamento del relativo premio a carico dell’Assicurato, al coniuge o al convivente “more uxorio” – fino all’età di 85 anni - ed ai figli conviventi.

QUADRO SINOTTICO

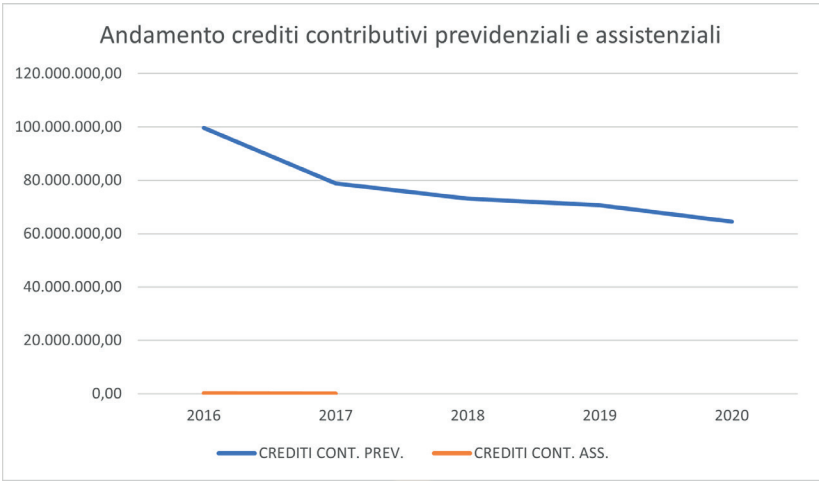
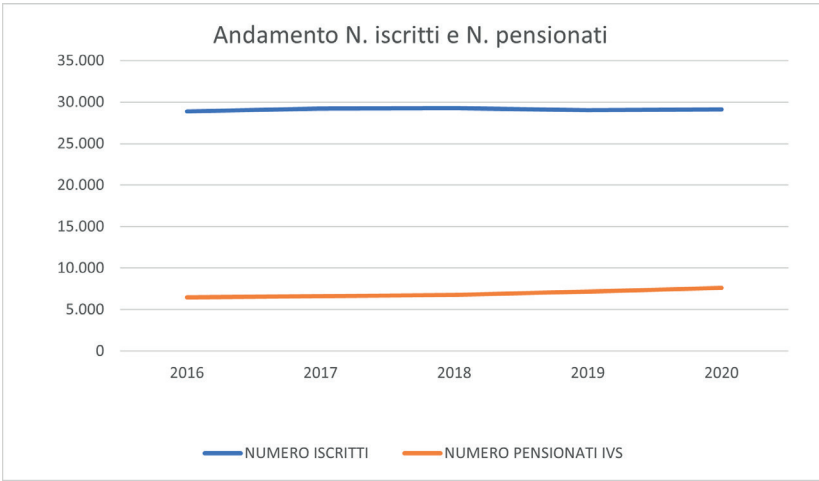
ENPAV - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – associazione di diritto privato

Iscritti: *i)* tutti i veterinari iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, inclusi i professionisti che svolgono l’attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale., *ii)* gli iscritti per la prima volta all’ordine professionale dopo il 27 aprile 1991 (dopo l’entrata in vigore della legge n. 136 del 12 aprile 1991), che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o anche autonomo per le quali sia coperto da altre forme di previdenza obbligatoria.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	29.117	7.626	€ 99.674.751	€ 131.840
2019	29.044	7.168	€ 78.874.214	
2018	29.252	6.763	€ 73.048.448	
2017	29.223	6.610	€ 70.642.746	
2016	28.850	6.456	€ 64.452.035	



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	49	13	€ 711.149,00*	€ 1.939.336
2019	-	-	€ 681.008,00*	€ 2.828.609
2018	-	-	€ 702.742,00*	€ 2.187.917
2017	-	-	-	€ 2.157.589
2016	-	-	-	€ 2.097.194

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale, Vice Direttore Generale, tre dirigenti

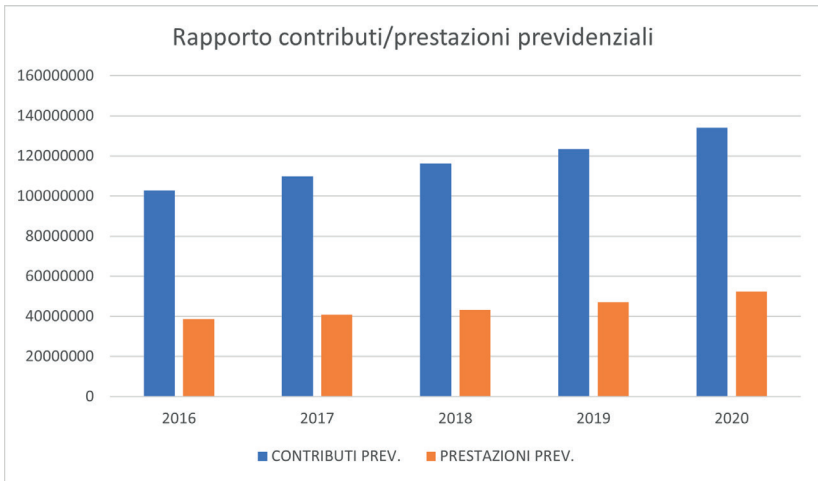
*** Da valutare

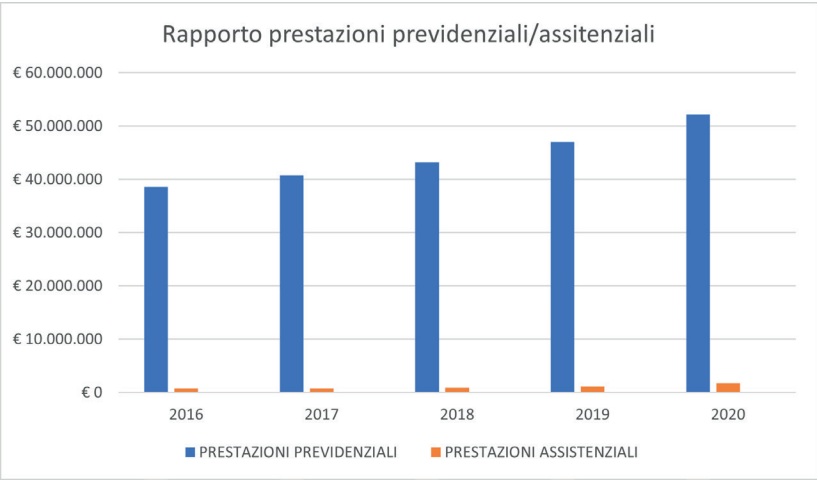
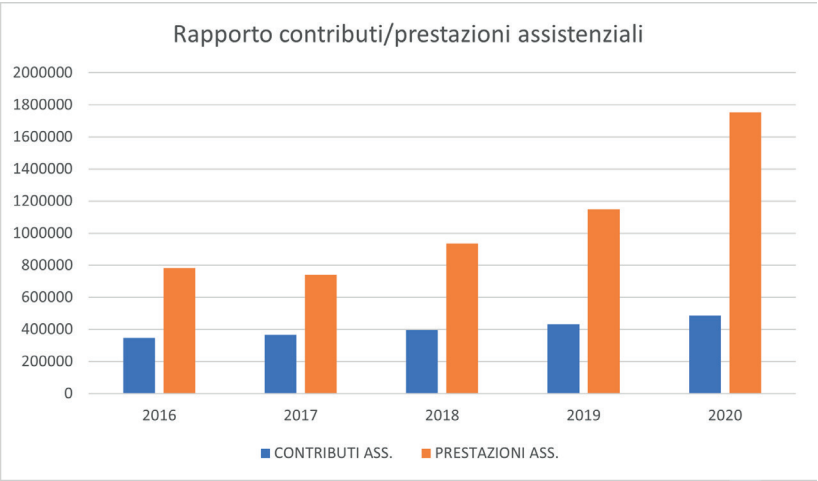
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presidente, Consigliere componente del Comitato Esecutivo; 5 Consiglieri; Presidente FNOVI	€ 336.522,73	€ 53.010,00	
2019	Presidente, Vice Presidente, Consigliere componente del Comitato Esecutivo; 5 Consiglieri; Presidente FNOVI	€ 326.616,61	€ 42.465,00	
2018	Presidente, Vice Presidente, Consigliere componente del Comitato Esecutivo; 5 Consiglieri; Presidente FNOVI	€ 326.575,92	€ 41.895,00	

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	€ 133.999.200	€ 52.159.707	€ 486.931	€ 1.753.262
2019	€ 123.373.141	€ 47.083.376	€ 431.163	€ 1.149.400
2018	€ 116.271.511	€ 43.242.414	€ 395.606	€ 935.155
2017	€ 109.773.300	€ 40.791.717	€ 365.051	€ 741.363
2016	€ 102.792.540	€ 38.584.959	€ 347.835	€ 780.695

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa:

- L'attuale sistema fiscale degli Enti di previdenza dei professionisti prevede una doppia tassazione, sia sui rendimenti sia sulle prestazioni erogate. La fiscalità è basata sul modello detto ETT (esenzione dalla tassazione dei contributi previdenziali, tassazione dei redditi patrimoniali, tassazione delle prestazioni previdenziali erogate) a fronte del modello EET (tassazione dei soli trattamenti previdenziali), applicato al sistema della previdenza obbligatoria gestita dagli Enti Pubblici. Inoltre, anche i fondi di previdenza complementare godono di una tassazione agevolata sia sui rendimenti ottenuti sia sulle rendite erogate. Pertanto, è quanto mai urgente un adeguamento della fiscalità del sistema previdenziale privato, anche considerando gli standard degli altri enti previdenziali europei.
- Si rende necessaria una semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo, al fine di armonizzarli ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.
- Ai fini della certezza del diritto si chiede di fare chiarezza in modo univoco sul concetto che l'attività svolta dagli Enti previdenziali dei professionisti è privata, mentre invece è senza dubbio pubblica, nel senso di interesse pubblico, la finalità perseguita della tutela prevido-assistenziale verso gli iscritti. Una chiarezza su questo punto eviterebbe l'applicazione indiscriminata delle norme pubblicistiche ad Enti privatizzati da legge.
- Al fine di potenziare gli strumenti di riscossione dei crediti contributivi e di svolgere una più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva, con immediate ricadute anche sulla correttezza delle prestazioni da erogare, si propone di prevedere anche per le Casse di previdenza dei professionisti che l'avviso di pagamento dei contributi possa avere valore di titolo esecutivo

- " Ferma restando l'autonomia di ciascun Ente previdenziale privato, si rappresenta l'importanza, su tematiche comuni a tutti gli Enti, del riconoscimento del ruolo di interlocuzione con le Istituzioni dell'Adepp, quale associazione rappresentativa degli Enti.

ENPAP

L'ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (d'ora in avanti anche ENPAP) è istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da quelle del decreto 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, e da quelle del codice civile per quanto ivi non previste in tema di fondazioni (art. 1 dello Statuto dell'ENPAP). L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni. (primo pilastro). L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (secondo pilastro). L'ENPAP provvede altresì all'attuazione delle forme di assistenza obbligatorie e può provvedere a quelle facoltative (art. 3 dello Statuto dell'ENPAP). Sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità d'iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

L'organizzazione interna

La governance

La governance dell'ENPAP è *i)* il Consiglio di indirizzo generale; *ii)* il Consiglio di amministrazione; *iii)* il Presidente; *iv)* il Collegio dei sindaci (art. 5 dello Statuto dell'ENPAP).

Spetta al Consiglio di indirizzo generale: *i)* determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria; *ii)* individuare tra le forme di assistenza consentite quelle effettivamente da realizzare; *iii)* deliberare sui criteri generali in materia di investimento per le successive determinazioni del Consiglio di amministrazione; *iv)* approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente entro il 30 novembre di ogni anno, nonché le variazioni del preventivo alla prima seduta utile e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento; *v)* approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico triennale dell'Ente; *vi)* deliberare le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e del regolamento elettorale, predisposte dal Consiglio di amministrazione; *vii)* deliberare le modifiche del regolamento per la gestione del patrimonio, del regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità, del regolamento per il riscatto degli anni di studio, del regolamento per il riscatto dei periodi precedenti l'istituzione dell'Ente, del regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità e del regolamento per le forme di assistenza consentite, predisposte dal Consiglio di amministrazione; *viii)* esprimere parere vincolante su emolumenti, indennità e gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente; *ix)* nominare il Collegio Sindacale di cinque membri; *x)* designare, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.

Il Consiglio di indirizzo generale delibera con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

Alle riunioni del Consiglio di indirizzo generale ha facoltà di assistere il Presidente dell'Ente (art. 7 dello Statuto dell'ENPAP).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 53 dipendenti di cui 4 dirigenti, 3 quadri e 46 impiegati.

Regime contributivo

Gli Iscritti versano annualmente all'ENPAP tre tipi di contributi:

- contributo soggettivo obbligatorio: corrisponde al 10% del reddito netto dell'Iscritto. Tale percentuale potrà essere volontariamente aumentata dall'iscritto, con incrementi di due unità di punto percentuale, fino all'aliquota massima del 30%. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di 780,00 euro. Questa tipologia di contributo viene accreditata sul conto personale dell'Iscritto, sul quale annualmente oltre ai versamenti contributivi vengono computati i rendimenti attribuiti dall'Ente. (art. 3 del Regolamento di attuazione della previdenza dell'ENPAP).
- contributo integrativo: gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale nella misura del 2 % su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Gli iscritti sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo pari a 60 euro (sessanta/00). (art. 4 Regolamento di attuazione della previdenza dell'ENPAP). Questa tipologia di contributo alimenta un fondo comune per il funzionamento dell'Ente e per garantire a tutti gli iscritti molteplici forme di assistenza, quali l'indennità di malattia o infortunio, il contributo di paternità,

- l'assistenza sanitaria integrativa e molti altri servizi;
- contributo di maternità: corrisponde a una quota fissa per finanziare l'indennità di maternità delle Iscritte che ogni anno diventano madri o adottano un figlio. Per il 2020 è pari a 105,00 euro.

Scadenze

I contributi minimi, ovvero il settanta per cento dei contributi dovuti per il secondo anno precedente, se superiore ai contributi minimi di cui sopra, devono essere versati entro *il 1° marzo* di ogni anno, quale contributo in acconto sui redditi prodotti nell'anno precedente.

Le maggiori somme rispetto a quant'ultime sono versate contestualmente alla comunicazione annuale dell'ammontare del reddito professionale da farsi entro *il 1° ottobre* di ogni anno.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di invalidità e di inabilità;
- pensione ai superstiti, di reversibilità e indiretta;
- indennità di maternità;
- prestazioni assistenziali.

Focus prestazione previdenziale di vecchia

Calcolo pensione di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni di età, a condizione che risulti dallo stesso versati ed accreditati almeno cinque anni di inte-

grale ed effettiva contribuzione all'Ente (art. 13 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza di ENPAP).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione⁷ relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento (art. 14 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza di ENPAP).

Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno secondo il tasso di capitalizzazione. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è almeno pari, se positivo, al tasso annuo di variazione nominale del PIL di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 (art. 14 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza di ENPAP).

Prestazioni Assistenziali

Le attività di assistenza della ENPAP sono descritte e disciplinate da uno specifico Regolamento.

Le attività di mutua assistenza consistono:

- assistenza sanitaria integrativa e altre coperture assicurative;
- contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti
- indennità di malattia o infortunio
- contributi una tantum per catastrofe o calamità naturali
- contributi per spese funerarie
- assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili

7. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi la frazione di anno (art. 14 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza).

- contributo economico per la paternità e la genitorialità
- interventi assistenziali a sostegno della professione
- assistenza per stato di bisogno
- contributo in conto interessi mutui ipotecari
- contributo per attività di formazione professionale degli iscritti
- contributo borse lavoro

Focus prestazioni assistenziale sanitaria

ENPAP ha sottoscritto una copertura assicurativa di base relativa a grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi (Capo I del Regolamento delle Forme di Assistenza).

La copertura di assistenza sanitaria integrativa (Garanzia A) si attiva automaticamente e gratuitamente in favore degli Iscritti attivi e dei pensionati ENPAP ancora in attività che risultino essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi fino all'anno precedente a quello di copertura. La copertura assicurativa di base (Garanzia A) **tutela i ricoveri per i** cosiddetti Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi e le prestazioni a essi correlate, fatte salve le esclusioni di polizza. La copertura di base può essere estesa, con oneri a proprio carico, al nucleo familiare. In tal caso si dovrà procedere con la compilazione della modulistica messa a disposizione da EMAPI (Ente di Muta Assistenza Professionisti Italiani) e versando il relativo contributo. A partire dal 16/08/2020 la Reale Mutua è divenuta la compagnia di assicurazione di riferimento per la copertura assicurativa di Assistenza Sanitaria Integrativa.

L'assistenza sanitaria facoltativa (Garanzia B Smart e B Plus) è una prestazione aggiuntiva, con oneri a carico degli iscritti interessati ad aderirvi. Prevede il rimborso di spese effettuate per ricoveri legati a patologie meno gravi (non compresi nella Garanzia A), interventi chirurgici ambulatoriali, day hospital, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure fisioterapiche, check-up, prevenzione dentaria. Alla copertura facoltativa pos-

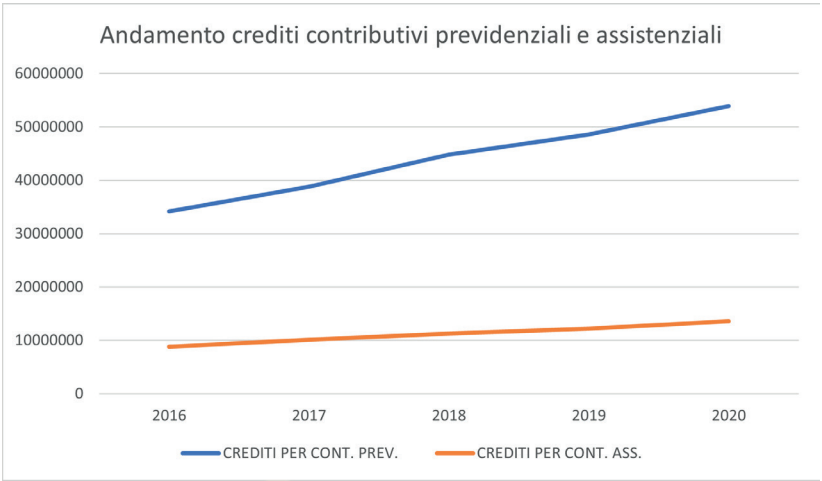
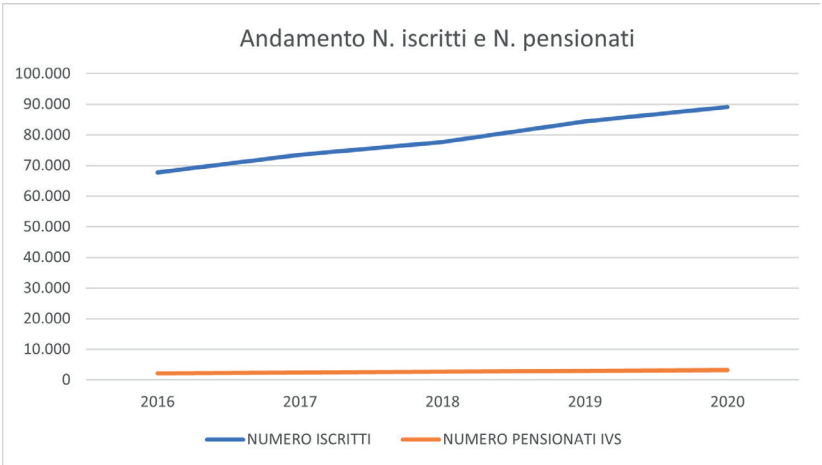
sono aderire, con oneri a proprio carico e nei termini indicati da EMAPI, gli iscritti che abbiano attiva la Garanzia A e l'abbiano estesa al proprio nucleo familiare. In tal caso si dovrà procedere con la compilazione della modulistica messa a disposizione da EMAPI e versando il relativo contributo.

QUADRO SINOTTICO
ENPAP- L'ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – fon-
dazione senza scopo di lucro di diritto privato
Iscritti: gli psicologi iscritti agli albi degli ordini regionali e pro-
vinciali.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	68.037	5.181	53.921.009,06	13.553.009,62
2019	64.366	4.614	48.552.897,33	12.219.856,57
2018	61.068	4.120	44.814.620,03	11.254.102,69
2017	57.774	3.647	38.793.625,21	10.138.596,86
2016	54.444	3.391	34.159.981,40	8.803.387,86



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	53	9	546.048,14€	256.593,61
2019	-	-	500.714,23€	352.531,14
2018	-	-	459.722,72€	331.910,06
2017	-	-	-	393.477,97
2016	-	-	-	335.599,13

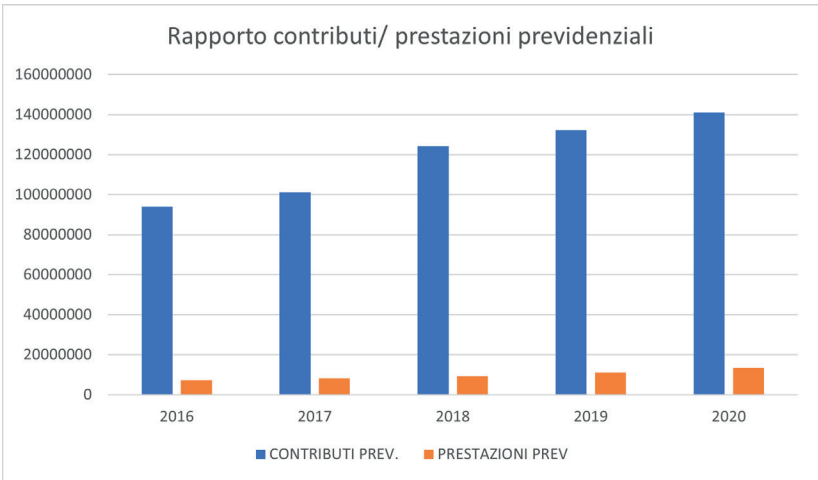
*** Da valutare

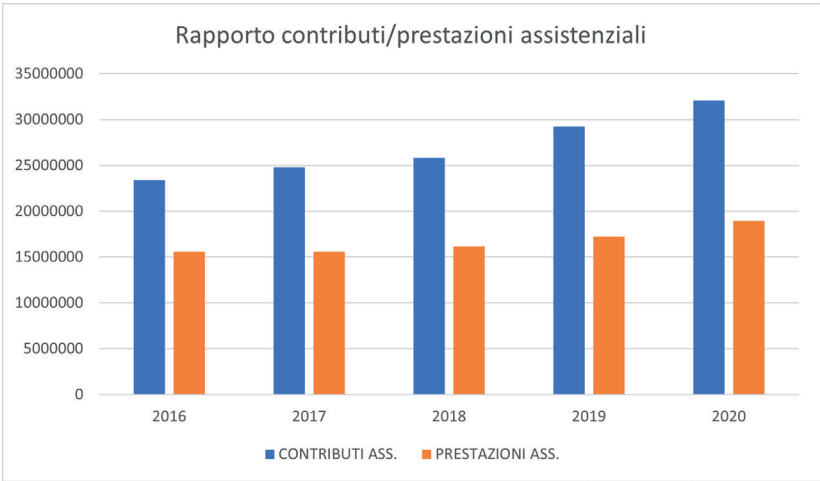
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presidente, 3 Consiglieri	327.250,00	-	7.000,00
2019	Presidente, Vice Presidente, 3 Consiglieri	326.200,00	-	14.000,00
2018	Presidente, Vice Presidente, 3 Consiglieri	330.650,00	-	14.000,00

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	141.170.015,50	13.296.014,76	32.054.021,57	18.961.101,84
2019	132.230.472,82	11.158.908,72	29.264.893,06	17.253.280,83
2018	124.211.808,09	9.302.256,47	25.817.990,75	16.160.222,01
2017	101.166.614,37	8.198.215,21	24.774.241,46	15.584.505,15
2016	94.069.117,39	7.298.636,84	23.391.465,61	15.559.787,03

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni IVS (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa:

Tra i temi di interesse strategico, di settore e anche di carattere normativo che si ritiene di portare all'attenzione della Commissione si segnalano, in particolare, i seguenti:

- al fine di massimizzare l'efficacia dell'azione amministrativa, si auspica una semplificazione e razionalizzazione del sistema dei controlli attualmente in essere che operano nell'ambito della vigilanza sugli enti previdenziali di diritto privato, individuando un'unica *Autorità* che governi e coordini le singole esigenze dei diversi organismi di vigilanza, mediante un unico sistema di raccolta dei dati. Oggi, ciascun organismo di vigilanza richiede le medesime informazioni ma con diversi livelli di dettaglio e/o aggregazione;
- si auspica un intervento riformatore del D.lgs. 509/94 che individui tempi massimi entro i quali i Ministeri Vigilanti debbano emettere i provvedimenti autorizzativi, in difetto dovrebbe vigere il principio del "silenzio assenso";
- l'attuale regime fiscale applicato agli Enti di previdenza li equipara ad un qualsiasi soggetto commerciale, senza tenere conto della specifica funzione di interesse pubblico. Si auspica una revisione delle aliquote che tenga conto della natura previdenziale dell'attività svolta dagli Enti, esentando il prelievo durante la fase di accumulo e quindi nella formazione della rendita pensionistica (fiscalità sui rendimenti finanziari). Ove ciò non fosse percorribile, in alternativa, si auspica si possa prevedere una fiscalità di scopo, per cui il gettito fiscale proveniente dagli enti di previdenza confluisca in uno specifico capitolo di spesa del bilancio dello stato, destinato a finanziare una serie di misure che abbiano come obiettivo quello di offrire sostegno economico ai professionisti in situazione di difficoltà; ovvero squilibri momentanei delle gestioni previdenziali in attesa dell'attuazione delle riforme funzionali al ripristino dell'equilibrio di medio e lungo periodo.

ENPAB

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di Biologo (d'ora in avanti ENPAB) è istituito come Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato, nonché da quelle del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e sussidiariamente da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni. (art. 1 dello Statuto dell'ENPAB).

L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. (primo pilastro).

L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (secondo pilastro).

L'Ente provvede alle forme di assistenza obbligatorie e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, come specificato dal successivo art. 17 comma 3, può provvedere, con programmazione triennale, anche alle altre forme di assistenza facoltative e di welfare (art. 3 dello Statuto dell'ENPAB).

I biologi iscritti all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi di cui alla Legge 24 maggio 1967, n. 396, che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola, associata o societaria in qualsiasi forma costituita senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa

ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB).

L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale (art. 4 dello Statuto dell'ENPAB).

L'organizzazione interna

La governance

La governance dell'ENPAB è *i)* il Consiglio di indirizzo generale; *ii)* il Consiglio di amministrazione; *iii)* il Presidente; *iv)* il Collegio dei sindaci (art. 5 dello Statuto dell'ENPAB).

Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni: *i)* definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza della categoria; *ii)* nomina il Collegio Sindacale; *iii)* delibera sulle integrazioni e modificazioni dello Statuto e del Regolamento; *iv)* delibera, sulle modificazioni ed integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza; *v)* approva i bilanci preventivo e consuntivo; *vi)* approva le variazioni del bilancio preventivo; *vii)* approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni; *viii)* esprime i pareri su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione (art. 7 dello Statuto dell'ENPAB).

Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; esso dura in carica cinque anni, ed i componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti fatta eccezione per quelle deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e del Regolamento di attuazione per le quali occorre la presenza dei

due terzi dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (art. 8 dello Statuto dell'ENPAB).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 26 lavoratori dipendenti di cui 1 dirigenti, 8 quadri, 17 impiegati.

Regime contributivo

Gli Iscritti versano annualmente all'ENPAB tre tipi di contributi:

- il contributo soggettivo, destinato all'incremento del montante contributivo, pari al 15% del reddito professionale degli iscritti (gli iscritti possono su base volontaria versare fino al 20%);
- il contributo integrativo, costituito da una maggiorazione pari al 4% dei corrispettivi che concorrono a formare il reddito professionale degli iscritti posto a carico del committente e destinato in parte (50%) all'aumento del montante contributivo e in parte (50%) alle iniziative di solidarietà.

Sia con riferimento al contributo soggettivo che al contributivo integrativo, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza di ENPAB stabilisce (artt. 3-4) che in ogni caso sia dovuto un contributo minimo rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

- Il contributo di maternità, contributo di solidarietà dovuto in misura fissa da tutti gli iscritti destinato a coprire i costi per l'erogazione dell'indennità di maternità. L'importo è stato determinato per il 2020 in 103,29 euro.

Scadenze versamento contributi

La contribuzione previdenziale obbligatoria (*contributi minimi*) deve essere versata ogni anno con termine *30 aprile* e *30 giugno*. Solo per l'anno 2020, in considerazione delle ripercussioni con-

seguenti alla Pandemia da COVID – 19, è stata riconosciuta la facoltà agli iscritti di versare i contributi minimi con rateazione in dodici mensilità a partire dal 01 gennaio 2021.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'Ente provvede ad erogare in favore dei Biologi di cui all'art. 1 le seguenti prestazioni:

- la pensione di vecchiaia;
- l'assegno di invalidità;
- la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
- l'indennità di maternità.

L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento (art. 14 del Regolamento di Disciplina della Previdenza di ENPAB).

Calcolo pensione di vecchiaia

Requisiti

Con decorrenza 1/1/2013, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva (art. 13 del Regolamento di Disciplina delle funzioni di previdenza ENPAB).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei

contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento (art. 14 del Regolamento di Disciplina delle funzioni di previdenza ENPAB)⁸. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, si applica alla base imponibile l'aliquota di computo; la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

Il tasso annuo di capitalizzazione minimo ed obbligatorio è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

Prestazioni Assistenziali

Le attività di assistenza della ENPAP sono descritte e disciplinate da specifici Regolamento e consistono in prestazioni raggruppabili in macroaree quali:

- contributi alla Professione;
- contributi per nascita;
- contributi alla famiglia
- assistenza sanitaria;
- altre convenzioni e servizi (posta elettronica pec, mutui, acquisto auto ecc).

8. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

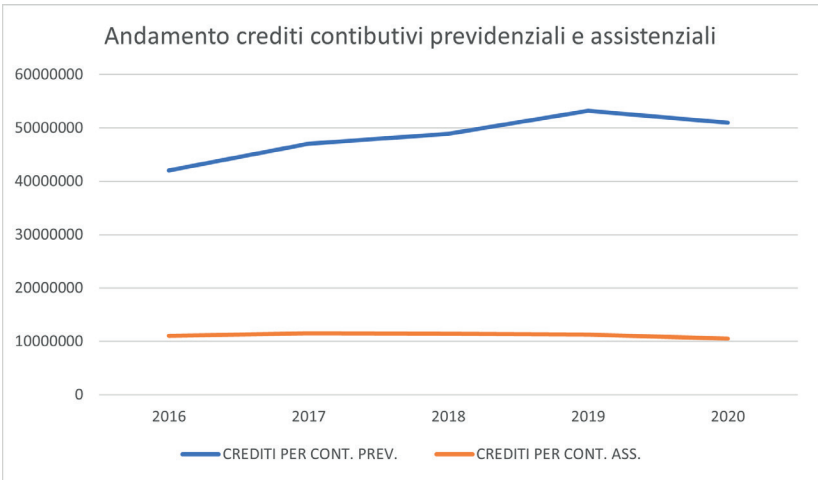
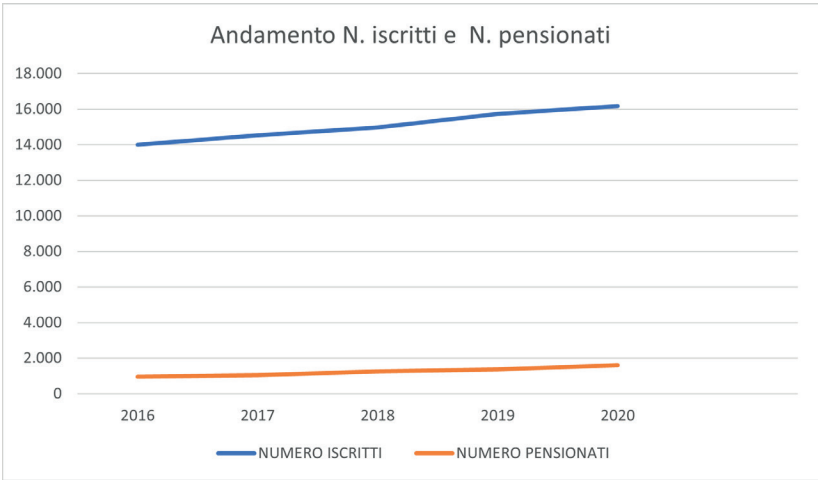
QUADRO SINOTTICO
ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – fondazione senza scopo di lucro di diritto privato

Iscritti: I biologi iscritti all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi di cui alla Legge 24 maggio 1967, n. 396

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	16.184	1.603	51.008.696,43	10.524.152,57
2019	15.733	1.369	53.178.563,00	11.291.140,67
2018	14.981	1.242	48.917.795,00	11.448.211,44
2017	14.519	1.052	47.082.656,00	11.516.776,84
2016	13.992	964	42.004.910,00	11.014.918,80



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUA- LI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	26	Non si rinviene alcun dato	243.868,09*	949.292,86
2019			231.821,00*	910.528,90
2018			215.611,00*	895.209,79
2017				805.715,81
2016				796.473,08

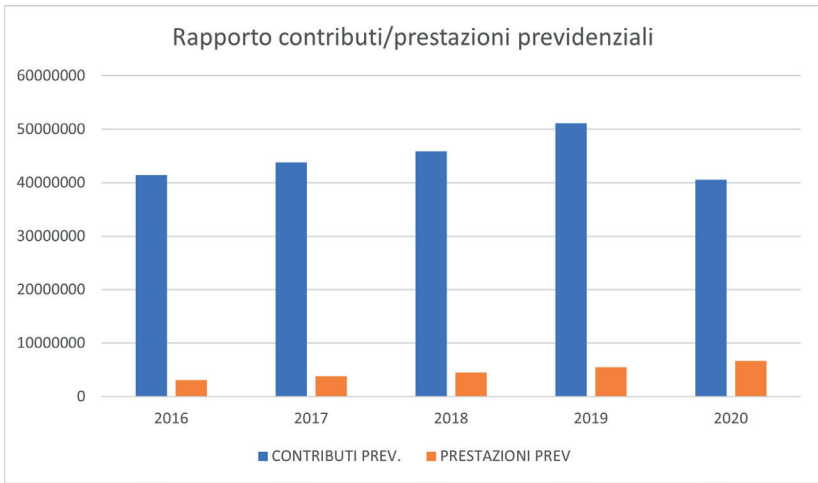
* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale

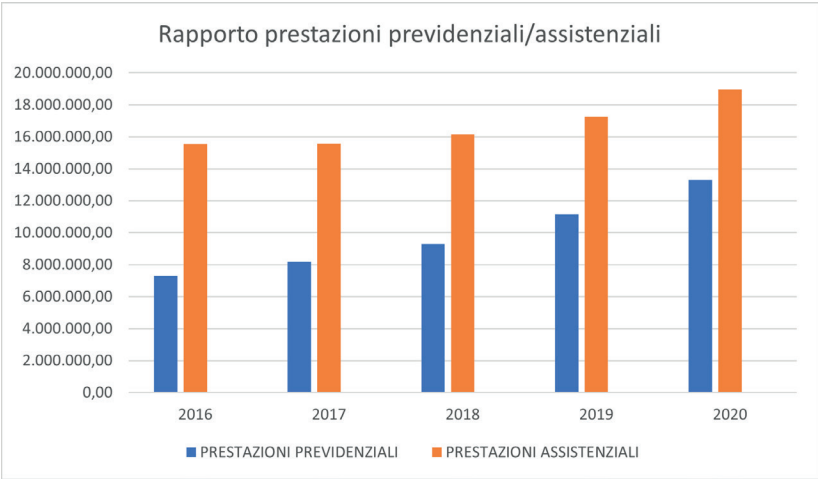
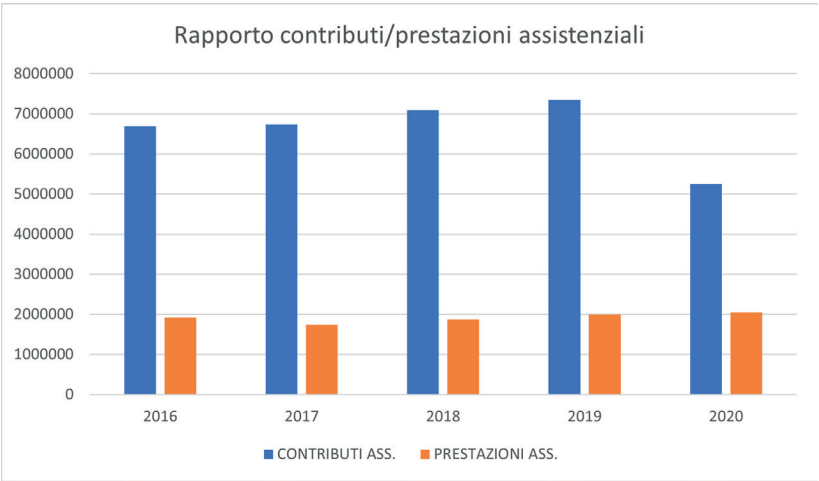
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presi- dente, 4 Consiglieri, Vice Presidente	360.326,51	1.017,12	-
2019	Presidente, Vice Presiden- te, 3 Consiglieri	428.592,72	18.607,95	-
2018	Presidente, Vice Presiden- te, 3 Consiglieri	426.283,03	23.997,11	-

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	40.593.701,00	6.635.007,00	5.258.842,00	2.043.240,00
2019	51.110.338,00	5.483.626,00	7.355.305,00	1.992.001,00
2018	45.853.260,00	4.480.890,00	7.090.219,00	1.871.523,00
2017	43.821.431,00	3.756.212,00	6.737.856,00	1.740.504,00
2016	41.411.156,00	3.129.605,00	6.696.094,00	1.928.250,00

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa

Tra i temi di interesse strategico, di settore e anche di carattere normativo che si ritiene di portare all'attenzione della Commissione si segnalano, in particolare, i seguenti:

- è necessario un maggiore coinvolgimento del sistema previdenziale privato ogni qualvolta si adottano provvedimenti che direttamente o indirettamente lo riguardano. Un trattamento paritetico, in termini di riconoscibilità del ruolo e della funzione, al pari dell'Istituto di previdenza pubblico. L'adozione e l'istituzionalizzazione di un coinvolgimento consultivo costante, la preliminare concertazione di tavoli tecnici sarebbe auspicabile in termini di armonizzazione delle riforme del sistema previdenziale. Un giusto riconoscimento all'Adepp, quale associazione che riunisce tutti le Casse di previdenza, potrebbe costituire sicuramente quel tassello mancante;
- è necessario risolvere l'assurdità ancora più eclatante, sempre in termini di normativa non coerente, è il sistema della doppia tassazione, che penalizza le rendite - che dovrebbero garantire le prestazioni pensionistiche - e poi nuovamente le stesse prestazioni pensionistiche. Sistema del tutto anomalo e sicuramente non coerente con il sistema di tassazione della previdenza europea;
- è necessario approfondire, sempre più e con continuità, queste dinamiche, investendo energie risorse e creatività per affiancare il libero professionista nella sua crescita professionale e favorirlo con politiche adeguate di promozione e di sostegno del lavoro.
- urge la razionalizzazione dei sistemi di controllo: la duplicazione burocratica delle informazioni tra diversi Organismi affatica senza un reale beneficio le attività di un Ente di previdenza che dovrebbe essere concentrato esclusivamente all'efficientamento della gestione, alla cura dei propri iscritti, con politiche di investimento verso la cultura previdenziale

- sul territorio;
- un intervento per rendere trasparente i confini tra la disciplina previdenziale pubblica e la disciplina previdenziale privata. Le nuove forme aggregate di esercizio della professione piuttosto che le nuove forme contrattuali rappresentano motivo di rivendicazione della posizione, tra l'Istituto Nazionale e le Casse dei professionisti.

CNPR

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (di seguito CNPR) è stata istituita con Legge 9 febbraio 1963 n.160 come ente di diritto pubblico e diventa Associazione di diritto privato con il Decreto interministeriale dell'11 luglio 1995 in seguito al Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 che ha previsto la Privatizzazione dei Fondi pensionistici per le libere professioni (art. 4 dello Statuto della CNPR).

La CNPR provvede, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai compiti di previdenza e di assistenza previsti. L'Associazione può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore degli iscritti secondo le modalità stabilite dalle leggi in materia. La CNPR può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle forme di welfare realizzando iniziative volte a sostenere l'attività professionale e la formazione degli iscritti, e promuovendo iniziative che sostengano il reddito dei professionisti e favoriscano i giovani professionisti nell'ingresso al mercato del lavoro e delle professioni. A tale scopo l'Associazione utilizza il Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza, integrato dalle risorse derivanti dagli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione di cui all'articolo 10 bis del D.L. 28/06/2013 n.76 convertito con Legge 9/08/2013 n. 99 (art. 4 dello Statuto della CNPR).

Sono iscritti all'Associazione: a) gli iscritti alla Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in seguito, "Albo") che esercitano la libera professione con carattere di

continuità, anche se in pensione, già iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007; b) gli iscritti dal 1° gennaio 2008 alla Sezione A dell'Albo con il titolo professionale di "ragioniere commercialista" che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, e che non erano iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007; c) gli iscritti alla Sezione B dell'Albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria per la stessa attività, e che hanno chiesto l'iscrizione all'Associazione. (art. 5 dello Statuto della CNPR).

L'organizzazione interna

La governance

Sono organi dell'Associazione: *i)* l'Assemblea Generale; *ii)* il Comitato dei Delegati; *iii)* il Consiglio di Amministrazione; *iv)* (soppressa) *v)* il Collegio dei Sindaci; *vi)* il Presidente (art. 18 dello Statuto della CNPR).

Il Comitato dei Delegati ha le seguenti funzioni: *i)* stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione; *ii)* elegge, tra i Delegati dell'Associazione aventi almeno 5 (cinque) anni di iscrizione all'Associazione 10 (dieci) membri del Consiglio di Amministrazione nonché 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti del Collegio dei sindaci; *iii)* nomina il Collegio dei sindaci; *iv)* delibera sulle integrazioni e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento; *v)* delibera sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza, nonché le forme di tutela sanitaria integrativa; *vi)* determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo stabilito dall'articolo 30, spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci; *vii)* approva

il bilancio preventivo e quello di esercizio; *viii*) approva le variazioni del bilancio preventivo; *ix*) approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni e delle prestazioni; *x*) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge per l'Assemblea degli associati; *xi*) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione; *xii*) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per l'iscrizione all'Associazione; *xiii*) nomina i soggetti cui affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione (art. 20 dello Statuto della CNPR).

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei Delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti per le quali occorre la presenza dei due terzi dei Delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (art. 21 dello Statuto della CNPR).

La tecnostruttura

La tecnostruttura di CNPR si compone di 84 dipendenti con contratto di lavoro subordinato di cui 1 dirigente e 7 quadri.

Regime contributivo

Gli iscritti, ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del:

- contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi. La percentuale del contributo è fissata in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità compresa fra il 15 (quindici) e il 25 (venticinque). L'importo minimo del contributo soggettivo è fissato nella misura annua di euro 3.169,95 (tremilacentosessantanove/95) per l'anno 2019 e viene rivalutato annualmente. Il massimale annuo ai fini del versamento del contributo soggettivo è fissato in

euro 104.137,33 per l'anno 2019 (art. 8 del Regolamento della Previdenza della CNPR);

- contributo soggettivo supplementare. Il contributo è fissato nella misura percentuale dello 0,75 (zero/75) per cento del reddito professionale. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro 492,00 (quattrocentonovantadue/00) per l'anno 2019 e viene rivalutato annualmente (art. 9 del Regolamento della Previdenza della CNPR);
- contributo integrativo (dovuto dagli iscritti all'Associazione e dagli iscritti alla Sezione A - Commercialisti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili già iscritti agli Albi dei ragionieri e dei periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 e non iscritti all'Associazione, salvo che il contributo integrativo sia dovuto ad altro ente di previdenza obbligatoria). Il contributo integrativo è costituito dalla maggiorazione dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva). La maggiorazione è fissata nella misura del 4 (quattro) per cento. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro 789,37 (settecentoottantanove/37) per l'anno 2019 e viene rivalutato annualmente (art. 10 del Regolamento della Previdenza della CNPR);
- contributo di maternità a carico di ciascun iscritto viene determinato annualmente in misura tale da garantire l'equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate, tenendo conto della quota a carico del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (art. 12 del Regolamento della Previdenza della CNPR).

A coloro che iniziano la professione e che vengono iscritti per la prima volta all'Associazione prima del compimento del 38° (trentottesimo) anno di età è data facoltà di versare il contributo, di cui ai commi precedenti, in misura pari alla metà; tale facoltà dispiega efficacia per l'anno di iscrizione e per i 6 (sei) anni suc-

cessivi, e comunque non oltre quello del compimento del 38° (trentottesimo) anno di età (art. 8 del Regolamento della Previdenza della CNPR).

Scadenza versamento contributi

I contributi soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo e di maternità sono versati in 7 (sette) rate annuali di importo determinato dall'Associazione: in acconto entro il *16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre* e, a saldo, entro il *16 dicembre di ciascun anno*.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

La Cassa eroga le pensioni di:

- vecchiaia;
- anticipata;
- inabilità;
- invalidità;
- reversibilità ai superstiti del pensionato;
- indiretta ai superstiti dell'iscritto non ancora pensionato;
- Supplementare.

Calcolo pensione di vecchiaia

Requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del 68° anno di età e con 40 anni di iscrizione e di contribuzione (art. 19 del Regolamento di Previdenza della CNPR).

In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti di età e di iscrizione e di contribuzione:

Data di nascita	Età	anni iscrizione e contribuzione
Fino al 31 dicembre 1947	67	30
Dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1949	67	31
Dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1951	67	32
Dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953	68	33
Dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1955	68	34
Dal 1 luglio 1955 al 31 dicembre 1956	68	35
Dal 1 gennaio 1957 al 30 giugno 1958	68	36
Dal 1 luglio 1958 al 31 dicembre 1959	68	37
Dal 1 gennaio 1960 al 30 giugno 1961	68	38
Dal 1 luglio 1961 al 31 dicembre 1962	68	39
Dal 1 gennaio 1963 in poi	68	40

Misura della pensione

La pensione è determinata dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità anteriori al 1° gennaio 2004 e calcolata con il *metodo reddituale* di cui all'articolo 32 del Regolamento della Previdenza della CNPR, se l'iscritto può far valere anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 2004. La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 % della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (art. 50 del Regolamento di esecuzione della CNPR)⁹;

9. Se la media dei redditi è superiore a € 31.829, la percentuale del 2 % di cui al medesimo comma è ridotta:

- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità successive al 31 dicembre 2003 e calcolata secondo il *metodo contributivo* di cui all'articolo 33 del Regolamento della Previdenza della CNPR, se l'iscritto può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003 (art. 31 del Regolamento della Previdenza della CNPR). La quota di pensione è determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi (art. 33 del Regolamento di Previdenza della CNPR).

Prestazioni assistenziali

La Cassa eroga i seguenti trattamenti di assistenza:

- indennità di maternità;
- assegno per l'assistenza ai figli disabili gravi;
- sussidio a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
- prestito d'onore;
- borse di tirocinio formativo;
- assegni agli iscritti con figli minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza;

a) all'1,30 % per lo scaglione di reddito superiore a € 31.830 fino a € 50.027,

b) allo 0,65 % per lo scaglione di reddito superiore a € 50.028.

La misura massima della quota calcolata è fissata in € 82.000,00.

La quota così calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat (art. 50 del Regolamento di esecuzione).

- rimborsi spese per assistenza domiciliare;
- sostegno agli studi per gli orfani di iscritti;
- indennità per inabilità temporanee;
- interventi in caso di decesso.

QUADRO SINOTTICO

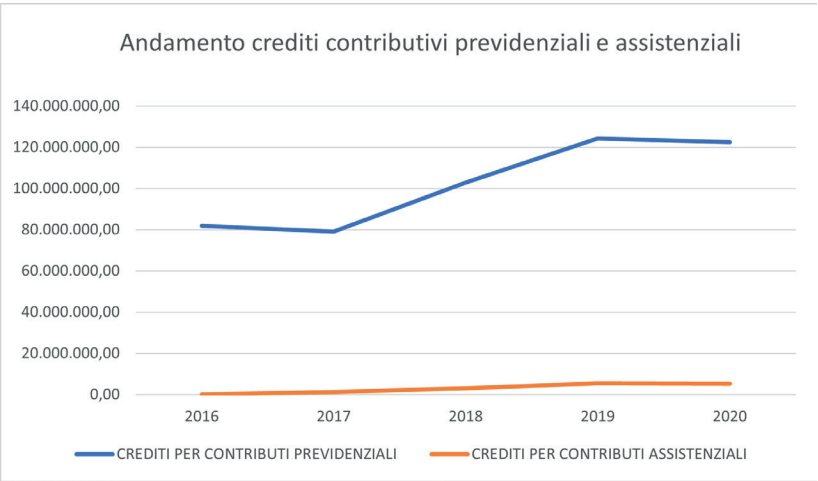
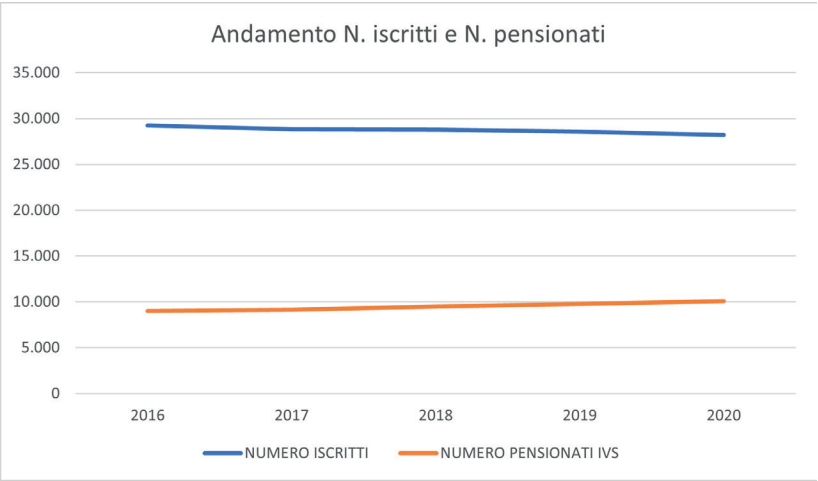
CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Base giuridica: decreto legislativo n. 509/1994 – associazione di diritto privato.

Iscritti: ragionieri commercialisti ed esperti contabili che esercitano la professione con carattere di continuità.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	28.198	10.096	122.482.258,94	5.311.402,53
2019	28.589	9.760	124.351.081,99	5.450.371,25
2018	28.776	9.511	102.932.951,32	3.022.750,24
2017	28.833	9.118	78.956.374,14	1.278.213,26
2016	29.238	8.987	81.865.987,41	0,00



Tecnostuttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	84	12	178.382,02 *	3.269.777,66
2019	-	-	178.481,54 *	3.398.535,26
2018	-	-	178.262,77 *	3.679.467,75
2017	-	-	-	3.426.937,01
2016	-	-	-	3.417.499,36

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per 1 Direttore Generale.

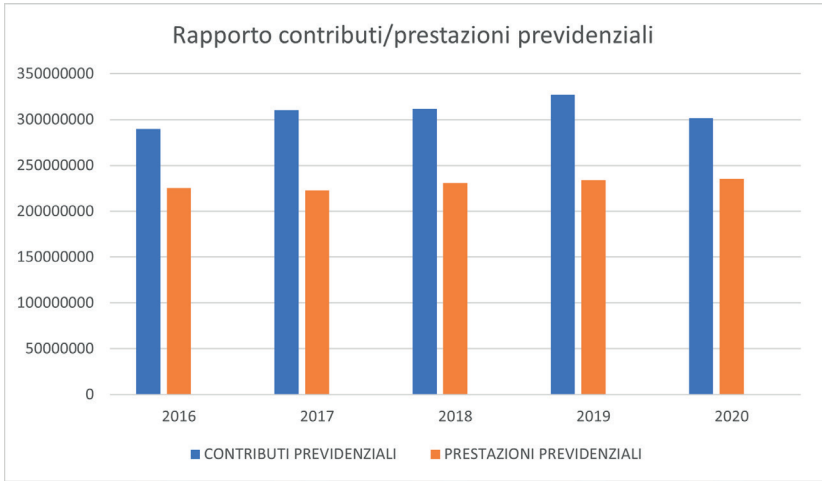
*** Da valutare

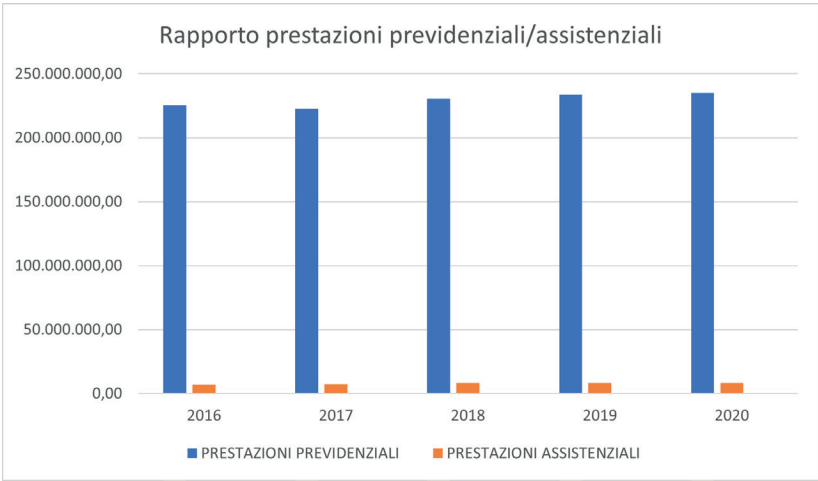
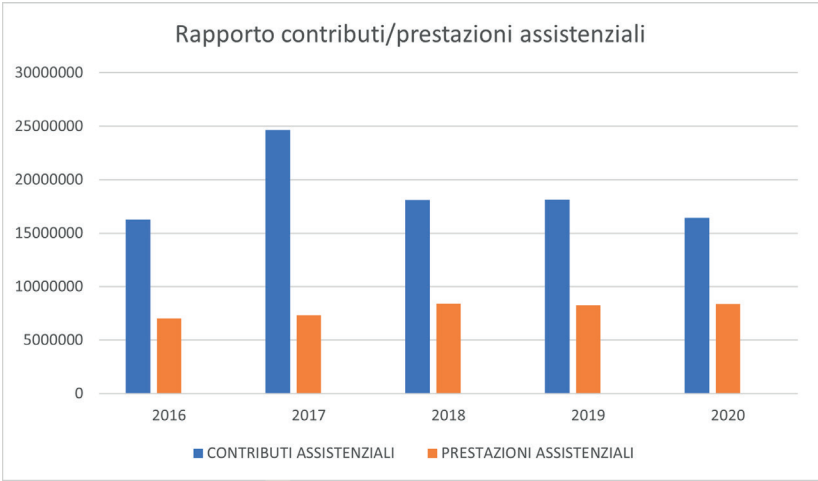
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	1 Presidente, 1 Vice Presi- dente, 9 Consiglieri	802.563,94	-	-
2019	1 Presidente, 1 Vice Presi- dente, 9 Consiglieri	778.593,09	-	-
2018	1 Presidente, 1 Vice Presi- dente, 14 Consiglieri	799.736,97	-	-

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	301.543.360,43	235.248.323,54	16.432.951,43	8.381.555,30
2019	327.109.259,23	233.952.645,54	18.121.147,50	8.273.343,11
2018	311.609.791,45	230.582.695,92	18.104.199,14	8.413.928,85
2017	310.251.950,75	222.916.987,86	24.639.318,07	7.334.706,08
2016	289.835.647,39	225.378.896,53	16.283.833,00	7.009.666,59

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa

- segnalare l'anomalia del regime fiscale degli Enti di previdenza, con particolare riferimento a quelli privati, ossia la **doppia tassazione** (attualmente sono tassati sia i redditi prodotti dal patrimonio investito, sia le prestazioni erogate. Compatibilmente con le esigenze del Bilancio dello Stato si potrebbe ipotizzare una riduzione progressiva dell'imposta sul capital gain per i valori mobiliari in funzione della durata del possesso dell'investimento);
- necessità di una **razionalizzazione dei controlli** degli enti di previdenza privati e la **necessità di raccogliere le varie normative, circolari, regolamenti che riguardano i controlli cui oggi sono sottoposti gli enti di previdenza privati in un testo unico** che disciplini in maniera organica e univoca i criteri per la gestione, il regime giuridico, i controlli, la vigilanza e poteri d'intervento, ecc.;
- **non più rinviabile la pubblicazione del decreto (emanando decreto)** che regolamenti in maniera chiara i criteri e le modalità di gestione degli investimenti mobiliari degli enti di previdenza privati. Tale bozza di decreto risale al 2015 e non è mai stato varato dai Ministeri vigilanti.
- **segnalare il tema** di particolare interesse che è quello **relativo all'adeguatezza delle future prestazioni**, in particolare per quei soggetti che hanno anzianità contributiva totale o quasi totale in regime contributivo. Mentre per la previdenza dei dipendenti pubblici e privati (AGO), si è cercato di intervenire attraverso l'istituto della previdenza complementare, i professionisti iscritti alle casse di previdenza attualmente non hanno una copertura integrativa prevista per Legge.

CNPADC

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (nel seguito CNPADC) è stata istituita con legge n. 100/63, come ente di diritto pubblico. È stata trasformata in un'associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (art. 1 dello Statuto di CNPADC).

La CNPADC è espressione nel sistema vigente di una forma di previdenza obbligatoria (primo pilastro). Tuttavia, la Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore dei Dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della costituzione di fondi speciali con bilanci separati e alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscano alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi conformi ai principi di cui al decreto legislativo n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2 comma 3 dello Statuto della CNPADC).

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, e quindi associati, in virtù delle disposizioni vigenti, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione (art. 5, comma 1 dello Statuto della CNPADC). Possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa i Dottori commercialisti iscritti agli Albi ed esercenti la professione che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale (art. comma 7 dello Statuto della CNPADC).

L'organizzazione interna

La governance

La governance della CNPADC è composta da *i)* l'Assemblea degli Associati; *ii)* l'Assemblea dei delegati; *iii)* il Consiglio di Amministrazione; *iv)* la Giunta esecutiva; *v)* il Presidente; *vi)* il Collegio dei sindaci. (art. 12 dello Statuto della CNPADC). L'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati è disciplinata dal Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. L'Assemblea dei Delegati, il cui numero complessivo non può superare le 150 unità, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta (art.14 dello Statuto della CNPADC). L'Assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni: *i)* indica i criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per quanto riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni; *ii)* approva il budget, le eventuali variazioni e il bilancio d'esercizio; *iii)* delibera sulle modificazioni ed integrazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione; *iv)* definisce i criteri per l'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione ai fini della iscrizione alla Cassa; *v)* adotta Regolamenti per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità ai fini delle prestazioni pensionistiche; *vi)* determina la tipologia e le categorie di destinatari delle attività assistenziali, predeterminandone la spesa nei limiti dei fondi disponibili; *vii)* elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio di amministrazione fra gli associati alla Cassa, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, di cui all'art.14 dello Statuto; *viii)* elegge, a scrutinio segreto, i componenti elettivi del Collegio dei Sindaci, fra gli associati alla Cassa, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, di cui all'art.14 dello Statuto; *ix)* determina i criteri per il riconoscimento del compenso, dei rimborsi spese, dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti degli altri

Organi della Cassa; x) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti o da altre fonti normative; xi) designa i soggetti ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 33.4; xii) delibera in merito agli esiti del controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo (art. 15 dello Statuto della CNPADC). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti all'atto della votazione. Per l'approvazione delle modificazioni o integrazioni dello Statuto e del Regolamento elettorale è comunque necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Nelle deliberazioni che li riguardano personalmente i Delegati non hanno diritto di voto. Non sono ammessi voti per delega. (art 16 dello Statuto della CNPADC).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 178 dipendenti di cui 6 dirigenti e 11 quadri.

Regime contributivo

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo, un contributo integrativo e l'indennità di maternità.

La contribuzione soggettiva è dovuta in percentuale variabile del reddito netto professionale in un intervallo compreso tra il 12% e il 100% (c.d. "aliquota di finanziamento"), mentre ai fini pensionistici la Cassa riconosce una percentuale maggiore sui montanti contributivi degli iscritti (c.d. "aliquota di computo" della pensione) in base alla seguente progressione:

Aliquota di finanziamento (contribuzione soggettiva)	Aliquota di computo	Differenza
12%	15%	+3%
13%	16,2%	+3,2%
14%	17,4%	+3,4%
15%	18,6%	+3,6%
16%	19,8%	+3,8%
Dal 17% al 100%	Dal 21% al 104%	+4%

La differenza viene riconosciuta in misura piena a coloro che sono in regime di determinazione della pensione totalmente contributivo mentre viene ridotto progressivamente al crescere del numero di anni maturati con il metodo di calcolo reddituale vigente fino al 2003 (art. 8 del Regolamento Unitario di CNPADC). Relativamente alla contribuzione integrativa, gli iscritti all’Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettiva riscossione (art. 9 del Regolamento Unitario di CNPADC). Il 25% della contribuzione integrativa viene considerata ai fini del calcolo della prestazione pensionistica. Anche tale percentuale viene riconosciuta in misura piena agli iscritti dal 2004 mentre viene progressivamente ridotta per coloro che hanno maturato anni di contribuzione ai quali è associato il metodo di calcolo reddituale.

Gli iscritti sono tenuti al versamento dell’indennità di maternità a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’importo del contributo di maternità è determinato annualmente ai sensi del decreto legislative del 26 marzo 2001, n. 151.

Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque anni di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo (art. 8 comma 5 del Regolamento Unitario CNPADC).

Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa dopo aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque anni di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo. (art. 8 comma 6 del Regolamento Unitario CNPADP).

Scadenze versamento contributi:

- contributo soggettivo minimo (pari a euro 2610,00 e rivalutato annualmente – art. 8 comma 4 del Regolamento Unitario): *31 maggio di ogni anno*;
- contributo integrativo minimo ed indennità di maternità: *31 ottobre di ogni anno*.

Le eccedenze del contributo soggettivo e del contributo integrativo vengono versate in una soluzione unica entro il *20 dicembre* dell'anno di comunicazione del reddito professionale netto e d il volume di affari IVA oppure in 2,3 o 4 rate con scadenza rispettivamente il *31 marzo, 30 giugno, 30 settembre* dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

La Cassa riconosce le seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensione unica contributiva;
- pensione di invalidità;
- supplemento di pensione;
- pensione di reversibilità;

- pensione indiretta.

Calcolo pensione di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1° gennaio 2004.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati alternativamente i seguenti requisiti:

- compimento del sessantottesimo anno di età, dopo almeno trentatré anni di anzianità contributiva;
- compimento del settantesimo anno di età, dopo almeno venticinque anni di anzianità contributiva.

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trentatré anni o venticinque anni di anzianità contributiva senza aver conseguito il diritto alla pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto la restituzione dei contributi ai sensi dell'art. 12 conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento, rispettivamente, del sessantottesimo e del settantesimo anno di età.

Misura della pensione

Ad esclusione della pensione di reversibilità, la misura delle pensioni è determinata secondo il seguente metodo di calcolo:

- i periodi di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2003 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata secondo il *criterio retributivo*. L'ammontare della quota annuale di pensione è pari per ogni anno di anzianità contributiva al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti al 1° gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25, la media è calcolata sui redditi riferiti a tale

minor periodo. Se la media dei redditi è superiore al limite di euro 61.500,00 rivalutato ai sensi dell'art. 27, la percentuale è ridotta allo 0,60% per la parte di media reddituale eccedente tale importo. Per gli anni di anzianità contributiva 2002 e 2003 i coefficienti del 2% e dello 0,60% sono ridotti rispettivamente a 1,75% e a 0,50% (art. 26 del Regolamento Unitario);

- i periodi di anzianità contributiva maturati dal 1° gennaio 2004 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata secondo il *criterio contributivo*. L'ammontare della quota di pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo¹⁰ individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica dell'iscritto al momento del pensionamento (art. 26 comma 9 del Regolamento Unitario).

Prestazioni assistenziali

La Cassa riconosce le seguenti erogazioni a titolo assistenziale:

- contributo a sostegno della maternità;
- contributo per interruzione di gravidanza;
- contributo complementare all'indennità di maternità;
- interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare;
- contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati;
- contributo per spese di assistenza domiciliare;
- contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti;
- contributo per spese di onoranze funebri;
- borse di studio;
- contributo per ogni orfano di dottore commercialista;

10. Per il metodo di calcolo del montante contributivo vedere articolo 26, comma 11 del Regolamento Unitario.

- contributo per l'attività professionale.

QUADRO SINOTTICO

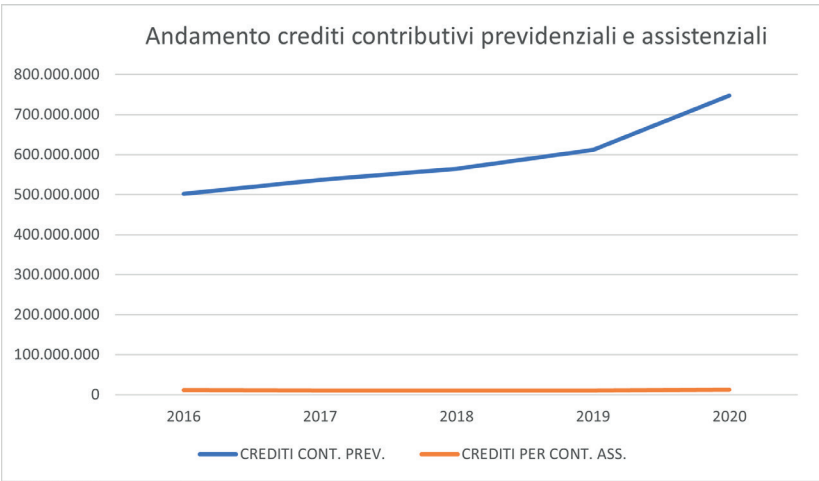
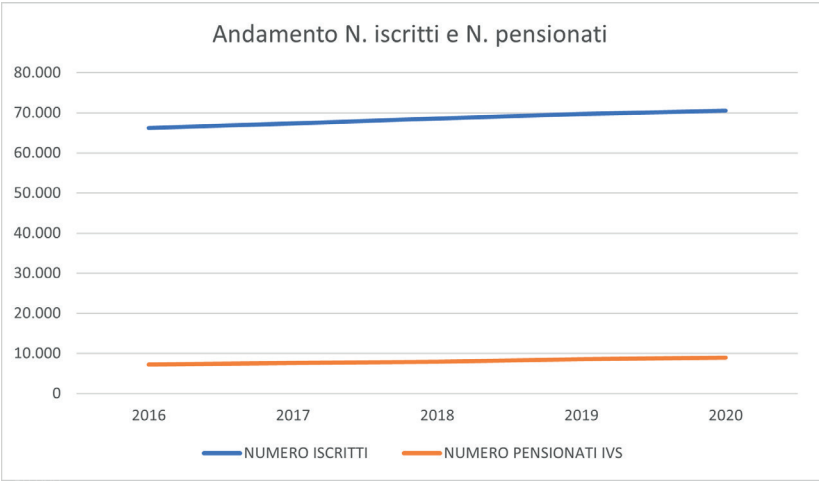
CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti

Base giuridica: decreto legislativo n. 509/1994 – associazione di diritto privato

Iscritti: Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.

Adempimento Contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	70.597	8988	747.250.502	12.875.133
2019	69.719	8536	612.299.816	10.559.116
2018	68.552	7972	564.525.935	10.423.710
2017	67.365	7654	536.303.708	10.565.583
2016	66.260	7251	501.647.212	11.149.524



Tecnostuttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	178	20	1.057.559 *	9.903.225
2019	-		968.109 *	9.058.534
2018	-		798.626 **	8.709.893
2017	-		-	8.896.018
2016	-		-	8.209.921

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per n. 6 dirigenti

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per n. 5 dirigenti.

*** Da valutare

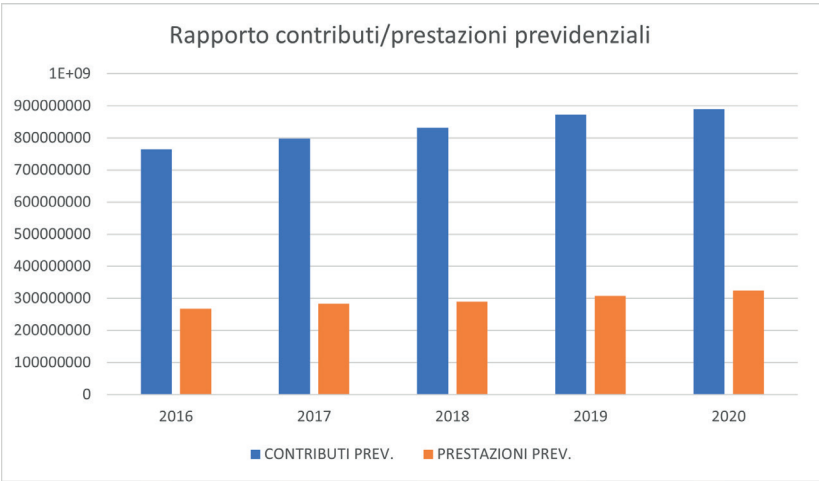
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vicepresidente, 7 Consiglieri *	724.617,55	-	-
2019	Presidente, Vice Presidente, 7 Consiglieri	721.301,28	-	-
2018	Presidente, Vice Presidente, 7 Consiglieri	701.886,42	-	-

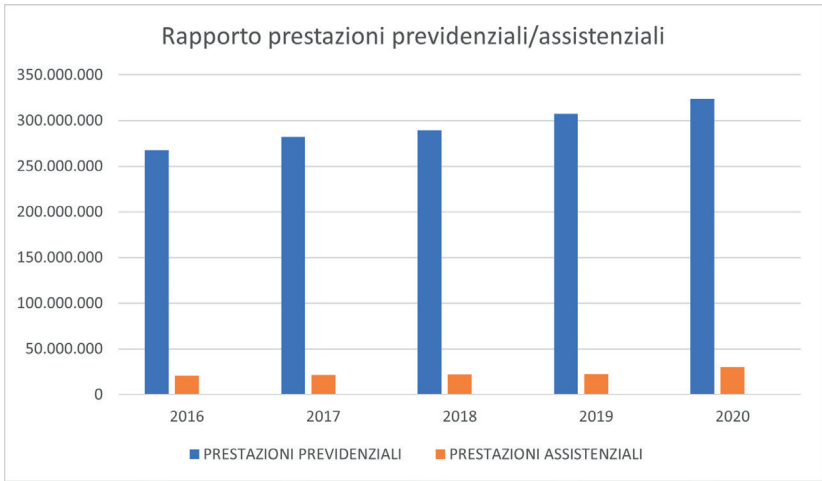
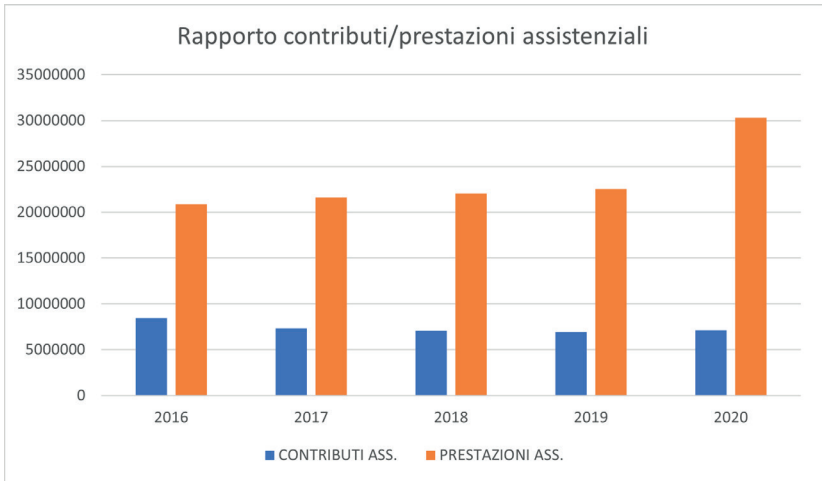
*Per l'anno 2020, in data 10/12/2020 Il Presidente, il Vice Presidente e 3 Consiglieri sono stati sostituiti da un nuovo Presidente, un nuovo Vice Presidente e 3 nuovi Consiglieri.

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	890.078.741	323.641.021	7.096.640	30.318.616
2019	872.839.031	307.306.420	6.950.180	22.518.519
2018	831.910.140	289.528.482	7.050.340	22.067.953
2017	798.118.300	282.327.037	7.355.039	21.615.072
2016	764.321.949	267.791.386	8.467.318	20.866.207

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa

- Necessità di avere un **sistema di regole coerenti con la natura giuridica privata delle Casse di previdenza dei liberi professionisti** basate sui principi sanciti dal D.Lgs. 509/94 (e da ultimo ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 7/2017) che, nello svolgimento della loro attività costituzionale, prevedono **un'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile** a fronte dell'impegno degli Enti a non beneficiare di finanziamenti pubblici;
- **Razionalizzazione del sistema dei controlli** con cui viene esercitata la **vigilanza** sulle Casse;
- **Promozione di azioni tese a favorire** il finanziamento di un sistema di **welfare sempre più efficace** nel sostenere gli associati durante l'intero percorso professionale, **in un'ottica di equità intra e intergenerazionale**.
- Necessità di una **revisione del sistema di tassazione operato sugli enti in esame** (con passaggio da una tassazione modello ETT ad una tassazione modello EET).

ENPAPI

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (di seguito ENPAPI), istituito come fondazione di diritto privato, è costituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme contenute nel suddetto decreto, dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dalle norme contenute nel Codice civile in tema di Fondazioni (art. 1 dello Statuto di ENPAPI).

L'Ente attua la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, con le modalità previste dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dai Ministeri vigilanti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. ENPAPI garantisce ai propri iscritti la tutela assistenziale e può prevedere ulteriori forme di assistenza in favore della categoria professionale con gestioni separate. L'Ente provvede ad assicurare la tutela previdenziale complementare istituendo, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, forme pensionistiche complementari, ovvero aderendo a quelle già esistenti (art. 3 dello Statuto di ENPAPI).

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitano, in via esclusiva, attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria. Sono, altresì, obbligatoriamente iscritti all'Ente anche tutti i Professionisti iscritti agli Albi che esercitano in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, comunque denominata. L'obbligo di iscrizione sussiste in ogni caso anche laddove l'attività libero

– professionale sia svolta contestualmente a quella subordinata, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, a tempo parziale, ovvero a tempo pieno (art. 4 dello Statuto di ENPAPI). Gli infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che svolgano l'attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata a cui si applica la disciplina contenuta nel Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI.

L'organizzazione interna

La governance

Sono Organi dell'Ente: *i)* il Consiglio di Indirizzo Generale; *ii)* il Consiglio di Amministrazione; *iii)* il Presidente; *iv)* il Collegio dei Sindaci (art. 5 dello statuto di ENPAPI).

Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni: *i)* definisce le linee generali e gli obiettivi della categoria in tema di previdenza nonché i criteri generali di investimento e disinvestimento delle risorse; *ii)* nomina il Collegio dei Sindaci; *iii)* delibera sulle modificazioni ed integrazioni del presente Statuto e del Regolamento di Previdenza e sull'adozione, modificazione ed integrazione di ogni altro Regolamento; *iv)* approva il Bilancio tecnico; approva il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo dell'Ente rispettivamente entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno; *v)* approva le eventuali variazioni del Bilancio preventivo; *vi)* approva le variazioni della misura delle contribuzioni da parte degli iscritti; *vi)* esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione; *vii)* designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n.509, la revisione contabile e la certificazione dei Bilanci, determinandone i compensi; *viii)* de-

libera, con decisione motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai Bilanci preventivi, ai Bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n.509; *ix*) determina la misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per il Presidente nonché per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci; *x*) delibera la nomina di Commissioni per specifiche attribuzioni e la costituzione di organismi consultivi e di studio, determinando rimborsi ed indennità dei soggetti chiamati a parteciparvi, che saranno convocati normalmente presso la sede dell'Ente, salvo che si ritenga di convocarle altrove, purché in Italia (art. 8 dello Statuto di ENPAPI).

Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, a scrutinio palese; si ricorre allo scrutinio segreto qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone (art. 8 dello Statuto di ENPAPI).

La tecnostruttura

La tecnostruttura di ENPAPI si compone di 45 dipendenti di cui 5 dirigenti, 4 quadri e 1 collaboratore non legato da rapporto di lavoro subordinato.

Regime contributivo

La contribuzione dovuta dagli Iscritti all'Ente è rappresentata, annualmente, da tre diverse tipologie di contributo:

- il contributo soggettivo, destinato alla formazione del montante contributivo individuale che rappresenta la base di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dall'Ente. Tale contributo è pari al 16% del reddito netto professionale, con facoltà per l'Assicurato di optare per l'applicazione di un'aliquota superiore, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale. È previsto il versamento di un contributo minimo, frazionabile in base ai mesi di iscrizione e soggetto ad

un abbattimento del 50% o anche all'esonero in presenza di particolari condizioni disciplinate dal Regolamento di Previdenza. Il contributo minimo è determinato come segue: a) euro 760,00, a partire dal primo gennaio 2012; b) Euro 970,00, a partire dal primo gennaio 2013; c) Euro 1.180,00, a partire dal primo gennaio 2014; d) Euro 1.390,00, a partire dal primo gennaio 2015; e) Euro 1.600,00, a partire dal primo gennaio 2016. L'importo del contributo minimo, oltre quello di euro 1.600,00, potrà essere annualmente rivalutato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT (art. 4 del Regolamento di Previdenza dell'ENPAPI);

- il contributo integrativo, destinato in parte all'incremento del montante contributivo individuale ed in parte alle spese di gestione ed alla solidarietà, è rappresentato da una maggiorazione del 4% da applicarsi su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito da libera professione infermieristica; il contributo minimo è pari a euro 150,00. Detto importo potrà essere annualmente rivalutato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 4, comma 6 (art. 5 del regolamento di Previdenza dell'ENPAPI);
- il contributo di maternità, il cui importo è determinato annualmente, è finalizzato all'erogazione dell'indennità di maternità agli iscritti di sesso femminile, nella misura, termini e modalità previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Scadenza versamento contributi

Per il versamento degli acconti sono predisposte 4 rate da versare entro il 10 del mese di *febbraio, aprile, giugno ed agosto*. L'ammontare di ciascuna delle prime 4 rate è ottenuto sommando:

- il 25% del contributo soggettivo minimo
- il 25% del contributo integrativo minimo

– il 25% del contributo di maternità

Le scadenze bimestrali delle 4 rate in acconto sono puramente indicative e non sono soggette a sanzioni, *l'unico termine ultimo per il versamento della contribuzione relativa all'anno precedente e sanzionabile è quello del 10 dicembre.*

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'Ente provvede ad erogare in favore dei propri iscritti, le seguenti prestazioni:

- la pensione di vecchiaia;
- l'assegno di invalidità;
- la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta (art. 22 del regolamento di Previdenza dell'ENPAPI).

Calcolo pensione di vecchiaia

Requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall'iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

Il predetto limite di età è fissato al compimento del cinquanta-settesimo anno quando l'iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (art. 23 del Regolamento di Previdenza).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Il montante con-

tributivo individuale è costituito dall'insieme dei contributi soggetti versati, annualmente rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad un tasso di capitalizzazione calcolato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale (art. 24 del Regolamento di Previdenza).

Prestazioni assistenziali

Nei limiti dello stanziamento annuale e delle eventuali variazioni dello stesso, possono essere erogate le seguenti prestazioni assistenziali:

- intervento in caso di stato di bisogno;
- intervento straordinario in caso di calamità naturali;
- indennità di malattia;
- contributo per spese funebri;
- trattamento economico speciale;
- borse di studio;
- contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per avvio ed esercizio dell'attività libero professionale;
- contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per l'acquisto e la ristrutturazione della prima abitazione;
- sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti;
- sussidio per l'impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche;
- concorso alle spese per assistenza domiciliare infermieristica;
- contributo a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo;
- sussidi per asili nido;
- contributo a copertura delle spese sostenute per vacanze studio, campi scuola, soggiorni sportivi o culturali (art. 3 Regolamento Generale per l'Erogazione delle Prestazioni di Assi-

stenza)¹¹.

11. ENPAPI ha previsto nel primo Bando di Assistenza 2022 i seguenti interventi assistenziali:

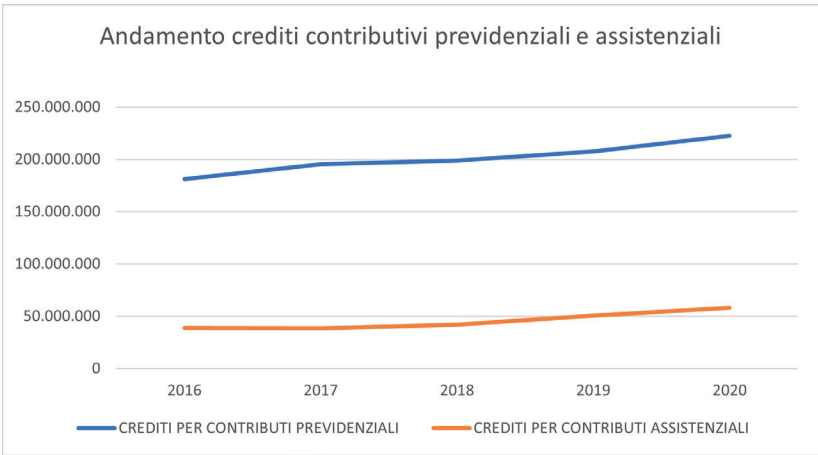
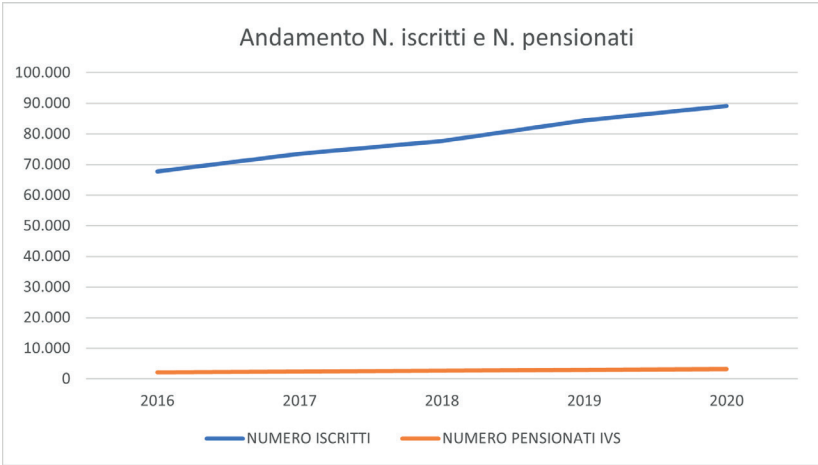
1. Intervento in caso di stato di bisogno
2. Intervento straordinario in caso di calamità naturali
3. Indennità di malattia
4. Contributo per spese funebri
5. Trattamento economico speciale
6. Sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti
7. Sussidio per protesi terapeutiche
8. Sussidio per asili nido
9. Contributo a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo
10. Borse di studio.

QUADRO SINOTTICO
ENPAPI - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della
Professione Infermieristica

Base giuridica: decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996 e decreto legislativo n. 509/1994 – fondazione di diritto privato.
Iscritti: Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ovvero sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	89.137	3.201	222.457.547	58.083.732
2019	84.415	2.948	207.607.679	50.464.862
2018	77.638	2.608	198.696.254	42.062.770
2017	73.569	2.359	195.455.722	38.512.745
2016	67.742	2.107	181.072.423	38.577.180



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	45	2	532.399 *	566.451
2019	-	-	535 131 *	482.014
2018	-	-	571.707 **	351.015
2017	-	-		695.482
2016	-	-		368.904

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e 4 dirigenti.

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e 3 dirigenti.

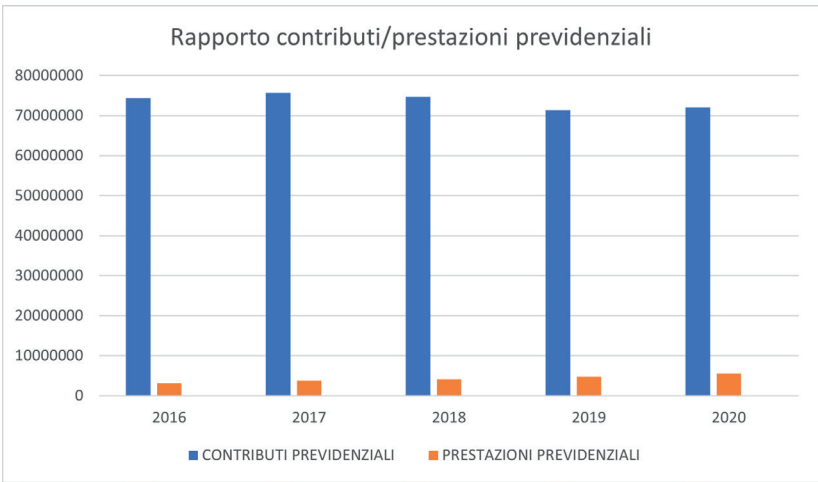
*** Da valutare

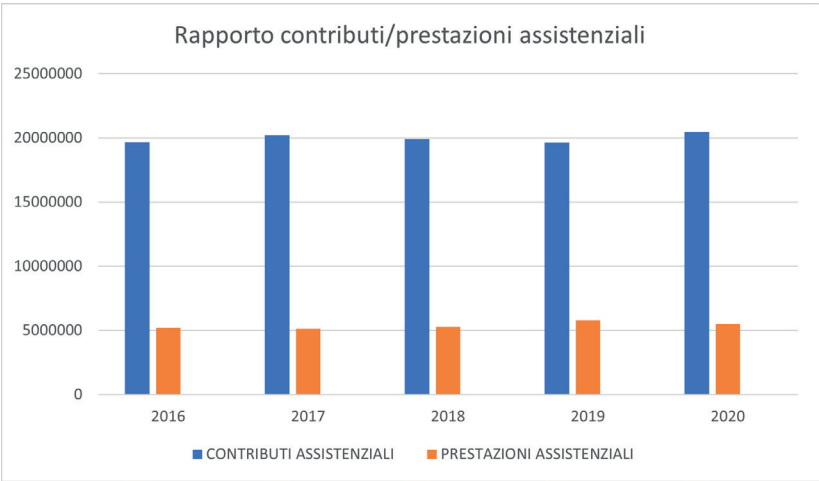
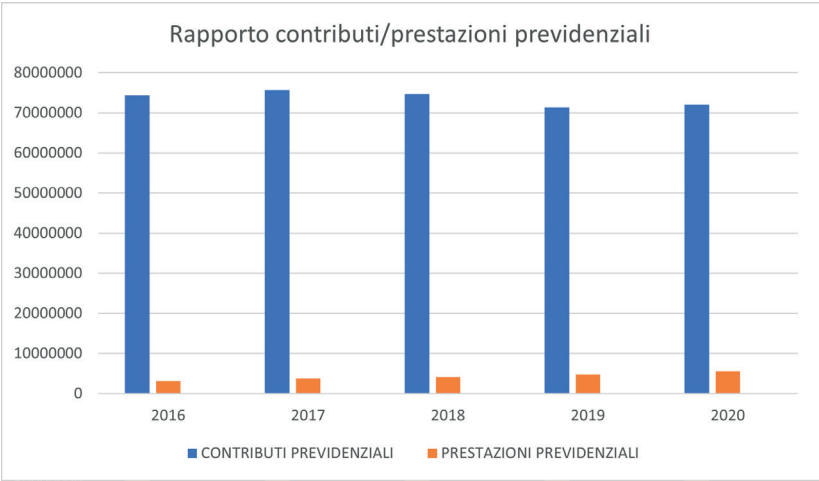
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operati- vità dell'Ente
2020	1 Commissario straordi- nario, 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 3 Consiglieri	243.415		
2019	1 Commissario straordi- nario, 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 3 Consiglieri	169.858		
2018	1 Presidente, 1 Vice Presi- dente e 3 Consiglieri	430.376		

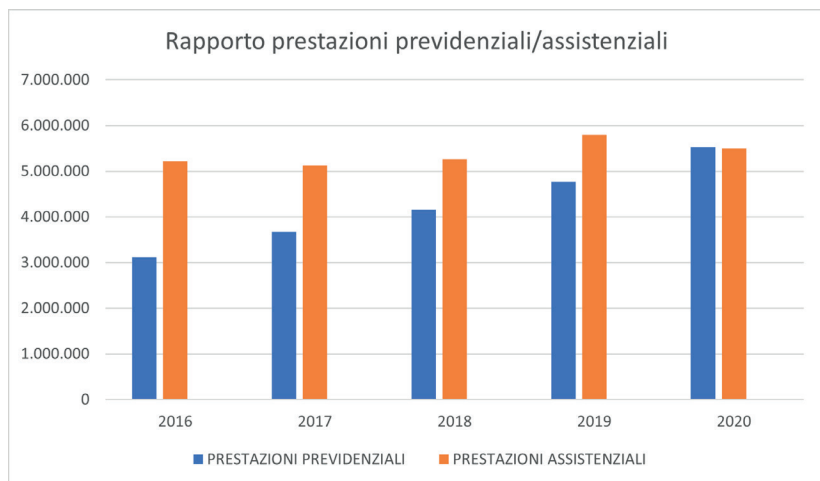
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	72.062.302	5.523.272	20.459.332	5.501.626
2019	71.350.170	4.768.378	19.649.293	5.795.957
2018	74.651.318	4.160.962	19.935.273	5.262.675
2017	75.663.069	3.668.330	20.227.542	5.128.127
2016	74.313.120	3.122.507	19.658.608	5.220.581

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,







Temi segnalati dalla cassa

- **Adeguatezza delle prestazioni connesse al metodo contributivo di calcolo delle prestazioni previdenziali** anche previa introduzione di una **pensione di cittadinanza di base** (La professione infermieristica, rispetto ad altre libere professioni, raccoglie il risparmio previdenziale da una categoria caratterizzata da livelli reddituali mediobassi, con la conseguenza che quando i professionisti assicurati giungeranno al momento del pensionamento, molti di essi si troveranno con una rendita da pensione insoddisfacente ed insufficiente. In merito alle soluzioni da proporre si potrebbe sia valutare l'introduzione di una "pensione di base" pubblica (modello pensione di cittadinanza) finanziata tramite la fiscalità generale, ovvero tramite un più innovativo modello di sistema di voucher da erogare anche a mezzo moneta complementare di natura elettronica);
- **Attribuzione di titolo esecutivo all'avviso di addebito an-**

che per le Casse di previdenza dei liberi professionisti;

- **Eliminazione della doppia imposizione fiscale** sui rendimenti generati dalle attività di investimento;
- **Salvaguardia dell'autonomia degli Enti;**
- **Transizioni del sistema previdenziale verso una visione circolare di sostegno**
- **all'intera carriera lavorativa** del professionista a supporto della sostenibilità ed adeguatezza delle prestazioni;
- **Adeguamento della fiscalità** del sistema previdenziale privato **agli standard degli altri enti previdenziali europei**, anche attraverso fiscalità di scopo;
- **Semplificazione e razionalizzazione del sistema dei controlli;**
- **Riconoscimento del ruolo di interlocuzione** del mondo delle Casse di Previdenza privata e **dell'associazione Adepp** che le rappresenta con le Istituzioni;
- Sul concetto di nostra attività "pubblica": non è pubblica la attività, ma è pubblico
- (o meglio di interesse generale) il fine perseguito. Da qui **armonizzazione alla natura degli Enti e non applicazione pedissequa delle norme pubblicistiche.**

INARCASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (di seguito INARCASSA) è stata istituita con legge n. 179 del 4 marzo del 1958 come ente di diritto pubblico. È stata trasformata in un'associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come individuati dalla Legge, dallo Statuto e dai propri Regolamenti in materia di previdenza e di assistenza tempo per tempo vigenti (art. 3 dello Statuto di INARCASSA). Secondo l'art. 4 dello Statuto INARCASSA può anche promuovere e gestire attività integrative, con l'osservanza delle norme di settore ad esse relative, utilizzando fondi speciali costituiti da apposite contribuzioni, obbligatorie soltanto per gli aderenti.

L'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. Ai fini dell'iscrizione ad INARCASSA il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; c) in possesso di partita I.V.A. (art. 7 del-

lo Statuto di INARCASSA).

L'organizzazione interna

La governance

Gli organi di INARCASSA sono: *i)* le Assemblee provinciali degli Iscritti; *ii)* il Comitato Nazionale dei Delegati; *iii)* il Consiglio di Amministrazione; *iv)* il Presidente; *v)* la Giunta Esecutiva; *vi)* il Collegio dei Sindaci (art. 8 dello Statuto di INARCASSA).

Il Comitato Nazionale dei Delegati ha le seguenti funzioni: *i)* stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di INARCASSA; *ii)* deliberare le modificazioni e le integrazioni allo Statuto e ai Regolamenti; *iii)* determinare la misura degli emolumenti del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Sindaci, del Comitato di Coordinamento e dei Comitati Interni; *iv)* deliberare sulle variazioni della misura delle contribuzioni; *v)* eleggere, tra i suoi componenti in carica, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci di sua competenza e del Comitato di Coordinamento; *vi)* approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo di INARCASSA; *vii)* nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la società cui affidare la revisione contabile e la certificazione di cui all'art. 2, terzo comma del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509; *viii)* deliberare, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509; *ix)* esprimere parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione; *x)* esercitare tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altre fonti normative in materia; *xi)* deliberare la nomina del Collegio dei Sindaci; *xii)* deliberare, fermi restando i poteri attribuiti ai Ministeri vigilanti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994,

la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione laddove lo stesso abbia agito in violazione degli indirizzi e dei doveri contenuti nelle deliberazioni del Comitato Nazionale dei Delegati e/o delle proprie attribuzioni di cui al presente Statuto. Per addivenire a detta revoca occorre che venga presentata la richiesta di inserimento della stessa all'ordine del giorno, sottoscritta da almeno il 50% dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati in rappresentanza di almeno il 50% degli iscritti ad INARCASSA. La deliberazione di revoca deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati in rappresentanza dei 2/3 degli iscritti ad INARCASSA. L'approvazione della deliberazione comporta la decadenza immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione e l'elezione del nuovo Consiglio nella stessa riunione del Comitato Nazionale dei Delegati (art. 11 dello Statuto di INARCASSA).

Per modificare o integrare lo Statuto è comunque necessaria la presenza di almeno la metà dei Delegati, rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati ad INARCASSA. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, secondo le modalità stabilite al comma 6 dell'articolo 10 dello Statuto.

La tecnostruttura

La tecnostruttura di INARCASSA si compone di 219 dipendenti con contratto di lavoro subordinato di cui 11 dirigenti e 9 quadri.

Regime contributivo

I contributi obbligatori di Inarcassa, dovuti dai quasi 230.000 iscritti, si distinguono in:

- soggettivi, nella misura del 14,5% del reddito professionale dichiarato dall'associato fino ad un massimo di 124.350 euro, oltre il quale non vengono versati contributi. Il contributo minimo è pari a 2.340 euro, corrispondente ad un reddito di

16.138 euro (art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA);

- integrativi, nella misura del 4% del fatturato, a carico del committente della prestazione professionale. Il contributo minimo è pari a 695 euro, corrispondente a un volume d'affari minimo pari a 17.375 euro (art. 5 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA);
- maternità e paternità, contributo dovuto in cifra fissa e pari a 39 euro nel 2019 (art. 6 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA).

I montanti contributivi individuali sono costituiti dai contributi soggettivi versati più una quota dei contributi integrativi.

La politica contributiva prevede inoltre la possibilità di versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quelli obbligatori per incrementare il montante e dunque l'importo della pensione. L'aliquota modulare è compresa tra l'1% e l'8,5% del reddito professionale, sempre fino al tetto massimo di 124.350 euro. È previsto un contributo minimo di 200 euro (art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA).

Agevolazioni in relazione ai contributi soggettivi e integrativi, con la finalità di favorire i giovani nell'avvio dell'attività professionale e gli iscritti in "difficoltà economica":

- iscritti di età inferiore a 35 anni con reddito professionale fino a 46.800 euro, è prevista la riduzione a 1/3 dei contributi minimi soggettivi e di quelli integrativi, la riduzione del 50% dell'aliquota del contributo soggettivo. Tali agevolazioni contributive si applicano ai 5 anni solari che decorrono dalla data di prima iscrizione;
- iscritti di età inferiore a 35 anni con reddito professionale fino a 46.800 euro, è prevista la riduzione a 1/3 dei contributi minimi soggettivi e di quelli integrativi, la riduzione del 50% dell'aliquota del contributo soggettivo. Tali agevolazioni

contributive si applicano ai 5 anni solari che decorrono dalla data di prima iscrizione (art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA).

Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA (art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA).

Scadenze versamento contributi *per l'anno corrente*:

- prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso: *30 giugno*;
- seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso: *30 settembre*;
- importo a conguaglio contributivo (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale contributo facoltativo: *31 dicembre*.

Per tutti gli iscritti è, infine, prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti (6 rate per il contributo minimo soggettivo e integrativo, senza applicazione di interessi dilatori; 3 rate per il conguaglio del contributo soggettivo e integrativo, ad un tasso di interesse dell'1,5%).

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia unificata;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità ed invalidità;
- pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- pensione contributiva.

Calcolo pensione di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA (art. 17 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA).

Misura della pensione

Il metodo di calcolo della pensione di vecchiaia unificata è il contributivo pro rata (art. 26 del Regolamento Generale di Previdenza). Tale metodo di calcolo si applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito.

La pensione di vecchiaia unificata è costituita da due quote: una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo pro-rata retributivo¹²(gli anni dal 2009 al 2012 possono essere oggetto di calcolo contributivo se il reddito e il volume di affari sono inferiori ad una soglia di riferimento). Per gli iscritti che presentano una media reddituale pensionabile inferiore al valore della pensione minima (nel 2022 pari a euro 11.206,00) è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contri-

12. Quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, così composta:

Quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con le seguenti precisazioni:

la media reddituale pensionabile è basata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati rivalutati (il reddito relativo all'anno fiscale 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quattro;

riduzione della quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3), determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria.

Quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.

butivo se più favorevole;
una contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013¹³.

Prestazioni assistenziali

Al compito istituzionale della previdenza, Inarcassa affianca un'importante attività di assistenza mirata alla sicurezza sociale degli associati e allo sviluppo della professione. Essa si concretizza in servizi per gli iscritti fruibili dal momento stesso dell'iscrizione o che richiedono un'anzianità minima di appena due o tre anni.

- Inarcassa garantisce:
- indennità di maternità;
- indennità di paternità;
- indennità per inabilità temporanea, erogata ai professionisti iscritti al verificarsi di un effettivo ed accertato stato tempo-

13. Quota contributiva per le anzianità maturate a partire dal 1/1/2013.

La quota contributiva di pensione tiene conto dell'ammontare dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento.

Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi:

il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile;

il coefficiente di trasformazione legato alla età alla data di maturazione del diritto a pensione.

Il montante individuale è formato da:

contributo soggettivo;

contributo facoltativo;

parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell'anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012;

contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive;

il montante contributivo derivante da procedimenti di ricongiunzione da altro Ente;

la contribuzione versata a titolo di onere di riscatto contributivo.

Il montante contributivo è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo dell'1,5%.

ranee di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale;

- mutui fondiari edilizi a tassi agevolati , tramite Banca Popolare di Sondrio;
- sussidi per particolari casi di disagio economico e sussidi per figli con disabilità;
- una polizza sanitaria "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi", gratuita per tutti gli associati ed attivata automaticamente al momento dell'iscrizione;
- prestiti d'onore senza interessi per le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare e per i giovani iscritti a Inarcassa fino al compimento dei 35 anni di età, anche riuniti in studi associati, società di professionisti e società tra professionisti (gli interessi dovuti sono a totale carico di Inarcassa);
- Finanziamenti agevolati in conto interessi, a carico di Inarcassa del 3%, per gli iscritti, anche riuniti in studi associati, società di professionisti e società tra professionisti, con almeno due anni consecutivi di iscrizione alla data della domanda;
- cessione del quinto per pensionandi e pensionati : finanziamento a copertura di debiti contributivi, fino a 120 rate mensili.

contributi per danni subiti in caso di Calamità naturali , riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, secondo apposito Regolamento dell'Associazione.

Sono inoltre a disposizione alcune convenzioni, con partner selezionati da Inarcassa, che permettono agli iscritti di ottenere vantaggiose condizioni commerciali nel rispetto della specificità della categoria.

QUADRO SINOTTICO

INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

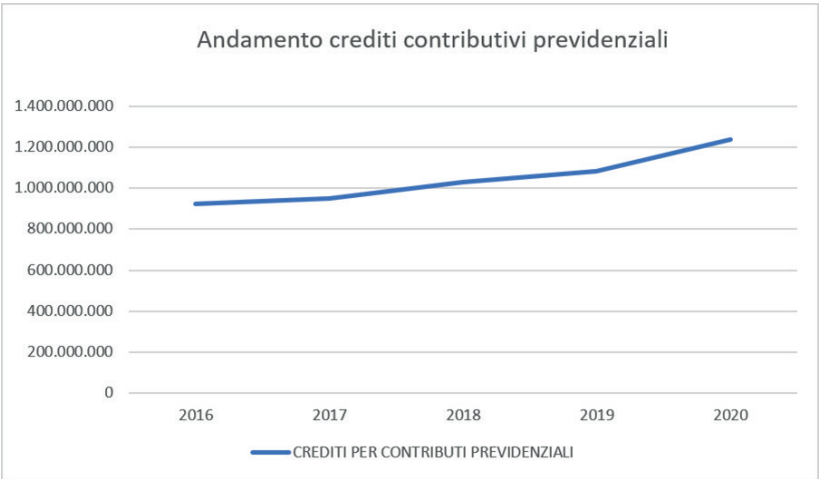
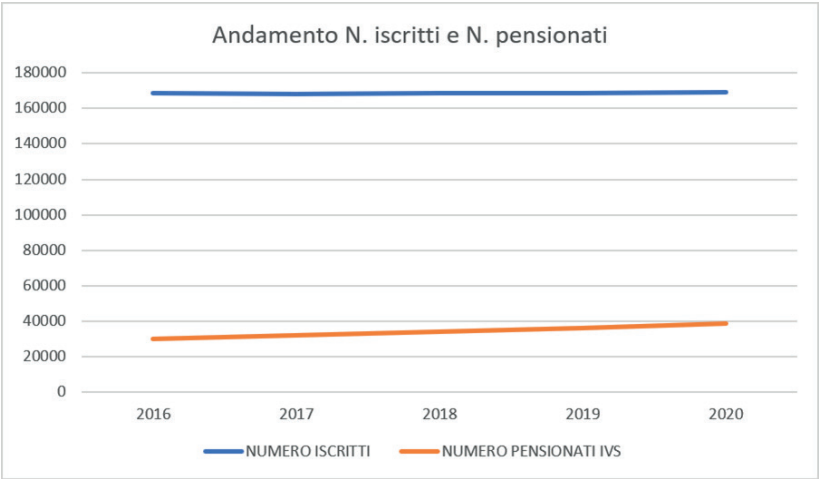
Base giuridica: decreto legislativo n. 509/1994 – associazione di diritto privato.

Iscritti: ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	168981	38714	1.238.221.337	-
2019	168501	36269	1.080.559.009	-
2018	168851	34192	1.030.979.906	-
2017	168109	31885	952.142.071	-
2016	168402	29902	924.664.918	-

* La contribuzione da parte degli iscritti non ha destinazione specifica e finanzia indistintamente previdenza ed assistenza; per questa ragione non si è dato luogo alla compilazione della tabella 11. Fanno eccezione i contributi di maternità/paternità che rappresentano una gestione specifica ispirata al principio del pareggio.



Tecnostuttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	219	12	1.564.245 *	1.087.832 €
2019	-	-	1.427.763 **	1.087.832 €
2018	-	-	1.352.312 ***	1.087.832 €
2017	-	-	-	1.087.832 €
2016	-	-	-	1.087.832 €

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per il Direttore generale dell'anno corrente, per il Direttore generale dell'anno precedente e per 10 dirigenti.

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per il Direttore generale dell'anno corrente, per il Direttore generale dell'anno precedente e per 9 dirigenti.

*** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per il Direttore generale dell'anno precedente e per 9 dirigenti.

**** Da valutare

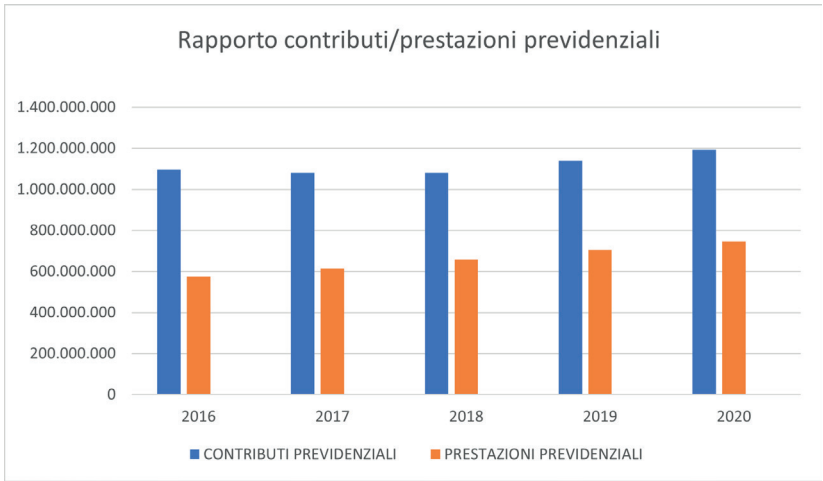
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	1 Presidente, 2 Vice Presi- denti, 14 Consiglieri	781.193	-	-
2019	1 Presidente, 1 Vice Presi- dente, 9 Consiglieri	756.605	-	-
2018	1 Presidente, 1 Vice Presi- dente, 9 Consiglieri	770.539	-	-

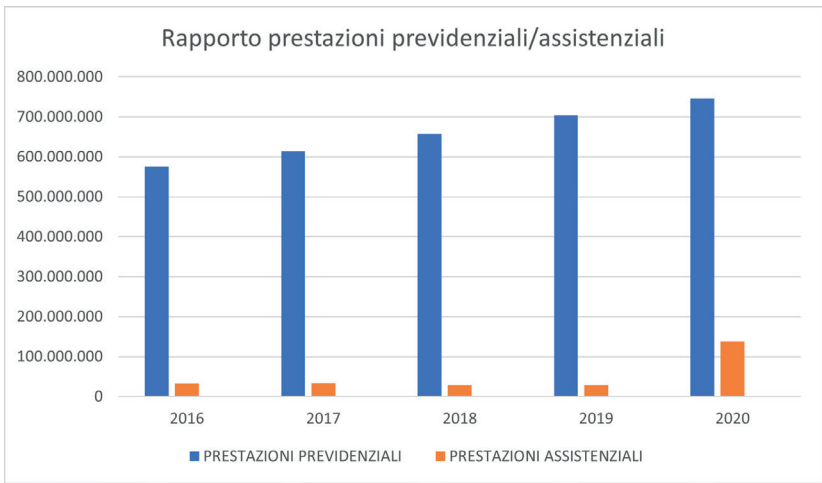
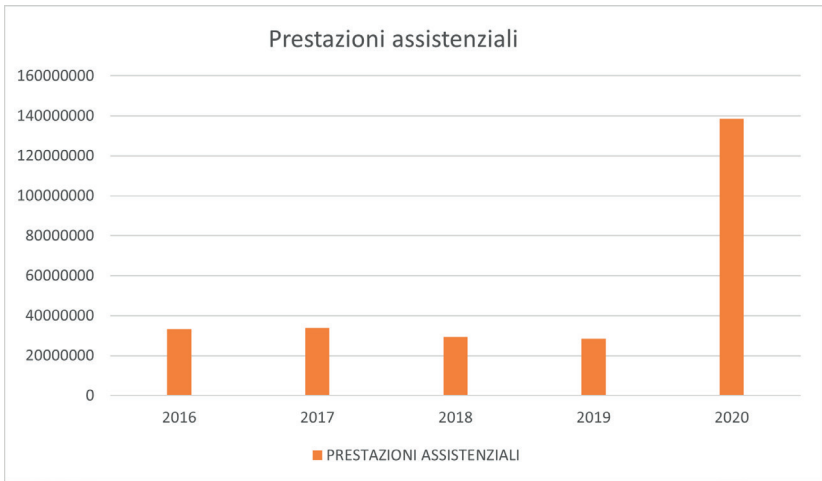
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	1.192.852.921	746.627.289	-	138.496.679
2019	1.138.351.224	704.161.323	-	28.595.023
2018	1.080.626.411	657.499.756	-	29.252.236
2017	1.079.765.463	613.444.218	-	33.835.918
2016	1.095.956.107	576.119.690	-	33.239.477

*La contribuzione da parte degli iscritti non ha destinazione specifica e finanziaria indistintamente previdenza ed assistenza; per questa ragione non si è dato luogo alla compilazione della tabella 11. Fanno eccezione i contributi di maternità/paternità che rappresentano una gestione specifica ispirata al principio del pareggio.

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa

- Le aree strategiche, sulle quali Inarcassa intende far convergere la *mission* del management e dell'intera Struttura organizzativa nei prossimi anni, sono le seguenti:
- *Governance*, nella quale sono rappresentate tutte le iniziative afferenti lo sviluppo delle risorse umane, i processi e la digitalizzazione, nonché la gestione del credito e lo sviluppo della *Governance*.
- Adeguatezza/equità/sostenibilità, temi centrali del prossimo quinquennio e che vedranno l'impegno costante degli amministratori nello studio di misure per migliorare e sostenere l'adeguatezza delle prestazioni, nonché nella costruzione di modelli socio-economici attuabili, basati sul dovere delle generazioni presenti di garantire pari opportunità a quelle future.
- Tutela sociale/sostegno al reddito e alla famiglia, un sistema di welfare integrato, ancor più importante in un momento storico nel quale le economie nazionali stanno subendo gli effetti dirompenti connessi alla crisi sanitaria e la professione vedrà, inevitabilmente, arrestarsi il percorso di lenta ripresa avviato dopo il crollo legato alla crisi economica.
- Tutela dell'ambiente, un tema tra i più sentiti del nostro tempo, e non a caso richiamato all'interno delle leve recentemente indicate per la ripresa del Paese. In questo senso sarà necessario proseguire nel percorso di adozione e promozione di politiche e programmi per l'utilizzo di energie ecosostenibili e di sviluppo di un modello di Cassa a basso impatto ambientale, affiancando alle iniziative di finanza sostenibile quelle finalizzate a rendere l'Associazione una realtà "green" a 360°.
- Comunicazione, uno snodo dei rapporti con gli Associati, costituisce lo strumento complementare che dovrà essere affiancato ad ogni azione posta in essere in modo da divulgarne i contenuti nel modo più efficace possibile. La Comuni-

cazione rappresenta la «punta dell'iceberg» delle precedenti aree strategiche e di tutto il lavoro svolto da Comitato Nazionale Delegati, Consiglio di Amministrazione e Struttura Organizzativa, ovvero come l'Istituzione appare all'esterno, dialoga con l'esterno ed è percepita sul «mercato».

ONAOISI

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (di seguito ONAOISI) fu istituita con legge 7 luglio 1901, n.306. Nel 1995, in base al decreto legislativo n.509/1994, l'ONAOISI si trasforma da ente pubblico in fondazione privata.

L'attività della Fondazione ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, siano essi figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti (di seguito denominati orfani), di medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, contribuenti obbligatori o volontari per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte. La Fondazione eroga le suddette prestazioni anche in favore di figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto. Inoltre, nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con apposito regolamento, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi menzionati, la Fondazione può erogare prestazioni: a) ai figli del contribuente vivente che si trovi in situazioni di grave e documentata difficoltà economica; b) ai figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario; c) ai contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale al fine del loro recupero lavorativo. d) ai contribuenti disabili con invalidità civile superiore al 74% e ai figli disabili dei contribuenti con analoga percentuale minima di invalidità civile; e) ai pensionati non autosufficienti in difficoltà economica ancorché usufruiscano di altre tutele previdenziali. La Fondazione può, inoltre, erogare prestazioni assistenziali ai

contribuenti disabili e agli ex contribuenti, se indigenti secondo criteri e modalità stabiliti con Regolamento, qualora essi non usufruiscano in concreto di prestazioni erogate da altri Enti allo stesso titolo. I figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi possono fruire, a pagamento, delle prestazioni e dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 (art. 2 dello Statuto dell'ONAO SI).

Sono contribuenti obbligatori della Fondazione tutti i Sanitari, dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti. Sono contribuenti volontari della Fondazione tutti gli altri sanitari laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria e farmacia, non rientranti nel precedente comma 1, che ne facciano richiesta a condizione che la stessa richiesta venga accolta (art. 5 dello Statuto di ONAO SI).

L'organizzazione interna

La governance

Sono organi della Fondazione: *i)* il Comitato di Indirizzo; *ii)* il Consiglio di Amministrazione; *iii)* il Presidente; *iv)* il Vice Presidente; *v)* il Collegio Sindacale (art. 8 dello Statuto dell'ONAO SI). Il Comitato di Indirizzo ha le seguenti attribuzioni: *i)* elabora e fissa le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione; *ii)* approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché il bilancio tecnico, i criteri per la scelta degli investimenti così come indicati nel budget, il piano annuale degli interventi, il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali; *iii)* delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla scelta della società di revisione del bilancio; *iv)* determina le condizioni e la misura dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per i compo-

nenti degli organi della Fondazione (art. 11 dello Statuto dell'ONAO SI).

Il Comitato di Indirizzo è composto complessivamente da un massimo di n. 28 (ventotto) componenti, di cui un numero massimo di n. 24 (ventiquattro) eletti e n. 4 (quattro) designati (art. 9 dello Statuto dell'ONAO SI).

Le deliberazioni si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti, nonché l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni di modifica degli articoli 1, 2 e 6 dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti (art. 11 dello Statuto dell'ONAO SI).

La tecnostruttura

La tecnostruttura dell'ONAO SI si compone di 196 dipendenti di cui 2 Dirigenti, 12 quadri e 1 collaboratore non legato da un rapporto di lavoro subordinato.

Regime contributivo

La contribuzione ONAO SI si distingue in due regimi:

- Contribuzione obbligatoria, per cui si applicano le seguenti aliquote:
 - 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni
 - 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni (art. 6 del regolamento della Contribuzione dell'ONAO SI);
- Contribuzione volontaria, per cui la misura del contributo

volontario è stabilita in cifra forfetaria annuale rapportata all'anzianità d'iscrizione all'Ordine professionale e al reddito. Di seguito si riporta la tabella relativa alle quote volontarie da versare in base all'anzianità contributiva e al reddito (art. 7 del Regolamento della Contribuzione dell'ONAO SI).

QUOTE ANNUALI ONAO SI IN VIGORE DALL'ANNO 2012

(Commisurate a reddito e anzianità di iscrizione
all'Ordine Professionale al 31/12/2018)

REDDITO COMPLESSIVO (euro)	ISCRITTI DA OLTRE 5 ANNI (euro)	ISCRITTI FINO A 5 ANNI (euro)
SUPERIORE A 60.000	165,75	165,75
SUPERIORE A 40.000 E INFERIORE/UGUALE A 60.000	148,30	148,30
SUPERIORE A 20.000 E INFERIORE/UGUALE A 40.000	125,00	75,00
INFERIORE/UGUALI A 20.000	40,00	25,00

I sanitari che hanno compiuto i 67 (*sessantasette*) anni di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva minima di 30 (*trenta*) anni, in alternativa alle quote annuali, possono versare un contributo vitalizio *una tantum* la cui entità è stabilita dal Comitato di Indirizzo (166 euro). I sanitari dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni o con rapporti convenzionali in corso **non** hanno tale facoltà.

L'iscrizione vitalizia dà diritto: a) alle prestazioni in caso di decesso; b) alle prestazioni ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere e) ed f) dello Statuto; c) ai servizi a pagamento della Fondazione (art. 5 del Regolamento della Contribuzione dell'ONAO SI).

Scadenza versamento contributi
?

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'ONAO SI non eroga pensioni.

Prestazioni assistenziali

La Fondazione assolve il proprio scopo primario erogando le seguenti prestazioni in favore dei soggetti assistiti:

- ammissione in strutture;
- contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario;
- interventi diretti a favorire la formazione;
- interventi speciali a favore dei disabili di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni;
- convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per la formazione, anche di carattere internazionale, finalizzate agli scopi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto;
- ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o comunque connessa, con particolare riferimento al comma 3, del precedente art. 2, nei termini previsti dal regolamento.

La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità ed entro i limiti di bilancio, eroga, altresì, prestazioni e servizi, anche a pagamento, cui possono accedere i figli di contribuenti viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi (art 7. dello Statuto dell'ONAO SI).

QUADRO SINOTTICO
ONASI - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani
Base giuridica
decreto legislativo n. 509/1994 - Fondazione di diritto privato.

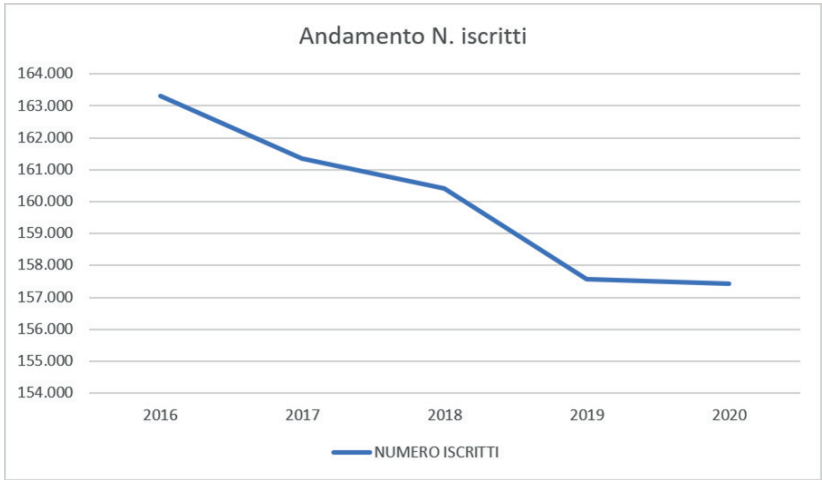
Iscritti: tutti i Sanitari, dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

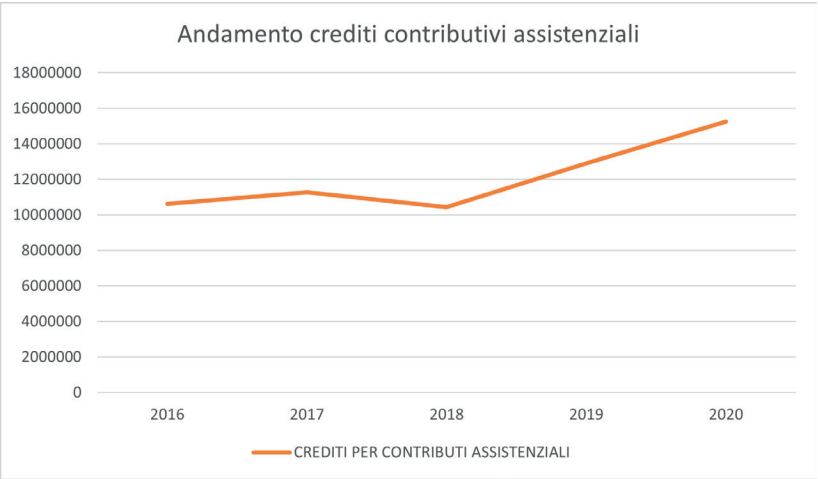
Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	157.429	*	-	15.248.510,00
2019	157.563	*	-	12.900.809,00
2018	160.419	*	-	10.445.235,00
2017	161.336	*	-	11.287.872,00
2016	163.318	*	-	10.621.584,00

* Data la specificità della Fondazione ONAOSI che non eroga pensioni ma eroga prestazioni economiche assistenziali, si è inteso sostituire i dati relativi al numero di pensionati con i dati relativi al numero di assistiti. Di seguito si riporta la tabella fornita dalla Fondazione.

Dati in unità	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero iscritti	157.429	157.563	160.419	161.336	163.318
Numero pensionati assistiti (art. 6 Statuto)	3121	3255	3431	3748	3933
Numero contribuenti partecipanti BANDI(art. 2 comma 3 Statuto)	3121	3255	3431	3748	3933
Numero contribuenti partecipanti BANDI(art. 2 comma 3 Statuto)	209	218	220	203	200





Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	196	4	110.609,99*	-
2019	-		103.516,19*	-
2018	-		100.003,19*	-
2017	-		-	-
2016	-		-	-

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un Direttore Generale.

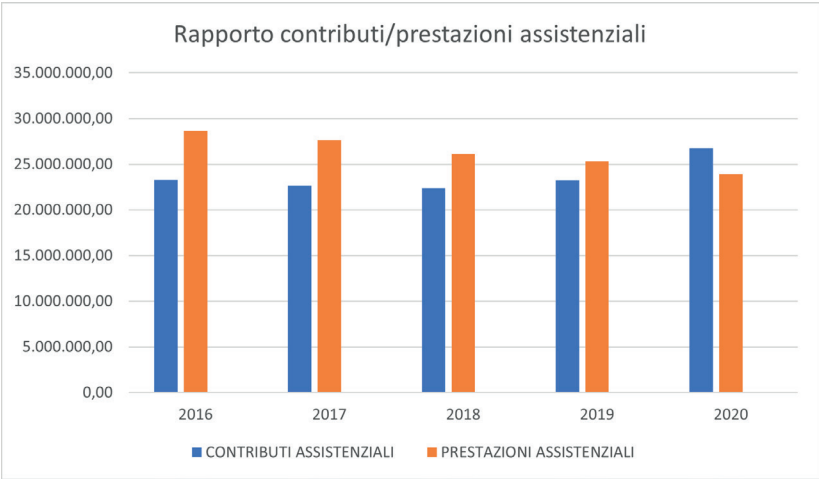
*** Da valutare

ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	1 Presidente, 1 Vicepresi- dente, 8 Consiglieri	326.800,00	79.800,00	-
2019	1 Presidente, 1 Vicepresi- dente, 7 Consiglieri	316.600,00	69.600,00	-
2018	1 Presidente, 1 Vicepresi- dente, 8 Consiglieri	318.469,27	73.200,00	-

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	-	-	26.750.524,00	23.920.949,18
2019	-	-	23.248.226,00	25.329.529,04
2018	-	-	22.364.665,00	26.131.129,53
2017	-	-	22.673.237,00	27.618.724,74
2016	-	-	23.274.850,00	28.648.516,79

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,



Temi segnalati dalla cassa
Nessun tema segnalato.

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (d'ora in avanti ENPACL) è una associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n.537, articolo 1 comma 33, lettera a), n. 4) e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (art. 1 dello Statuto della ENPACL).

L'ENPACL si prefigge, quale scopo principale, lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla gestione ed erogazione della previdenza e assistenza a favore degli iscritti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 38 della Costituzione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento di previdenza e assistenza (primo pilastro). L'Ente promuove e gestisce anche attività integrative, compatibilmente alle norme esistenti per il settore, avvalendosi di appositi fondi costituiti da contribuzioni speciali, obbligatorie solo per coloro che chiedono di aderirvi. (secondo pilastro) (art. 4 dello Statuto dell'ENPACL). Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPACL tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (art. 8 dello Statuto dell'ENPACL).

L'organizzazione interna

La governance

La governance dell'ENPACL è composta dall'i) Presidente; ii)

Assemblea dei Delegati; *iii*) il Consiglio di amministrazione; *iv*) il Collegio dei sindaci (art. 14 dello Statuto dell' ENPACL).

L'Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli associati, eletti secondo le modalità di cui al Regolamento per l'elezione degli organi collegiali, nell'ambito di ciascuna provincia. Essa ha le seguenti attribuzioni *i*) approva le integrazioni e le modificazioni allo Statuto ed ai Regolamenti; *ii*) approva le proposte di variazione della misura del contributo soggettivo e del contributo integrativo; *iii*) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione dell'ENPACL, anche in relazione agli investimenti patrimoniali; *iv*) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Sindaci; *v*) approva, entro il mese di novembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo con i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; *vi*) approva le eventuali note di variazione al bilancio preventivo; *vii*) conferisce incarico per la revisione contabile indipendente e per la certificazione del bilancio consuntivo ai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88; *viii*) approva, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione; *ix*) stabilisce i compensi ai componenti del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Vice Presidente, nonché i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti di tutti gli organi collegiali; *x*) approva le proposte relative alla delega di funzioni dal Consiglio di Amministrazione ai Consigli Provinciali e autorizza le modalità e l'entità degli oneri relativi a carico dell'Ente; *xi*) stabilisce le modalità per l'eventuale integrazione della riserva legale qualora la stessa risulti inferiore a quella indicata dall'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni; *xii*) approva il bilancio tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da inviare alle Amministrazioni vigilanti; *xiii*) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ed esprime parere su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione (art. 16 dello Statuto dell'ENPACL).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti all'atto della votazione. Per le delibere concernenti gli investimenti di cui all'articolo 6, punto 3, lettera g) dello Statuto occorrono, al momento del voto, la presenza di almeno due terzi dei Delegati in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto occorrono, al momento del voto, la presenza di almeno tre quarti dei Delegati in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (art. 21 dello Statuto dell'ENPACL).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 69 lavoratori dipendenti di cui 3 dirigenti, 7 quadri, 59 impiegati.

Regime contributivo

I Consulenti del Lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali: a) dei contributi soggettivi; b) del contributo integrativo; c) del contributo di maternità.

- Il contributo soggettivo è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale, associata o tramite Società Tra Professionisti (STP). È dovuto da tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati iscritti. Il reddito professionale massimo sul quale è calcolato il contributo soggettivo è pari, per l'anno 2021, ad euro 101.699,00 al quale corrisponde un contributo soggettivo massimo di euro 12.204,00. Per il medesimo anno è comunque dovuto un contributo soggettivo minimo pari ad euro 2.184,00 cor-

relato ad un reddito minimo pari ad euro 18.199,00. I giovani con meno di trentacinque anni di età che si iscrivono all'Ente, sono tenuti, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l'applicazione dell'aliquota del 6% anziché del 12% (art. 37 del Regolamento di Previdenza e Assistenza dell'ENPACL).

- Il contributo integrativo è calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. È comunque dovuto un contributo integrativo minimo, per l'anno 2021 pari a euro 317,00 (art. 37 del Regolamento di Previdenza e Assistenza dell'ENPACL).
- Il contributo di maternità in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nonché di ogni altro contributo dovuto per effetto di disposizioni di legge.
- Inoltre, tutti gli iscritti all'Ente, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata, possono versare annualmente un contributo facoltativo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto. 2. La misura del contributo è pari a euro 500,00 o multipli. (art. 48 del Regolamento di Previdenza e Assistenza dell'ENPACL).

Scadenze per il versamento dei contributi:

il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità, dovuti per l'anno 2022 dovranno essere pagate come segue:

ENPACL
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DI COMPETENZA ANNO 2022

Anno 2022	CONTRIBUTO SOGGETTIVO (reddito massimo imponibile 103.906 €)		CONTRIBUTO INTEGRATIVO		DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA IVA e REDDITO	CONTRIBUZIONE SPONTANEA	CONTRIBUTO DI MATERNITA'
	MINIMO (2.231 € - 1.116 €)	ECCEDENZA (da 1 a 4 rate)	MINIMO (324 €)	ECCEDENZA (da 1 a 4 rate)			
Gennaio						Autorizzata fino a 15 giorni prima della pubblicazione on line della procedura software per la dichiarazione annuale	
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Lunedì 2 maggio	25%	-	-	-	-		-
Giovedì 30 giugno	25%	-	-	-	-		-
Luglio	-	-	-	-	-		-
Mercoledì 31 agosto	-	-	-	-	-		-
Venerdì 30 settembre	25%	Saldo oppure Rata	100%	Saldo oppure Rata	2021	No	100%
Lunedì 31 ottobre		Rata	-	Rata	-	No	-
Mercoledì 30 novembre	25%	Rata	-	Rata	-	No	-
Mercoledì 21 dicembre	-	Rata	-	Rata	-	No	-

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'ENPACL ai sensi dell'art. 1 del Regolamento della previdenza e dell'assistenza, riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- vecchiaia
- vecchiaia anticipata
- inabilità
- invalidità
- reversibilità e indirette
- indennità di maternità
- provvidenze straordinarie.

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia è riconosciuta a coloro che abbiano compiuto settanta anni di età (a regime dal 2025¹⁴) e abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Affinché venga riconosciuta la pensione nel periodo transitorio (in età inferiore a 70 anni), l'importo del trattamento non deve risultare inferiore a 5 volte l'ammontare del contributo soggettivo minimo stabilito nell'anno di maturazione del diritto.

Misura della pensione

Con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, la quota di pensione annua corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi al pensionamento, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento¹⁵ (art. 5 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza).

Per gli iscritti che possono far valere periodi di contribuzione antecedenti il 1° gennaio 2013, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, delle pensioni base in misura fissa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente normativa, e precisamente:

14. Attualmente il requisito anagrafico è di 69 anni. Infatti secondo quanto stabilito dal Regolamento di Previdenza e Assistenza di ENPACL "a decorrere dal 1 gennaio 2013, il requisito anagrafico di [sessantasei anni è aumentato di un anno ogni tre solari, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età" (art. 5).

15. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi.

a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 2009 euro 8.773,00;

b) per gli anni di iscrizione maturati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 euro 9.000,00.

La misura della pensione è aumentata in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa e facoltativa, nella misura così stabilita:

a) di una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei contributi per marche "Russo Spena";

b) di una quota pari al 10 per cento dei contributi integrativi versati sino al 31 dicembre 2002;

c) di una quota pari all'8 per cento dei contributi integrativi versati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2012;

d) di una quota calcolata con il sistema contributivo, prendendo a base la contribuzione facoltativa tempo per tempo versata (art. 5 del Regolamento di Previdenza ed assistenza di ENPACL).

Prestazioni Assistenziali

- La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni Assistenziali:
- Polizza per l'assistenza sanitaria integrativa
- Polizza Long Term Care (LTC)
- Provvidenze straordinari
- Sostegno economico agli orfani minori di età
- Mutui e prestiti agli iscritti
- Borse di studio e corsi di formazione
- Passaggio generazionale degli studi professionali:
- Misure a sostegno della genitorialità
- Sostegno al praticantato
- Polizza Responsabilità Civile professionale

QUADRO SINOTTICO

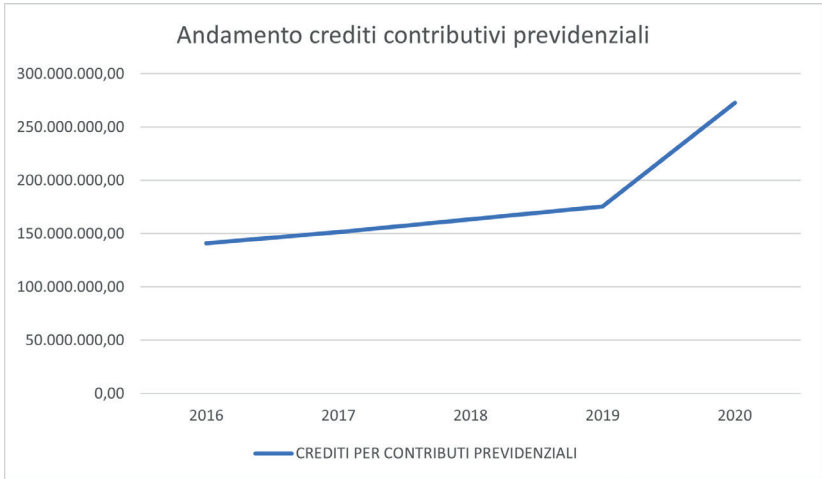
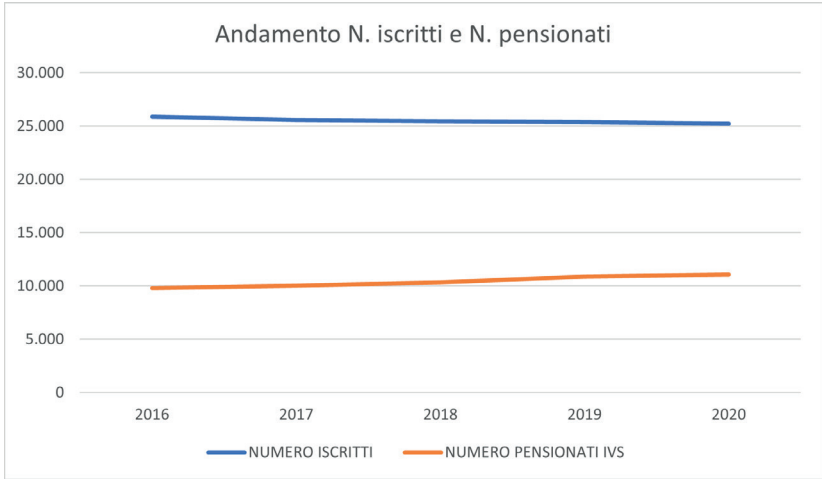
ENPACL- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – associazione di diritto privato

Iscritti: tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	25.240	11.098	272.944.829,00	-
2019	25.372	10.904	175.414.091,00	-
2018	25.469	10.356	163.519.639,00	-
2017	25.598	10.039	151.367.849,00	-
2016	25.903	9.803	141.167.611,00	-



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	147	3	672.027,95*	520.264,26
2019	-		877.277,35**	308.419,64
2018	-		589.373,15**	429.482,67
2017	-			330.614,96
2016	-			335.470,10

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per tre dirigenti

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per quattro diri-
genti

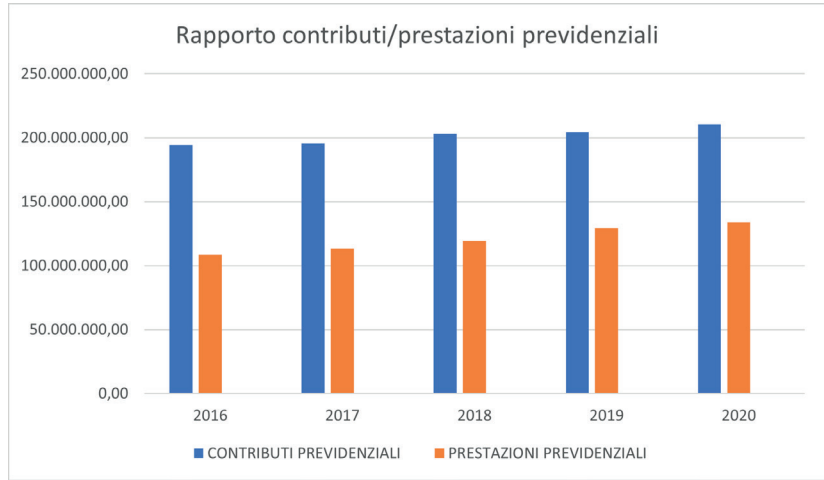
*** Da valutare

ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presidente, 5 Consiglieri	546.096,00	-	-
2019	Presidente, Vice Presidente, 5 Consiglieri	776.047,00	-	-
2018	Presidente, Vice Presidente, 9 Consiglieri	743.887,00	-	-

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	210.535.187,00	134.112.921,00	-	-
2019	204.579.656,00	129.606.378,00	-	-
2018	203.155.065,00	119.619.913,00	-	-
2017	195.800.085,00	113.200.836,00	-	-
2016	194.275.323,00	108.526.734,00	-	-

*** prestazioni previdenziali e assistenziali. Non sono state divise le spese per le prestazioni previdenziali costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), dalle prestazioni assistenziali ossia quelle erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,



Temi segnalati dalla cassa:

- È auspicabile che il legislatore razionalizzi il quadro normativo nel quale opera l'ENPACL. Il quadro normativo è composto da una stratificazione di disposizioni che si sono succedute nel corso del tempo, tali da generare criticità e incertezze applicative che hanno avuto e continuano ad avere un impatto sull'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile derivante dalla trasformazione in Associazione di diritto privato.
- Si richiede una revisione normativa che restituisca organicità ed efficacia alla fondamentale attività di controllo pubblico sugli enti previdenziali e si ravvisa la necessità di una riformulazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, che attualmente prevede l'emanazione (non ancora avvenuta) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un regolamento che detti disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.
- È auspicabile che il legislatore sostenga in concreto, anche attraverso misure di favore fiscale, le iniziative a favore degli iscritti alle Casse, che avrebbero positive ricadute sistemiche in termini di maggior reddito e di mantenimento del cd 'patto generazionale' e intergenerazionale, che è in primo luogo un patto essenzialmente professionale, a cui è correlata la necessaria autosufficienza della gestione previdenziale.
- Si ritiene auspicabile una revisione dell'impianto di tassazione che attualmente grava sugli impieghi finanziari dell'Ente, che sappia distinguere tra investitori speculativi e investitori istituzionali, per loro natura prudenti e disponibili ad intervenire per il rilancio economico del Paese, soprattutto nell'attuale contesto di realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

EPAP

Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di fisico, di geologo (d'ora in avanti EPAP) è una fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili (art. 1 dello Statuto dell'EPAP). L'EPAP attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di legge; provvede alle forme di assistenza obbligatoria a favore degli iscritti attuando principi di mutua assistenza e solidarietà (primo pilastro).

L'Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente può promuovere forme di assistenza facoltativa e di welfare nei limiti delle disponibilità di bilancio, trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando anche fondi speciali costituiti con apposita contribuzione, ivi compreso il fondo di solidarietà (secondo pilastro) (art. 3 dello Statuto dell'EPAP). Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'EPAP, gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei fisici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o

associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. 2. Sono altresì registrate all'Ente le società costituite per l'esercizio dell'attività professionale (art. 4 dello Statuto dell'EPAP).

L'organizzazione interna

La governance

La governance dell'EPAP è composta *i)* il Consiglio di Indirizzo Generale; *ii)* il Consiglio di Amministrazione; *iii)* il Presidente; *iv)* il Comitato dei Delegati; *v)* il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale: *i)* adottare il regolamento che disciplina il proprio funzionamento entro sei mesi dalla data di insediamento; *ii)* nominare il componente effettivo e il componente supplente del Collegio dei Sindaci nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 13; *iii)* definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente; *iv)* definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione; *v)* deliberare le modifiche dello Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento elettorale su proposta del Consiglio di Amministrazione; *vi)* deliberare altresì l'adozione e la modificazione di disposizioni regolamentari e di carattere generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, *vii)* deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno o altro termine previsto dalla legge, il

rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione; *viii*). deliberare, non oltre il 30 novembre di ciascun anno o altro termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio dell'anno successivo e le eventuali successive note di variazione proposte dal Consiglio di Amministrazione, così come definite dall'art. 20 comma 2; *ix*). individuare i criteri di scelta dei soggetti, iscritti al registro di cui all'art. 6 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, cui affidare, previa procedura selettiva, la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali; *x*) deliberare l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente, con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente; deliberare in ordine alle proposte di cui all'art. 9, comma 2, lettera n); *xi*). istituire commissioni interne di studio per svolgere l'istruttoria su materie determinate e per un periodo di tempo prestabilito, come individuato nella deliberazione di nomina, con il compito di relazionare al Consiglio di Indirizzo Generale sugli argomenti dallo stesso assegnati; *xii*) deliberare la richiesta di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di argomenti concernenti proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'E-PAP, del Regolamento elettorale e disposizioni regolamentari di carattere generale; *xiii*). formulare indirizzi al CdA sulle materie di propria competenza.

La seduta di Consiglio di Indirizzo Generale è valida con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Il Consiglio delibera con la maggioranza costituita dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Nel caso di variazione dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento Elettorale il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto

(art. 7 dello Statuto dell'EPAP).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 27 lavoratori dipendenti di cui 1 dirigenti, 3 quadri, 23 impiegati, 1 collaboratore non legato da rapporto di lavoro subordinato.

Regime contributivo

Gli iscritti all'EPAP sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali:

a) dei contributi soggettivi; b) del contributo integrativo; c) del contributo di solidarietà d) del contributo di maternità. (art. 2bis del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP).

- il contributo soggettivo - aliquota minima 10% del reddito, aliquote volontarie maggiorate 12, 14, 16, 18 e 25% - è destinato a costituire la base per l'erogazione dei trattamenti pensionistici. Gli iscritti pensionati possono optare per la riduzione al 50% della contribuzione dovuta. È inoltre possibile attivare la contribuzione volontaria per coloro che hanno cessato l'attività professionale prima del raggiungimento dell'età minima per la pensione (art. 3 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP).
- Il contributo integrativo - aliquota 2% del volume d'affari - destinato a finanziare i costi di gestione dell'Ente e le prestazioni di natura assistenziale.
- Il contributo di solidarietà - aliquota 0,2% del reddito - è destinato a sostenere e riequilibrare eventuali squilibri gestionali tra le diverse categorie professionali. Tale gettito può essere destinato dall'Ente anche alla realizzazione di servizi che abbiano finalità solidaristiche, sociali, sanitarie.
- Il contributo di maternità - un contributo forfetario annuo ad iscritto - destinato a parziale copertura delle indennità di maternità e paternità.

In ogni caso è dovuto per ciascun anno un contributo soggettivo

vo minimo ed un contributo di solidarietà minimo. Le rispettive misure sono state fissate per l'anno 2019 in euro 619,00 e in euro 12,00. I soggetti che all'atto dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età possono richiedere la riduzione dei contributi minimi al 30% per i primi tre anni di iscrizione.

Scadenze per il versamento dei contributi:

Di seguito le nuove scadenze contributive vigenti dal 1° gennaio 2018:

- primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell'ultimo modello di autocertificazione reddituale;
- secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
- saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell'anno successivo a quello di pagamento degli acconti.

È facoltà degli iscritti optare per ognuna delle scadenze previste al pagamento in unica soluzione entro la data indicata o, alternativamente, su due rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- per il primo acconto
 - 1^ rata entro il 05 aprile
 - 2^ rata entro il 05 maggio
- Per secondo acconto
 - 1^ rata entro il 05 agosto
 - 2^ rata entro il 05 settembre
- per il saldo dei contributi dovuti per l'anno precedente
 - 1^ rata entro il 15 novembre
 - 2^ rata entro il 15 dicembre
- L'opzione è esercitabile senza oneri e interessi,

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'EPAP corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità e/o di invalidità;
- pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
- concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno cinque anni di iscrizione, ed a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi soggettivi per almeno cinque annualità (art. 12 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie di EPAP).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi e dei contributi integrativi devoluti a montante per il coefficiente di trasformazione¹⁶, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda (art. 12 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP).

16. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore e inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno (art. 12 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP).

Prestazioni Assistenziali

Per quanto riguarda gli interventi di carattere assistenziale, vengono segnalati i seguenti:

- interventi economici
- prestiti agevolati
- sussidio forfettario per il sostegno alla maternità

L'Ente inoltre può erogare, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti emanati trattamenti di assistenza facoltativa da erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, nelle seguenti forme:

- prestazioni nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno;
- prestazioni a sostegno della famiglia;
- prestazioni a sostegno della salute;
- prestazioni per spese funerarie

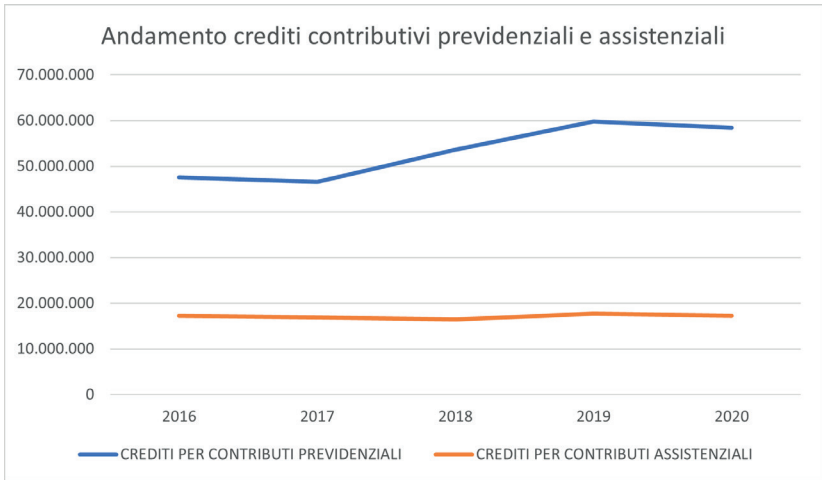
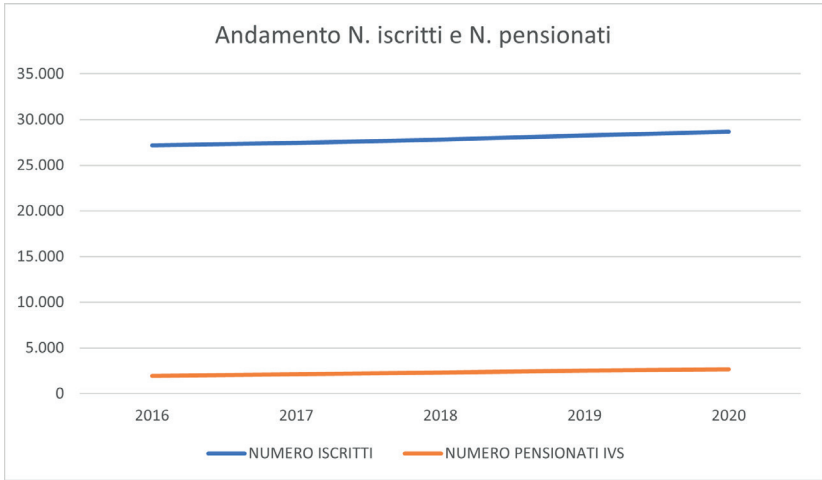
QUADRO SINOTTICO
EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – fon-
dazione di diritto privato

Iscritti: gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e
dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei fisici e dei geologi

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	28.647	2.671	58.405.100	17.218.431
2019	28.265	2.526	59.783.936	17.749.167
2018	27.786	2.292	53.663.635	16.405.049
2017	27.435	2.104	46.537.713	16.890.199
2016	27.195	1.936	47.606.107	17.300.270



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	27	3	100.000,00*	170.800,00
2019	-		1000.000,00*	1.466.541
2018	-		100.000,00*	1.561.319
2017	-		-	1.888.103
2016	-		-	1.526.275

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un direttore

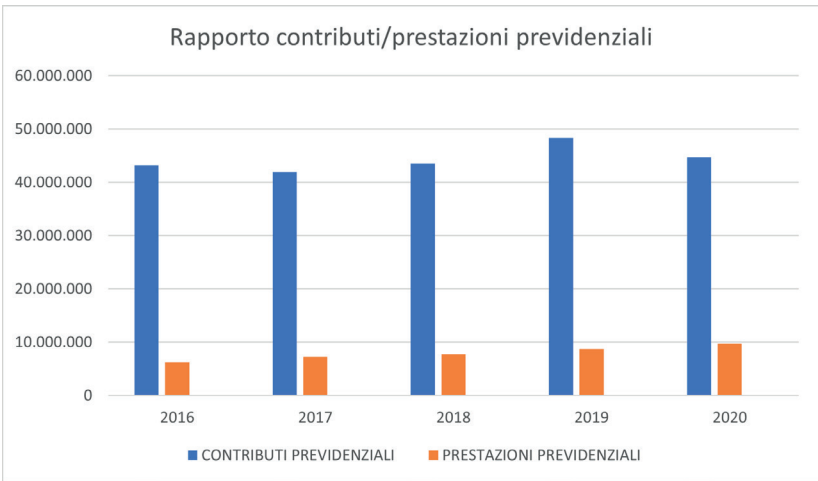
*** Da valutare

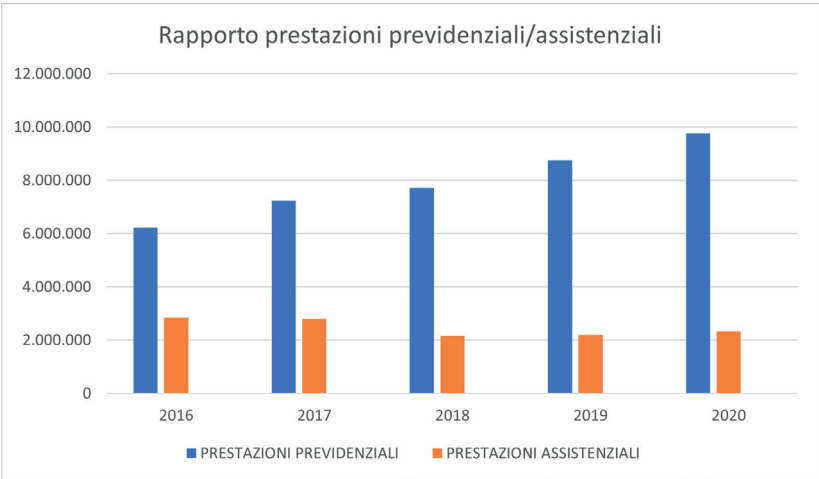
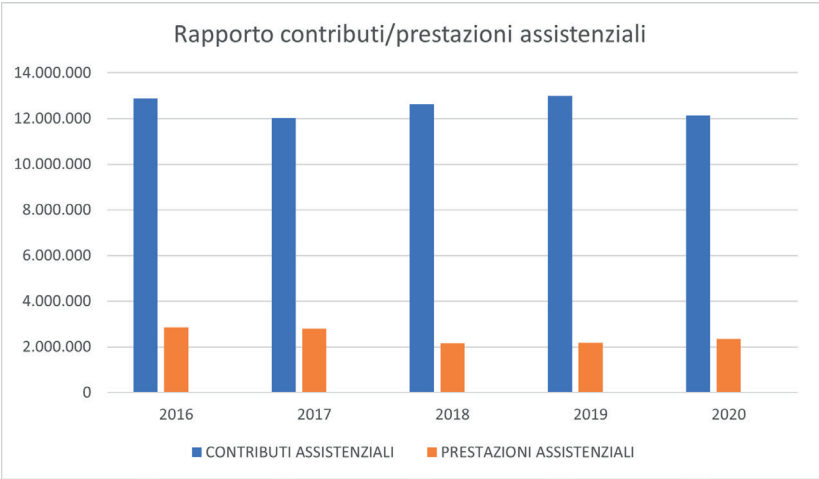
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presiden- te, 5 Consiglieri	546.096,00	-	-
2019	Presidente, Vice Presiden- te, 5 Consiglieri	776.047,00	-	-
2018	Presidente, Vice Presiden- te, 9 Consiglieri	743.887,00	-	-

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	44.740.164	9.760.884	12.131.463	2.339.871
2019	48.377.174	8.762.606	12.985.736	2.193.662
2018	43.540.910	7.714.440	12.631.596	2.166.583
2017	41.903.825	7.236.724	12.031.529	2.802.011
2016	43.212.338	6.234.699	12.881.570	2.849.346

*** prestazioni previdenziali costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), dalle prestazioni assistenziali ossia quelle erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia, ...





Temi segnalati dalla cassa:

- Si chiede anche per gli Enti di Previdenza l'adozione di una disciplina per il soddisfacimento dei crediti che mutuando i profili di specialità della procedura esattoriale di cui il d.P.R. n.602/73, nelle sue diverse forme possa agevolare il pagamento spontaneo del debito.
- Con riferimento all'azione di contrasto dell'evasione contributiva, sarebbe opportuno valutare una modifica legislativa all'articolo 3, comma 9 della legge n. 335/1995 che fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori con la previsione che i termini di prescrizione, per i soggetti non iscritti agli Enti di previdenza, inizi a decorrere dal momento dell'invio della dichiarazione dei redditi professionali all'Ente.
- In merito al Codice dell'amministrazione digitale sarebbe auspicabile un intervento legislativo che consenta agli Enti di cui al D. Lgs. 509/94 e D. Lgs. 103/96 di attivare volontariamente i servizi digitali e pertanto di non essere obbligati in quanto qualificati erroneamente come soggetti "gestori di servizi pubblici".
- Si auspica un intervento legislativo finalizzato ad una razionalizzazione dell'attività di controllo. Partendo dall'individuazione di una unica *Autority* che governi e coordini le singole esigenze dei diversi organismi di vigilanza, mediante un unico sistema di raccolta dei dati.
- Sarebbe opportuno una revisione delle aliquote che tengano conto della natura previdenziale dell'attività svolta dagli Enti, ed esentando il prelievo durante la fase di accumulazione e quindi nella formazione della rendita pensionistica (fiscaltà sui rendimenti finanziari); ovvero prevedere una fiscalità di scopo e pertanto finanziare con il gettito fiscale proveniente dagli enti di previdenza uno specifico capitolo di spesa del bilancio dello stato che finanzi una serie di misure che hanno l'obiettivo di offrire sostegno economico

ai professionisti in situazione di difficoltà; ovvero squilibri momentanei delle gestioni previdenziali in attesa dell'attuazione delle riforme funzionali al ripristino dell'equilibrio di medio e lungo periodo.

- L'efficacia dell'azione amministrativa e la sua trasparenza si concretizzano anche con tempi autorizzativi certi e definiti. Si auspica un intervento riformatore del D.Lgs. 509/94 che individui tempi massimi entro i quali i Ministeri Vigilanti devono emettere i provvedimenti autorizzativi, in difetto dovrebbe vigere il principio del "silenzio assenso"

EPPI

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (d'ora in avanti EPPI) è istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del codice civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili (art. 1 dello Statuto dell'EPPI). L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103 (primo pilastro). L'EPPI può provvedere, inoltre, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari all'uopo emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n° 243 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252 (secondo pilastro).

Inoltre, esso provvede alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio (art. 3 dello Statuto dell'EPPI).

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione, sia essa svolta in forma singola o associata, oppure tramite partecipazione in Società, Società di Ingegneria e Società tra professionisti, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali e di qualsiasi altro tipo, le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale o che siano riconducibili alle stesse, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. (art. 4 dello Statuto dell'EPPI).

L'organizzazione interna

La governance

La governance dell'EPPI è composta i) il Consiglio di Indirizzo Generale; ii). il Consiglio di Amministrazione; iii). il Presidente; iv) il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.

Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale: i) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci; ii) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza di categoria; iii) deliberare in merito all'eventuale accorpamento dell'Ente con altri Enti della medesima natura, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di amministrazione; d) definire i criteri generali di investimento; iv) deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza; le modifiche dei regolamenti benefici assistenziali; le modifiche del

Regolamento Elettorale; *v*) approvare, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione; *vi*) approvare il bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 novembre di ciascun anno; *vii*) approvare alla prima seduta utile e comunque entro il 30 novembre le eventuali note di variazione del bilancio riferite all'esercizio dell'anno in corso; *viii*) nominare i soggetti, iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari; *ix*) approvare il bilancio tecnico-attuariale dell'Ente deliberato dal Consiglio d'Amministrazione secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente; *x*) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci; *xi*) definire i criteri analitici di utilizzazione e destinazione del fondo di riserva straordinaria di cui al successivo art. 19; *xii*) esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione; *xiii*) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione delle indennità, emolumenti ed i gettoni di presenza dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Amministrazione; *xiv*) deliberare i criteri generali per la determinazione e la corresponsione dei contributi da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente; *xv*) deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, coerentemente con le risultanze

del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell'organo. 4. Ogni componente ha diritto ad un voto. (art. 7 dello Statuto dell'EPPI).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 28 lavoratori dipendenti di cui 2 dirigenti, 2 quadri, 24 impiegati.

Regime contributivo

Gli iscritti all'EPPI sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali:

a) dei contributi soggettivi; b) del contributo integrativo; C) del contributo di maternità. (art. 2bis del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPPI).

- il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è determinato applicando le aliquote del 18% del reddito professionale netto. A decorrere dal 1° gennaio 2012, oltre al contributo soggettivo obbligatorio è concessa agli iscritti la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva, espressa in unità, il cui importo non può essere inferiore all'1% al reddito professionale netto in qualsiasi forma prodotto (art. 4 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPPI).
- Il contributo integrativo: gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, in qualunque forma esercitata e devono versa-

re all'Ente il relativo ammontare. La maggiorazione percentuale è fissata dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%. (art. 5 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPPI)

- Il contributo di maternità posto a carico degli iscritti è annualmente determinato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 151/2001 (art. 5 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPPI)

Dal 1° gennaio 2012 è dovuto per redditi pari o inferiori a euro 9.500,00, ancorché nulli o negativi, un contributo soggettivo minimo ed un contributo integrativo minimo determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria tempo per tempo vigente al reddito minimo di riferimento di Euro 9.500,00. Il reddito di cui al capoverso precedente è annualmente ed automaticamente rivalutato a decorrere dal 2013, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. I soggetti che non hanno ancora compiuto il ventottesimo anno di età alla data dell'insorgenza dell'obbligo contributivo possono richiedere, la riduzione del contributo soggettivo dovuto al 50 per cento per i primi cinque anni solari di iscrizione e sempreché non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Scadenze per il versamento dei contributi:

La contribuzione obbligatoria è riscossa annualmente in tre rate: una a dicembre nella misura del 35% rispetto a quanto dovuto per l'anno precedente, una a aprile dell'anno successivo a quello di competenza pari al 35% rispetto a quanto dovuto per l'anno precedente ed il saldo a seguito della dichiarazione dei redditi ai fini contributivi entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'EPPI corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità;
- assegni di invalidità;
- pensione indiretta e di reversibilità;
- indennità di maternità

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni d'età, a condizione che risultino dallo stesso versate ed accreditate almeno cinque annualità contributive (art. 14 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPPI).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi ed integrativi devoluti a montante per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione¹⁷ (art. 14 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPPI).

Prestazioni Assistenziali

L'Ente inoltre può erogare, secondo quanto stabilito da apposi-

17. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno (art. 14 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPPI).

ti regolamenti emanati trattamenti di assistenza facoltativa da erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, nelle seguenti forme:

- Prestazioni per agevolazioni mutui ipotecari
- Prestazioni per agevolazioni prestiti chirografari
- Prestazioni in caso di malattia, infortunio o decesso
- Prestazioni in caso di crisi finanziaria
- Prestazioni a favore dei neoiscritti;
- prestazioni a sostegno della famiglia;
- prestazioni in caso di calamità naturali.

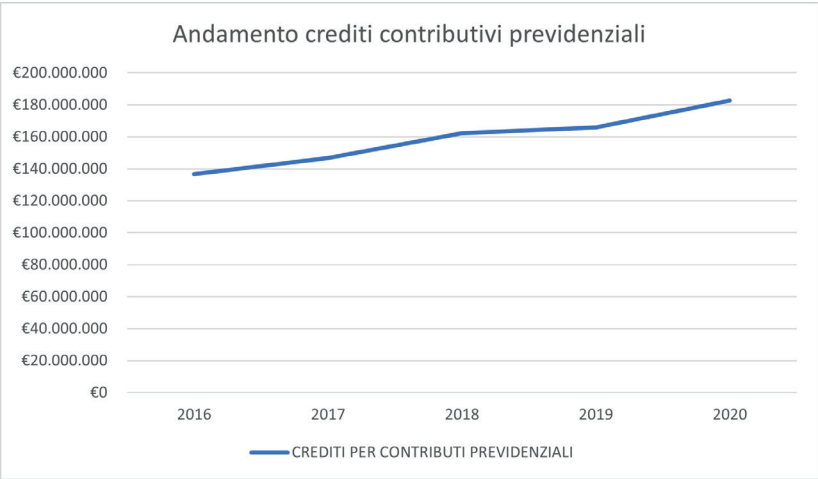
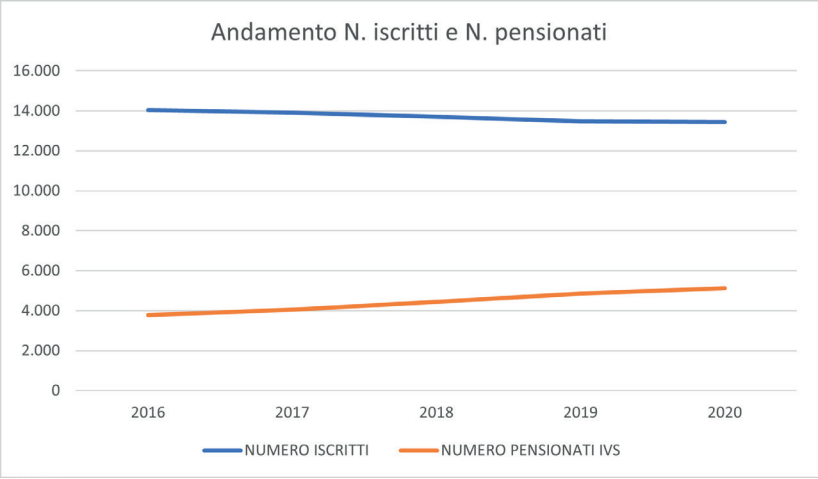
QUADRO SINOTTICO
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – fondazione di diritto privato

Iscritti: tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	13.431	5.114	182.680.701	
2019	13.479	4.857	165.791.467	
2018	13.702	4.432	162.304.425	
2017	13.907	4.050	146.767.455	
2016	14.043	3.779	136.688.566	



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	28	3	350.901 *	214.637 □
2019	-		212.194 **	349.577 □
2018	-		198.015**	257.247 □
2017	-		-	143.302 □
2016	-		-	151.528 □

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un direttore generale e un vice-direttore generale

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un direttore generale

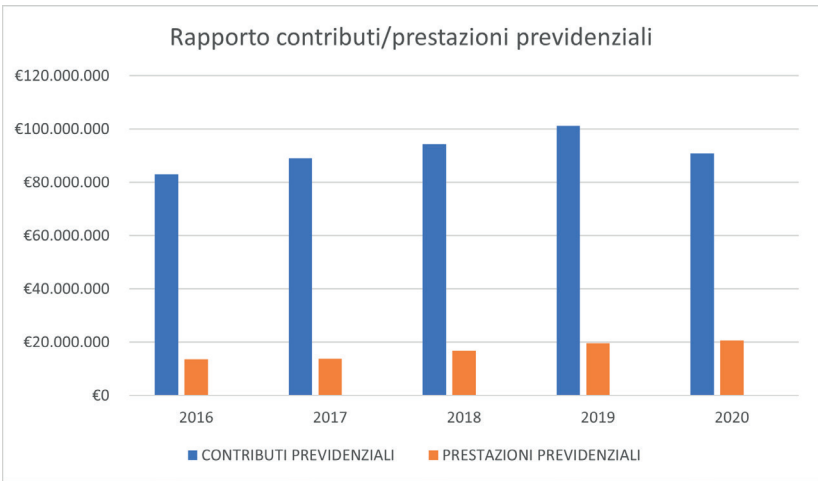
*** Da valutare

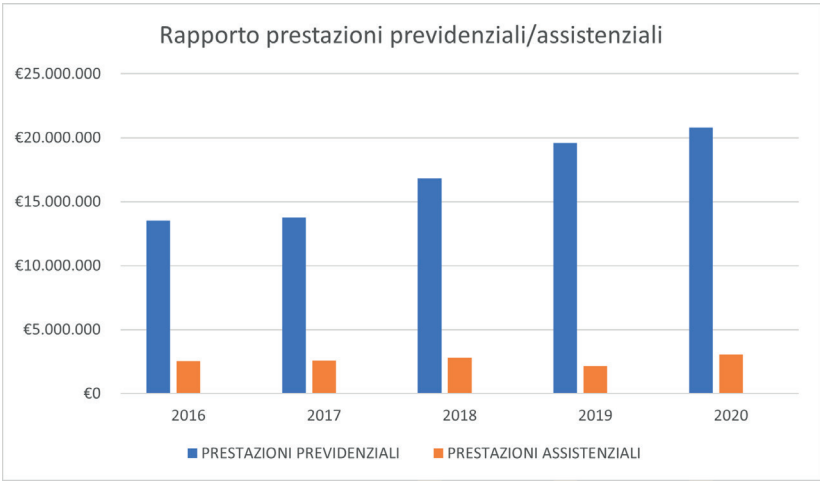
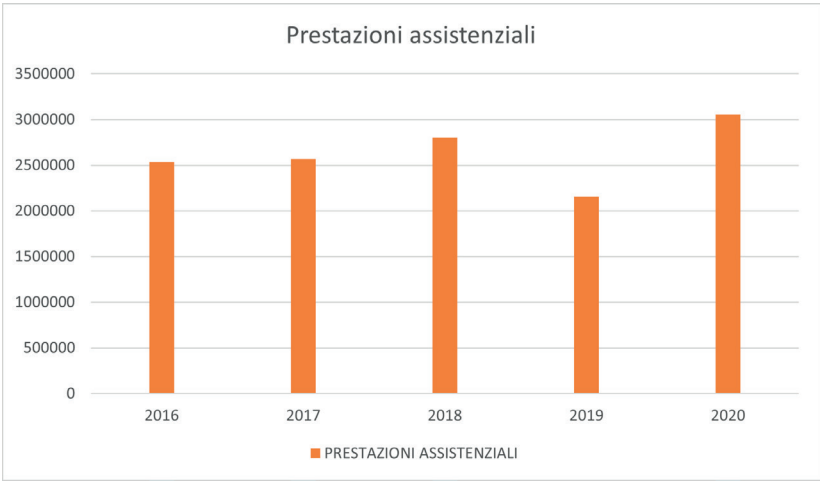
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente,Vice Presidente, 3 Consiglieri	426.706	17.921	
2019	Presidente, Vice Presidente, 5 Consiglieri	485.336	13.568	
2018	Presidente, Vice Presidente, 9 Consiglieri	483.453		

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	90.803.297	20.800.790		3.058.565
2019	101.271.425	19.619.952		2.155.788
2018	94.461.388	16.819.196		2.805.195
2017	89.179.789	13.757.964		2.565.980
2016	83.087.055	13.544.391		2.536.526

*** prestazioni previdenziali costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), dalle prestazioni assistenziali ossia quelle erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia, ...





Temi segnalati dalla cassa:

- Ai fini di un tempestivo ed efficace recupero dei crediti contributivi, si auspica l'estensione agli Enti di Previdenza della normativa speciale applicabile all'INPS (art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)
- In merito al Codice dell'amministrazione digitale sarebbe auspicabile un intervento legislativo che consenta agli Enti di cui al D. Lgs. 509/94 e D. Lgs. 103/96 di attivare volontariamente i servizi digitali e pertanto di non essere obbligati in quanto qualificati erroneamente come soggetti "gestori di servizi pubblici".
- Si auspica un intervento legislativo finalizzato ad una razionalizzazione dell'attività di controllo. Partendo dalla individuazione di una unica Authority che governi e coordini le singole esigenze dei diversi organismi di vigilanza, anche mediante un unico sistema di raccolta dei dati e ambiti ben definiti tra i diversi vigilanti
- L'attuale regime fiscale applicato agli Enti di previdenza li equipara ad un qualsiasi soggetto commerciale, senza tenere conto della specifica funzione di interesse pubblico. Sarebbe opportuno una revisione dell'attuale sistema impositivo che determina una doppia tassazione sia nel periodo di accumulo e gestione della contribuzione obbligatoria - tassando i rendimenti degli investimenti mobiliari ed immobiliari ed il costo del lavoro - sia nella fase dell'erogazione della prestazione pensionistica con la tassazione del reddito da pensione.
- Si auspica un intervento riformatore del D.Lgs. 509/94 che individui tempi massimi entro i quali i Ministeri Vigilanti devono emettere i provvedimenti autorizzativi, in difetto dovrebbe vigere il principio del "silenzio assenso".

ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (d'ora in avanti ENPAM). è stato trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, (art. 1 dello Statuto dell'ENPAM).

La Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, nonché di realizzare interventi di promozione e sostegno all'attività e al reddito dei professionisti iscritti, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti deliberati dalla Fondazione medesima ed approvati dalle Amministrazioni vigilanti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (primo pilastro).

La Fondazione continua ad erogare le prestazioni previste dal regolamento del Fondo di previdenza integrativa per il personale a rapporto d'impiego (secondo pilastro) (art. 3 dello Statuto dell'ENPAM).

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'iscrizione e la contribuzione alla Fondazione sono obbligatorie per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

La contribuzione e l'iscrizione alla Fondazione sono comunque obbligatorie per tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri che

operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche e private che erogano l'assistenza sanitaria. (art. 5 dello Statuto dell'ENPAM).

L'organizzazione interna

La governance

La governance dell'ENPAM è composta *i)* l'Assemblea nazionale; *ii)* il Consiglio di Amministrazione; *iii)* il Presidente; *iv)* il Collegio dei Sindaci;

L'Assemblea Nazionale è composta. a) dai Presidenti di tutti gli Ordini dei Medici chirurghi ed odontoiatri nonché di una rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, nella misura del 10% di tutti i Presidenti degli Ordini, eletti dai Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri; b) di un numero di membri eletti su base nazionale nella misura del 50% dei componenti di cui alla lettera a), da eleggere fra gli iscritti contribuenti alle gestioni previdenziali della Fondazione; c) dei Presidenti delle Consulte non rappresentate in Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea Nazionale: *i)* eleggere il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno iscritto alla gestione denominata Fondo di previdenza della libera professione - Quota B del Fondo di previdenza generale - e dieci membri del Consiglio di amministrazione (fra cui uno iscritto all'Albo degli odontoiatri) tra tutti gli iscritti alla Fondazione; *ii)* eleggere tre sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti alla Fondazione; *iii)* eleggere tre componenti dell'Osservatorio dei Pensionati e tre componenti dell'Osservatorio dei Giovani, di cui al successivo art. 14, garantendo la rappresentanza di genere; *iv)* deliberare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci, del trattamento economico per la partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione e degli altri

organismi previsti dallo Statuto, nonché per l'espletamento delle altre funzioni istituzionali; *v*) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'ammontare del contributo dovuto in misura fissa, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; *vi*) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche e le integrazioni allo Statuto, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; *vii*) deliberare gli indirizzi ed i criteri generali per il conseguimento degli scopi statutari; *viii*) deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio successivo; *ix*) approvare le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di amministrazione; *x*) deliberare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione (art. 13 dello Statuto dell'ENPAM).

L'Assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita almeno ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – quale che sia il numero dei presenti, salvo il caso della deliberazione di modifiche al presente Statuto, per le quali è prevista una maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve quelle a maggioranza qualificata previste dallo Statuto (art. 12 dello Statuto dell'ENPAM).

.

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 509 lavoratori dipendenti di cui 25 dirigenti, 78 quadri, 406 impiegati e 2 collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato.

Regime contributivo

La Fondazione ENPAM gestisce due Fondi di Previdenza e cinque gestioni:

- Il Fondo di previdenza generale, suddiviso in due gestioni previdenziali

- la “Quota A”
- la “Quota B”.

Le entrate della “Quota A” sono costituite:

dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto di allineamento ai sensi del suddetto art. 3, comma 3;
dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui ai successivi artt. 11 e seguenti;
da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione; e) da donazioni.

Le entrate della “Quota B” sono costituite:

dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4, del presente Regolamento;
dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10;
dai contributi versati, ai sensi dell’art. 1, comma 442, Legge 27 dicembre 2017 n. 205, dalle società operanti nel settore odontoiatrico, individuate dall’art. 1, comma 153, Legge 4 agosto 2017 n. 124;
da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
da donazioni (art.2 del regolamento del fondo di previdenza generale dell’ENPAM)

- Il Fondo della medicina convenzionata e accreditata, nel qua-

le confluiscono tre gestioni:

- Gestione dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale,
- Gestione degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi
- Gestione degli specialisti esterni.

I Fondi di previdenza Enpam sono, per legge, tutti a iscrizione obbligatoria e automatica.

Tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all'Albo professionale contribuiscono alla gestione "Quota A". Il contributo è determinato in misura fissa e per fasce d'età.

Possono iscriversi alla "Quota A", in via facoltativa, anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione all'Albo professionale (art. 1, comma 253 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Il contributo è determinato in misura pari alla metà di quello dovuto dagli iscritti infratrentenni.

Alla gestione "Quota B" sono iscritti tutti i medici e gli odontoiatri che esercitano la libera professione. L'importo del contributo è calcolato dall'ENPAM in misura proporzionale al reddito libero professionale annualmente prodotto e dichiarato all'Enpam. Sono tenute al versamento di un contributo alla "Quota B" anche le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 153.

Il contributo è determinato in misura pari allo 0,5% del fatturato annuo delle società. Alle gestioni del Fondo della medicina convenzionata e accreditata sono iscritti tutti i medici e/o odontoiatri che svolgono attività in convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale presso il proprio studio, negli ambulatori, oppure presso società accreditate con il SSN. Gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale effettuano il versamento diretto all'Enpam dell'intero contributo a favore del medico (sia per la quota parte a carico dell'Azienda che per quella a carico

del medico). Sono iscritti al Fondo della medicina convenzionata e accreditata anche i professionisti transitati a rapporto d’impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’Enpam. La contribuzione alle diverse gestioni varia in base al diverso tipo di rapporto professionale, se cioè il medico/odontoiatra esercita la libera professione o se, invece, lavora in rapporto di convenzione/accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Le aliquote contributive di tutte le gestioni (ad esclusione della Quota A dove il contributo è di importo fisso e della specialistica esterna - società professionali) a seguito della Riforma regolamentare (entrata in vigore il 1° gennaio 2013 – predisposta dalla Fondazione al fine di garantire l’equilibrio a 50 anni, così come richiesto dalla Riforma Fornero), sono state incrementate annualmente di un punto percentuale. Di seguito la tabella con le aliquote contributive per l’anno 2020 e gli anni in cui le aliquote sono a regime:

GESTIONE DI PREVIDENZA	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2020	DOVE ARRIVEREMO
FONDO GENERALE – QUOTA B	18,50%	19,50% (2021)
MEDICINA GENERALE – Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale	22%	26% (2024)
MEDICINA GENERALE – Pediatri Di Libera Scelta	21%	26% (2025)
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	30%	32,65% (2023)
SPECIALISTICA AMBULATORIALE - Medicina Dei Servizi	30,50%	32,65% (2023)
SPECIALISTICA ESTERNA – Branca a visita	26%	26% (2020)
SPECIALISTICA ESTERNA – Branca a prestazione	16%	16% (2020)

Per le gestioni della medicina generale e della specialistica esterna è possibile, su base volontaria, elevare la quota contributiva a proprio carico, fino ad un massimo di cinque punti percentuali, consentendo di ottimizzare e “personalizzare” il trattamento pensionistico, adeguandolo alle proprie peculiari esigenze.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

L'ENPAM corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- la pensione ordinaria di vecchiaia e la pensione anticipata;
- la pensione per inabilità assoluta e permanente;
- la pensione a favore dei superstiti;
- l'indennità di restituzione dei contributi;
- l'indennità per inabilità temporanea.

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

La pensione ordinaria di vecchiaia “Quota A” e la pensione ordinaria di vecchiaia “Quota B” sono concesse a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:

- a) che abbiano compiuto l'età anagrafica pari a sessantotto anni a decorrere dal 1/1/2018;
- b) che al compimento di tale età siano iscritti alla relativa gestione e possano contare su un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi coincidenti, e/o riscattata, pari ad almeno 5 anni;
- c) che non fruiscano della pensione per inabilità a carico di ENPAM o non siano titolari di una pensione da totalizzazione (art. 18 del Regolamento Fondo di Previdenza Generale di ENPAM).

Misura della pensione

Le pensioni ordinarie di vecchiaia sono determinate:

a) per la “Quota A”, sulla base dei *contributi minimi versati*. La pensione ordinaria “Quota A” riferita ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2012, si determina applicando al reddito medio annuo¹⁸ la percentuale¹⁹ calcolata in relazione agli anni di contribuzione, procedendo all’indicizzazione dell’importo fino all’anno che precede quello di decorrenza della pensione.

18. Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione “Quota A” relativa ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2012 si procede come segue:

a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva e figurativa

ricostruendolo attraverso i contributi versati, ivi compreso il contributo di 20 riscatto versato ai sensi dell’art. 3, comma 3, e l’aliquota contributiva del 12,50%. Ai redditi così ricostruiti si sommano quelli relativi ai periodi ricongiunti, così come previsto dal precedente art. 14, comma 2;

b) si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa o ricongiunta nella misura del 75% dell’incremento percentuale fatto registrare dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica fra l’anno di riferimento dei contributi e l’anno 2012;

c) il totale dei redditi così determinati è quindi diviso per il numero degli anni - e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione alla gestione “Quota A” (comma 4 articolo 18 del Regolamento Fondo Previdenza Generale di ENPAM).

19. Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa e ricongiunta, se non coincidente, attribuendo:

a) l’1,10% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;

b) l’1,75% per ogni anno - ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 luglio 2006;

c) l’1,50% per ogni anno - ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione a partire dal 1° agosto 2006 e fino al 31 dicembre 2012 (comma 5 art. 18 del Regolamento Fondo di Previdenza Generale di ENPAM).

La pensione ordinaria “Quota A”, relativa ai contributi dovuti dal 1° gennaio 2013, si determina secondo il *sistema contributivo* di cui alla L. 335/95 e successive modificazioni, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione (art. 18 comma 3 del Regolamento Fondo di Previdenza Generale di ENPAM);

b) per la “Quota B”, sulla base dei contributi eccedenti i suddetti minimi. La pensione ordinaria di vecchiaia “Quota B” si determina sommando le quattro quote di pensione calcolate nel modo seguente:

- la prima quota si determina applicando al reddito medio annuo degli anni a contribuzione ordinaria - ricostruito escludendo gli incrementi contributivi conseguiti per effetto del riscatto di allineamento - la corrispondente aliquota di rendimento pro tempore vigente per ogni anno ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno di contribuzione effettiva o riscattata;
- la seconda quota si determina applicando al reddito medio annuo degli anni a contribuzione ridotta, la corrispondente aliquota di rendimento pro tempore vigente ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno di contribuzione effettiva;
- la terza quota si determina applicando alla media annua degli imponibili sui quali è stato calcolato il contributo previdenziale dell’1%, la corrispondente aliquota di rendimento pro tempore vigente per ogni anno ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva o riscattata;
- la quarta quota di pensione si determina applicando al reddito medio annuo - ricostruito dai soli incrementi contributivi conseguiti per effetto del riscatto di allineamento - l’aliquota di rendimento pro tempore vigente per la contribuzione ordinaria per ogni anno ed un’aliquota proporzionale per le

frazioni di anno, in relazione ai periodi di contribuzione oggetto dell'allineamento medesimo (art. 18 comma 6 del Regolamento Fondo di Previdenza Generale di ENPAM).

•

Prestazioni Assistenziali

Il contributo di Quota A, anche nella forma ridotta, consente l'accesso alle seguenti prestazioni:

- Tutele per la genitorialità in caso di nascita, adozione o affidamento (e aborto);
- Indennità di maternità (5.000 euro come indennità garantita a tutte e 1.000 euro in più per chi ha un reddito inferiore a 18.000 euro); gravidanza a rischio (indennità di 33,50 euro al giorno per sei mesi senza limite di reddito); bonus bambino (1.500 euro per le spese di *baby sitter* e nido nel primo anno di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia). Per le studentesse iscritte all'ENPAM è previsto un assegno di maternità di 5.000 euro circa, più il bonus bebè di 1.500 euro;
- Aiuti economici in caso di difficoltà personali e familiari: non autosufficienza (assistenza domiciliare e case di riposo), disagio economico, spese mediche, interventi chirurgici (fino 8.000 euro all'anno), danni per calamità naturali;
- Tutela dello stato di bisogno: ai nuclei con redditi al di sotto di circa 14.000 euro possono essere concesse prestazioni assistenziali straordinarie, per un importo annuo massimo di oltre 5.000 euro. Inoltre, in presenza di un componente il nucleo familiare invalido, il limite reddituale di 14.000 euro è elevato a circa 27.000 euro;
- *Long Term Care* (LTC per gli iscritti con meno di 70 anni ad agosto 2016), copertura assicurativa gratuita che garantisce una rendita vitalizia di 1.200 euro non tassati e cumulabili con altre prestazioni in caso di perdita dell'autosufficienza;
- Borse di studio per gli orfani (per le scuole secondarie di primo o secondo grado; i corsi universitari di laurea; le rette dei convitti, collegi o centri formativi dell'ONAOSI. Questi sus-

sidi sono cumulabili con le altre prestazioni assistenziali previste per gli orfani e per i componenti del nucleo familiare;

- Contributo di 5.000 euro per i collegi universitari di merito (per gli iscritti che vogliono far studiare i propri figli nei collegi di merito);
- Mutui agevolati per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa o dello studio professionale;
- Iscrizione gratuita al fondo complementare "Fondo Sanità": per la prima annualità la quota di iscrizione (60 euro) e le spese di gestione amministrativa (26 euro) sono a carico dell'ENPAM per tutti gli under 35 e gli studenti.

I liberi professionisti soggetti all'aliquota proporzionale (Quota B) e i medici di medicina generale hanno inoltre diritto a un'indennità che tutela i professionisti dalla perdita di reddito a causa dell'insorgenza di un'inabilità. La copertura dell'ENPAM scatta dal 31° giorno di assenza dal lavoro fino a un massimo di 24 mesi anche non continuativi ed è pari all'80% del reddito fino a un massimo di 5.000 euro al mese.

In generale, l'ENPAM ha strutturato un progetto, il "Progetto Quadrifoglio", che ha l'obiettivo di supportare i propri contribuenti in quattro aree:

- Previdenza: fondo complementare, iscrizione degli studenti, coperture per inabilità temporanea e assoluta, tutela della genitorialità e altri contributi relativi a stati di bisogno, video consulenza, App ENPAM;
- Lavoro: Anticipo della prestazione previdenziale, prestiti studio e mutui 1° casa, investimenti *mission related* a supporto dello sviluppo della professione, Fondi Ue, Collegi universitari di merito, convenzioni e servizi;
- Salute: SaluteMia, Fondo sanitario integrativo;
- Assistenza: LTC, tutela della genitorialità, prestazioni assistenziali, calamità naturali, servizi integrativi.
- Le erogazioni relative a prestazioni assistenziali devono essere contenute entro uno stanziamento annuo che non deve

superare il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale.

QUADRO SINOTTICO **ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei** **Medici e degli Odontoiatri**

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – fondazione di diritto privato

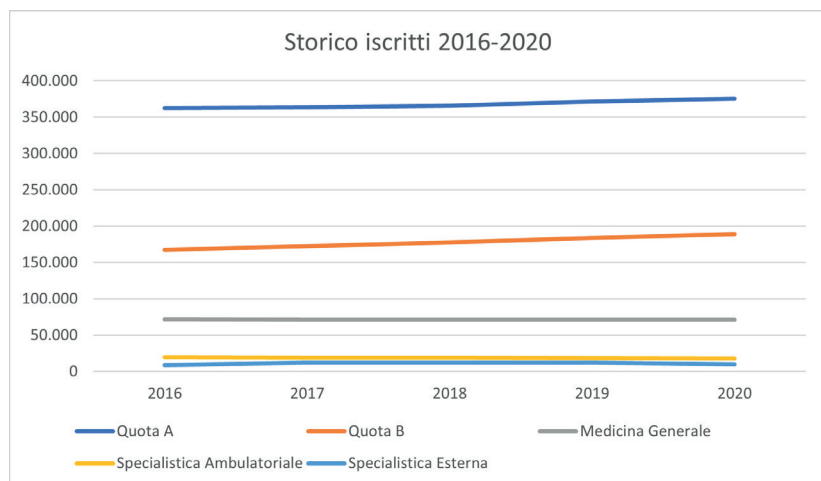
Iscritti: tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche e private che erogano l'assistenza sanitaria.

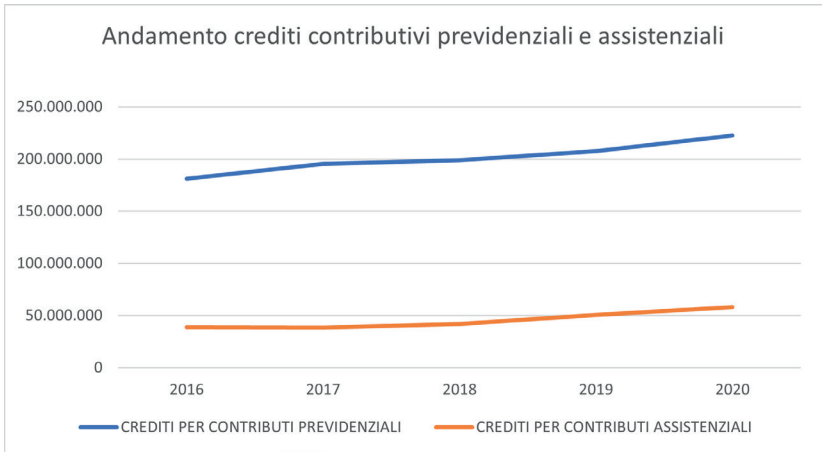
Adempimento contributivo

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE					
Quota A					
<i>Dati in unità</i>	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero iscritti*	375.380	371.465	366.084	363.670	362.391
Numero pensionati	132.472	124.417	116.198	111.770	105.721
Quota B					
<i>Dati in unità</i>	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero iscritti	189.105	183.671	177.734	172.611	167.156
Numero pensionati	58.477	53.321	48.044	45.185	42.403
*dall'anno 2017 sono inclusi gli studenti dal V anno di corso di laurea					

FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA E ACCREDITATA					
Medicina Generale					
<i>Dati in unità</i>	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero iscritti	71.516	71.213	71.376	71.422	71.835
Numero pensionati	38.529	35.561	33.323		30.430
Specialistica Ambulatoriale					
<i>Dati in unità</i>	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero iscritti	17.699	18.232	18.742	18.857	19.307
Numero pensionati	16.791	15.967	15.158	14.621	14.025
Specialistica Esterna					
<i>Dati in unità</i>	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero iscritti**	9.806	12.165	11.957	12.429	8.785
Numero pensionati	5.379	5.531	5.683	5.783	5.805

**** il numero comprende i convenzionati ad personam e i beneficiari delle società (ex art.1, comma 39, legge 243/2004)**





Tecnostuttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPENDENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINANZA/PATRIMONIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	509	20	€ *	30.873.497,24 €
2019	-		€ **	26.378.557,75 €
2018	-		€ **	23.497.738,35 €
2017	-		-	28.746.373,37 €
2016	-		-	24.430.118,34 €

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un direttore generale e un vice-direttore generale

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un direttore generale

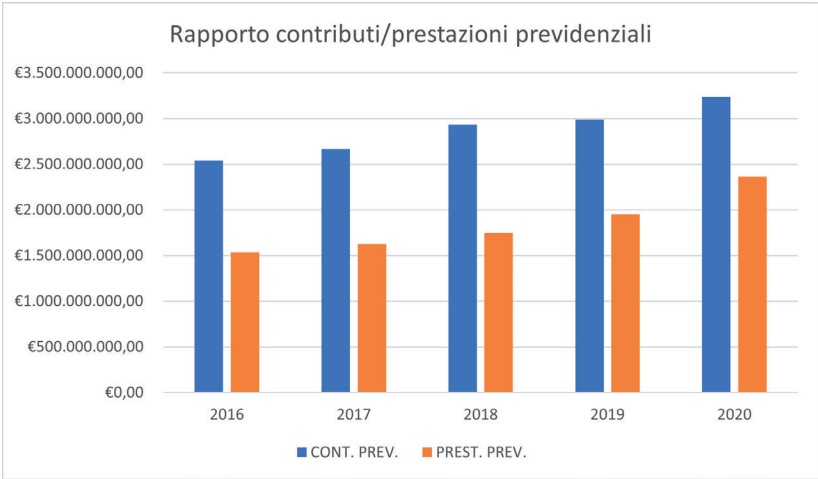
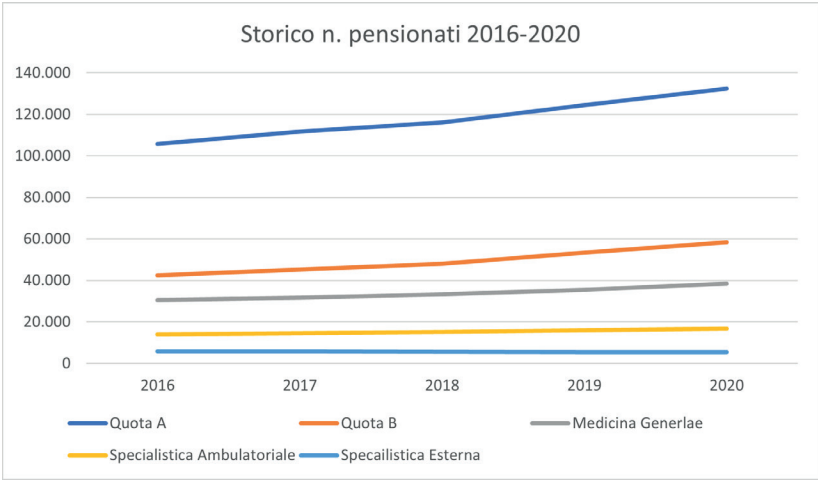
*** Da valutare

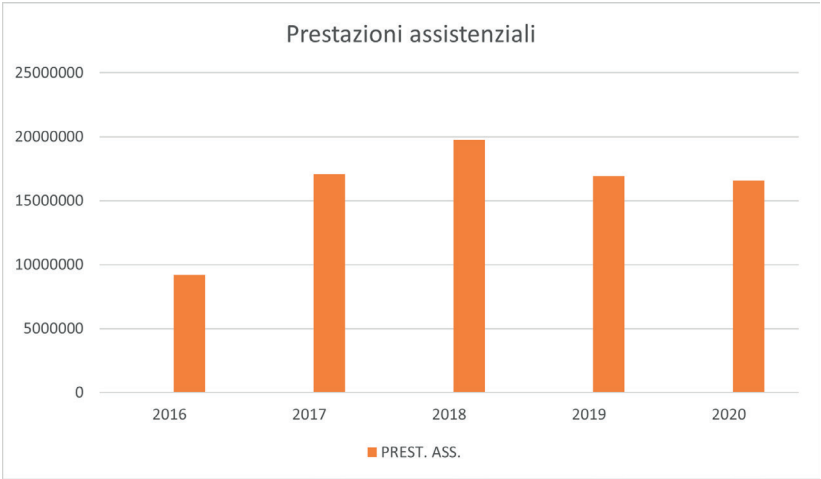
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Vicario; 13 Consiglieri	818.676,59 (vecchia consiliatura) 892.097,87 (Nuova consi- liatura)	€	18.000,00 (vecchia consiliatura) 313.243,17 (nuova consi- liatura)
2019	Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Vicario; 13 Consiglieri	1.792.587,32	€	348.684,93
2018	Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Vicario; 13Consiglieri	1.940.583,20		362.281,27

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTEN- ZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	3.235.734.671,00 €	2.366.673.612,00 €		16.566.694,00 €
2019	2.987.065.442,00 €	1.952.125.897,00 €		16.922.348,00 €
2018	2.932.963.424,00 €	1.748.708.614,00 €		19.777.202,00 €
2017	2.668.385.486,00 €	1.626.135.542,00 €		17.068.790,00 €
2016	2.541.591.822,00 €	1.536.325.029,00 €		9.194.756,00 €

*Si rappresenta che non è prevista alcuna contribuzione finalizzata all'assistenza. Con la contribuzione di previdenza è erogata anche l'assistenza agli iscritti.
*** prestazioni previdenziali costituite dalle pensioni IVS (verificare), dalle prestazioni assistenziali ossia quelle erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa:

- ai fini della completa realizzazione ed effettività del principio e del regime dell'autonomia di gestione degli enti previdenziali dovrebbero essere valutati i presupposti per l'elaborazione di un intervento che dia organicità, coerenza e certezza alle previsioni legislative declinate con l'art. 2 del Dlgs 509/1994, che fissano i principi dell'autonomia gestionale degli enti, a partire dal proprio Statuto, del tutto coerente con il dettato Costituzionale ed il sistema delle forme di vigilanza attribuite allo Stato.
- la promozione di azioni finalizzate a sostenere il cd. patto generazionale e intergenerazionale, che è in primo luogo un patto essenzialmente professionale, su cui è direttamente correlata la necessaria autosufficienza e l'equilibrio di lungo periodo sul piano previdenziale, finanziario ed economico. In tal senso, da una traiettoria lineare è necessario favorire e sostenere una transizione verso una visione "circolare" delle politiche di sostegno all'intera carriera lavorativa dei professionisti iscritti, mediante l'impiego del patrimonio dell'ente
- la semplificazione e la razionalizzazione del sistema dei controlli attualmente in essere, che sono azionati nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti previdenziali di diritto privato;
- per quanto concerne la gestione del patrimonio (composto dai contributi di garanzia accantonati a sostegno della tutela del sistema in essere), un aspetto rilevante riguarda la necessità di una rimodulazione del sistema di tassazione operato sugli enti previdenziali di diritto privato. si ritiene auspicabile una revisione del vigente sistema di tassazione - che nel nostro Paese, a differenza della fiscalità Europea, colpisce due fasi su tre del ciclo previdenziale - mediante il passaggio da una tassazione modello "ETT" (cd. Exempt, Taxed, Taxed) ad una tassazione modello "EET" (Esenzione dei contributi-Esenzione dei rendimenti finanziari-Tassazio-

ne agevolata delle rendite).

FASC

Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

La Fondazione “Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi” (d’ora in avanti FASC), è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Sono soci fondatori le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro che hanno stipulato e rinnovato i contratti collettivi nazionali di lavoro tuttora vigenti nel settore e che erano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione all’atto della trasformazione in Fondazione assunta dallo stesso con delibera del 16 dicembre 1994. Il riconoscimento dello status di nuovi soci con i relativi requisiti che ne consentono l’accreditamento compete alle fonti istitutive.

Il FASC opera senza scopo di lucro ed eroga a favore degli iscritti, dei loro eredi o degli aventi causa, le prestazioni previdenziali ed assistenziali, aggiuntive a quelle del sistema generale, in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 26 febbraio 1936, n. 47 e dell’11 marzo 1939, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data del 31 dicembre 1994. (art. 2 dello Statuto del FASC).

Sono obbligatoriamente iscritti al FASC, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, tutti gli impiegati delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché altre categorie di lavoratori del settore in attuazione di accordi fra le parti

firmatarie dei CCNL: in particolare sono obbligate al versamento dei contributi le aziende che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi (art. 20 dello Statuto del FASC).

L'organizzazione interna

La governance

La governance del FASC è composta *i)* il Presidente; *ii)* il Consiglio di Amministrazione; *iii)* IL Comitato Esecutivo; *iv)* il consiglio di sorveglianza; *v)* il Collegio dei Sindaci. (art. 4 dello Statuto del FASC).

Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo generale, è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede, dal Vicepresidente, da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui cinque in rappresentanza degli spedizionieri e corrieri ed uno degli agenti marittimi raccomandatori e mediatori marittimi, e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori delle imprese di spedizione e corrieri e uno di quelli delle agenzie marittime raccomandatarie.

Il Consiglio di Amministrazione:

i) approva i criteri direttivi generali a cui si deve uniformare la gestione: a tal fine al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo della Fondazione; *ii)* approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; *iii)* approva il bilancio preventivo e le sue variazioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente; *iv)* dispone con cadenza triennale, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, la redazione del bilancio tecnico; *v)* delibera in ordine ai provvedimenti da adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c. del Decreto Legislati-

vo 30 giugno 1994 n. 509, per garantire l'equilibrio della gestione economico - finanziaria e l'erogazione delle prestazioni; *vi*) delibera i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente, ed a quanto stabilito dal presente Statuto e con le modalità previste dal Regolamento sugli investimenti; con le stesse modalità delibera ogni eventuale variazione relativa alla politica di investimento e aggiorna, ogni qual volta lo ritenga opportuno per la migliore tutela degli interessi degli iscritti, il Documento di Programmazione degli Investimenti; *vii*) conferisce a soggetto abilitato l'incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Conferisce ad un attuario abilitato, almeno ogni tre anni, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, l'incarico di redigere il bilancio tecnico attuariale della Fondazione. *viii*) approva le esigenze di organico, l'organigramma e le procedure operative; *ix*) nomina e revoca il Direttore Generale e ne determina le attribuzioni, nonché la tipologia di attività ed il trattamento economico; *x*) determina la misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettante al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri degli organi collegiali della Fondazione; *xi*) approva le eventuali convenzioni con le organizzazioni sindacali del settore per la riscossione dei contributi associativi ad esse destinati; *xii*) approva tutti i regolamenti attuativi, di funzionamento e di supporto nella gestione della Fondazione; *xiii*) decide su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nell'elenco di cui al presente comma e adegua il presente Statuto in relazione a eventuali future modifiche normative; *xiv*).

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti, compresi il Presidente o il Vicepresidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 8 dello Statuto del FASC).

La tecnostruttura

La tecnostruttura si compone di 26 lavoratori dipendenti di cui 1 dirigenti, 3 quadri, 22 impiegati.

Regime contributivo

La platea degli iscritti alla Fondazione FASC - Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri, che consta di circa 48.000 soggetti, è costituita non da professionisti, bensì da personale dipendente (impiegati e quadri) delle imprese del settore della logistica che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro “Logistica Trasporto Merci e Spedizioni” e dal personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie e agenzie Aeree e Mediatori Marittimi.

La prestazione previdenziale obbligatoria gestita dal FASC è aggiuntiva rispetto a quella fornita dall’INPS e si concretizza nell’accumulo sui conti individuali di previdenza degli iscritti dei contributi, versati mensilmente dalle aziende, calcolati nella misura del 5% della retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge. I contributi versati al FASC sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro nella misura del 50% ciascuno.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

La prestazione previdenziale erogata dal FASC non assume la forma di pensione (rendita), ma di liquidazione del capitale accumulato nel corso del tempo sui conti individuali di previdenza degli iscritti; conti sui quali vengono attribuiti, oltre ai contributi, gli interessi derivanti per ciascun esercizio dal risultato di gestione del Fondo stesso, una volta detratte le spese generali.

Fatta questa premessa la Fondazione rappresenta che attualmente, alla luce della disciplina di settore, non è prevista alcun tipo di agevolazione per neoassunti e soggetti caratterizzati da un

reddito inferiore ai 15.000 euro. Viene inoltre rappresentato che, trattandosi di lavoratori dipendenti, i livelli retributivi risultano inferiori a tale soglia.

Prestazioni Assistenziali

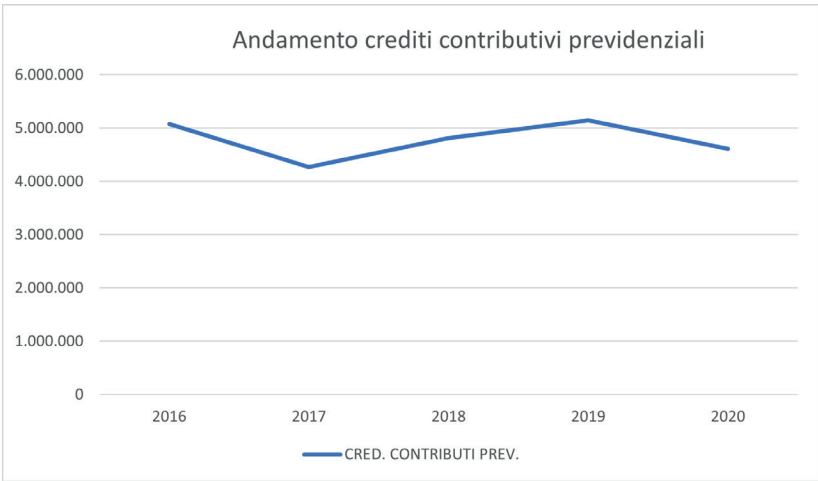
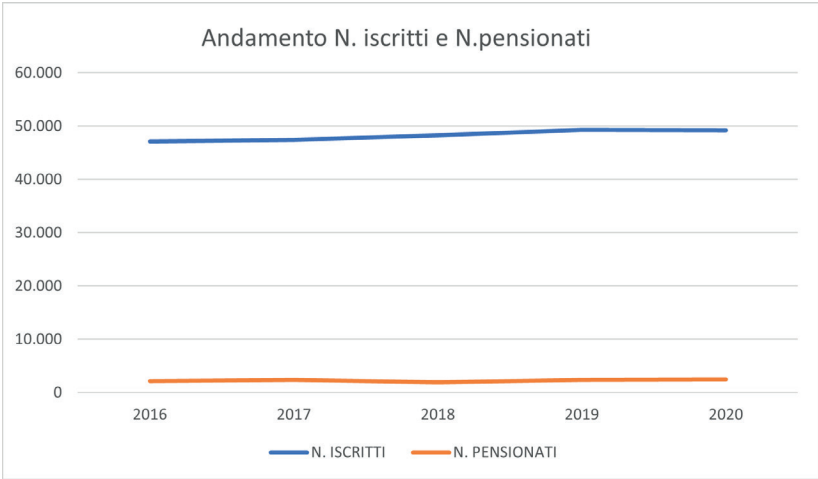
QUADRO SINOTTICO
FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri

Base giuridica: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – fon-
dazione di diritto privato

Iscritti: impiegati delle imprese individuate nei contratti colletti-
vi nazionali di lavoro del settore nonché altre categorie di lavora-
tori del settore in attuazione di accordi fra le parti firmatarie del
CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni o il C.C.N.L. per il
personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie
Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	49.221	2.441	4.608.543	
2019	49.318	2.415	5.144.931	
2018	48.262	1.964	4.814.405	
2017	47.455	2.418	4.267.932	
2016	27.195	1.936	47.606.107	17.300.270



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	26	3		569.169
2019	-			618.648
2018	-			882.033
2017	-		-	616.467
2016	-		-	609.147

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un direttore generale e un vice-direttore generale

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per un direttore generale

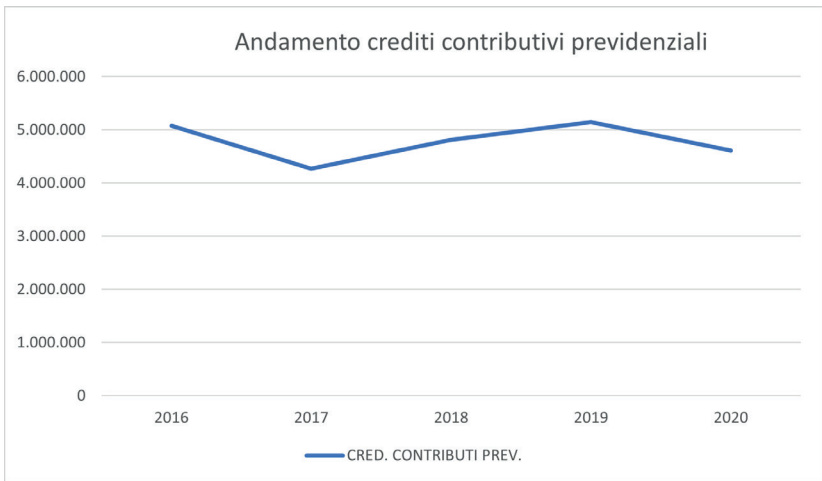
*** Da valutare

ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020				
2019				
2018				

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	69.025.368	58.092.508		
2019	71.605.669	53.759.666		
2018	69.452.095	38.307.464		
2017	67.355.708	50.760.379		
2016	65.382.698	43.731.120		

*** prestazioni previdenziali costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), dalle prestazioni assistenziali ossia quelle erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia, ...



Temi segnalati dalla cassa:

- La prima questione riguarda l'assoggettamento dell'ente al regime del codice degli appalti. Questa circostanza, specie per una realtà relativamente piccola come il FASC, obbliga a procedure di selezione molto complesse e spesso antieconomiche. Ci pare evidente che la trasparenza delle scelte debba essere massima per un ente come il FASC che ha nella tutela del patrimonio degli iscritti il suo fondamento ma la ricerca di trasparenza può essere ben perseguita con la realizzazione di procedure di gara che seguono le best practice del settore. 38 In particolare, la scelta dei gestori finanziari male si adatta ad una gara pubblica sia come procedure di scelta e possibilità di negoziazione che come tempi e velocità. Si usano nelle procedure regole pensate principalmente per le opere pubbliche e non per servizi finanziari. Una deroga, almeno su alcuni servizi, magari bilanciata da obblighi ulteriori di trasparenza, sarebbe molto utile per una migliore efficienza della gestione.
- Un secondo aspetto riguarda il regime fiscale a cui la Fondazione è assoggettata. Infatti, sui rendimenti finanziari ottenuti dalla Fondazione vengono applicate le aliquote ordinarie senza tener conto della natura previdenziale dell'ente. In aggiunta, gli stessi rendimenti vengono tassati una seconda volta al momento della erogazione della prestazione. Il settore già da tempo chiede di poter avere una tassazione meno penalizzante a favore dei propri iscritti vista la natura previdenziale delle prestazioni erogate.

ENPAF

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (di seguito ENPAF), già riconosciuto con regio decreto 7 novembre 1929 n. 2174 come ente di diritto pubblico, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1 decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 (art. 1 dello Statuto dell'ENPAF).

L'ENAPF ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza in favore degli iscritti, dei loro familiari e dei superstiti nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto e secondo le previsioni del regolamento di previdenza ed assistenza (art.2 dello Statuto dell'ENPAF).

Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti (art. 3 dello Statuto dell'ENPAF).

L'organizzazione interna

La governance

Sono organi dell'Ente: *i)* il presidente; *ii)* il consiglio nazionale; *iii)* il consiglio di amministrazione; *iv)* il comitato esecutivo; *v)* il collegio dei sindaci (art. 4 dello Statuto dell'ENPAF).

Il consiglio nazionale: *i)* elegge a scrutinio segreto tra tutti gli iscritti agli Albi: 1) otto membri del consiglio di amministrazione di cui quattro titolari di farmacia e quattro non titolari, che risultano tali all'atto della votazione; 2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci; *ii)* delibera sui regolamenti di attuazione per quanto attiene al disposto dell'art. 2 del presente

statuto; *iii*) determina l'importo dei contributi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, incluso quello di maternità, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni; *iv*) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno, nonché il bilancio tecnico predisposto ai sensi dell'art. 26 ultimo comma del presente statuto; *v*) delibera le variazioni di bilancio di previsione; *vi*) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari; *vii*) delibera sulle modifiche dello statuto; *viii*) delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché la misura del trattamento di missione spettante ai predetti membri che risiedono fuori Roma; *ix*) delibera sulla eventuale istituzione di uffici periferici stabilendo le norme relative al loro funzionamento; *x*) delibera i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti (art.8 dello Statuto dell'ENPAF).

Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei votanti (art. 11 dello Statuto ENPAF).

La tecnostruttura

La tecnostruttura dell'ENPAF si compone di 94 dipendenti con contratto di lavoro subordinato di cui 3 dirigenti e 1 quadro.

Regime contributivo

La contribuzione previdenziale obbligatoria all'ENPAF è forfettaria e non correlata al reddito prodotto.

La contribuzione soggettiva base ENPAF è, quindi, uguale per tutti gli iscritti all'Albo, che sono obbligatoriamente e automaticamente iscritti a questa Cassa ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 233 del 1946, disposizione che prevede per tutti i professionisti sanitari l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzio-

ne alla Cassa di appartenenza. Di conseguenza, il sistema pensionistico di categoria prevede una prestazione predefinita (da *Relazione ENPAF DELL'11/06/2021*).

Il Regolamento di previdenza della Cassa stabilisce tuttavia delle opzioni che possono essere attivate su richiesta dell'iscritto e che, al ricorrere di specifiche condizioni, consentono di effettuare versamenti in forma ridotta di 1/3, del 50% e dell'85% del contributo intero. I versamenti in forma ridotta determinano una riduzione proporzionale da applicare alla prestazione pensionistica (art. 21 del Regolamento di Previdenza ENPAF). In casi specifici è inoltre possibile versare un contributo di solidarietà, fissato nella misura del 3% o dell'1% del contributo previdenziale intero. Quest'ultima aliquota contributiva non è, tuttavia, utile ai fini pensionistici ed è accessibile solo a coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 (art. 21 del Regolamento di Previdenza ENPAF).

Sempre su richiesta dell'iscritto, è invece possibile effettuare versamenti doppi o tripli del contributo previdenziale, con proporzionale effetto moltiplicativo sulla prestazione pensionistica (art. 23 del Regolamento di Previdenza ENPAF).

La contribuzione previdenziale in misura intera per l'anno 2020 era pari ad euro 4.541,00. Come detto, in presenza dei requisiti richiesti e dietro presentazione di apposita domanda, gli iscritti possono beneficiare di riduzioni del contributo previdenziale. 21 ALLEGATO 1 Unitamente al contributo previdenziale soggettivo, viene versato dall'iscritto anche quello assistenziale (nel 2020 pari a 15 euro) e quello di maternità (nel 2020 pari a 9 euro) che sono, invece, determinati in cifra fissa uguale per tutti, senza possibilità di riduzione (da *Relazione ENPAF DELL'11/06/2021*).

Scadenza versamento dei contributi

L'Ente fissa annualmente i termini per il versamento dei contributi e la misura degli stessi sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati stabili-

to dall'ISTAT, tenendo contestualmente conto della situazione tecnico-finanziaria accertata con bilancio tecnico da effettuarsi almeno ogni tre anni (art. 4 del Regolamento di Previdenza ENPAF).

Per l'anno 2020 le scadenze sono state fissate al 30 aprile 2020, 1° giugno 2020 e 31 luglio 2020.

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

Le prestazioni previdenziali di base corrisposte dall'Ente sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione ai superstiti (art. 6 del Regolamento di Previdenza ENPAF).

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che abbiano compiuto il 68° anno di età²⁰ e che possano far valere i seguenti requisiti:

a) almeno trenta anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Per coloro che

20. A partire dal 1° gennaio 2016 il requisito dell'età per la maturazione della pensione di vecchiaia è aggiornato incrementando il requisito in vigore in misura pari all'incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 24 comma tredici D.L. n.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 (art. 8 del Regolamento di Previdenza ENPAF).

risultino iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione;

b) almeno trenta anni di contribuzione effettiva;

c) almeno venti anni di attività professionale (art. 8 del Regolamento di previdenza ENPAF).

Misura della pensione

L'importo delle pensioni erogate dall'ENPAF, si calcola come segue:

- per le anzianità contributive maturate prima del 31 dicembre 1994, viene corrisposta la somma di L. 249.262 annue per i primi 15 anni e di L. 175.960 annue per gli anni successivi;
- per le anzianità contributive maturate dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 2003, viene corrisposto un importo pari a tanti trentesimi della somma di L.7.775.950 quante sono le anzianità effettivamente maturate;
- per le anzianità contributive maturate dal 31 dicembre 2003, viene corrisposto un importo pari a tanti trentesimi della somma di € 6.713,98 quante sono le anzianità effettivamente maturate (art. 7 del Regolamento di Previdenza ENPAF)²¹.

21. Secondo dati aggiornati ritrovati in rete la misura della pensione è determinata dalla somma di tre quote.

A) Riferita all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1994. Sono stabilite due quote fisse per ogni anno di contribuzione:

178,00 euro annui per ciascuno dei primi 15 anni

125,00 euro per ogni anno dopo il 15esimo anno.

B) Riferita all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2003, attraverso una quota fissa per ogni anno di contribuzione:

173,00 euro annui.

Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30.

C) Riferita all'anzianità contributiva maturata a partire dall'1 gennaio 2004;

Prestazioni assistenziali

La sezione assistenza provvede alla erogazione di prestazioni *straordinarie o continuative* agli iscritti, ai pensionati ENPAF, agli assicurati, ai superstiti dei predetti, in stato di difficoltà economica purché residenti in Italia (art. 1 del Regolamento di assistenza ENPAF).

L'assistenza continuativa può essere erogata:

- per età (art. 5 del Regolamento di Assistenza);
- per figli con grave disabilità (art. 6 del regolamento di Assistenza).

L'Ente eroga prestazioni assistenziali straordinarie una tantum:

- in presenza di figli disabili di età inferiore ai 21 anni;
- in caso di spese medico – sanitarie;
- in caso di morte;
- per spese di ospitalità presso case di riposo;
- in caso di calamità naturali;
- in presenza di situazioni di grave difficoltà economica;
- per disoccupazione temporanea e involontaria;
- ove vi sia la necessità di astenersi dall'attività lavorativa nel periodo antecedente l'inizio del periodo assistibile di cui all'art. 70, comma 1 del d.lgs. n.151/2001 e successive modificazioni e integrazioni:
 1. per le iscritte lavoratrici autonome;
 2. per le iscritte titolari di farmacie, nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore;
 3. per le iscritte titolari di esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 5 del dl n. 223/2006 convertito in l. n. 248/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore;
- ove vi sia necessità di astenersi dall'attività lavorativa nel periodo assistibile di cui all'art. 70 comma 1 del d.lgs. n.

quota fissa 263,00 euro per ogni anno di contribuzione.

151/2001 e successive modificazioni:

1. per le iscritte titolari di farmacie nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore;
 2. per le iscritte titolari di esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 5 del dl n. 223/2006 convertito in l. n. 248/2006 e successive modificazioni nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore;
- in caso di spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

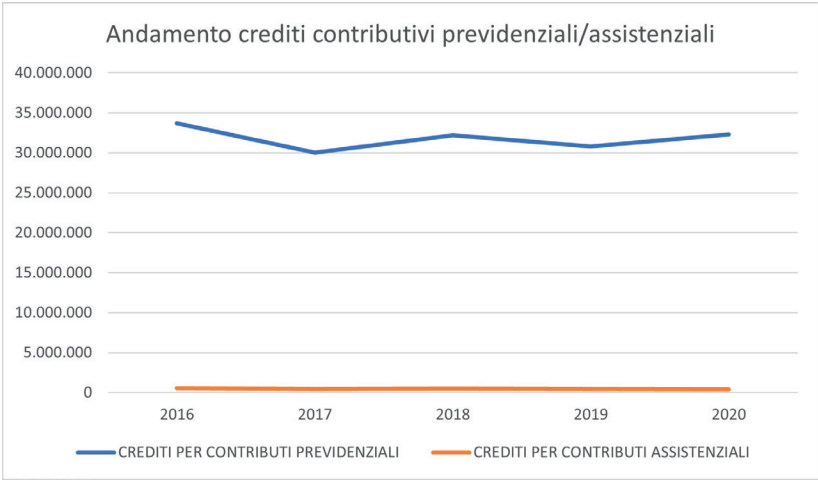
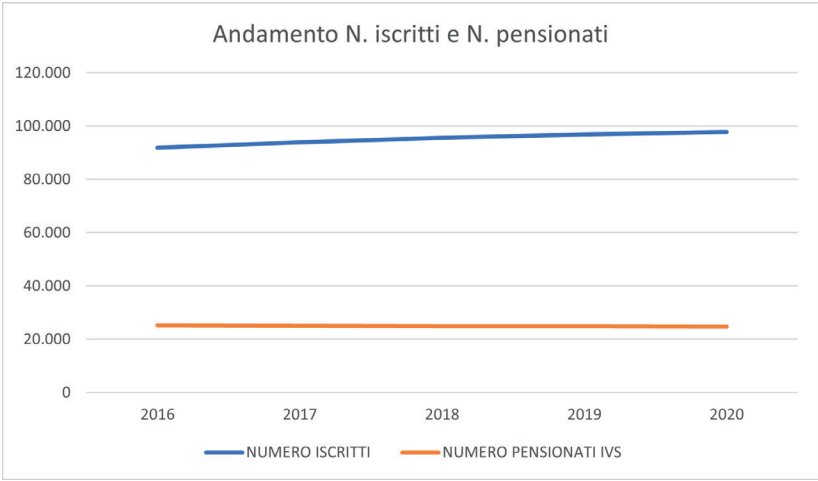
QUADRO SINOTTICO
ENPAF – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti

Base giuridica: decreto legislativo n. 509/1994 – fondazione di diritto privato

Iscritti: iscritti agli Albi professionali dei farmacisti.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	97.748	24.815	32.313.230	401.198
2019	96.829	24.945	30.803.014	452.932
2018	95.656	24.925	32.173.335	485.682
2017	93.936	25.023	30.029.200	472.585
2016	91.935	25.252	33.684.053	558.235



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	94	9	462.619,51 €*	-
2019	-	-	334.412,04 €**	-
2018	-	-	333.401,93 €**	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e 2 dirigenti.

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e un dirigente.

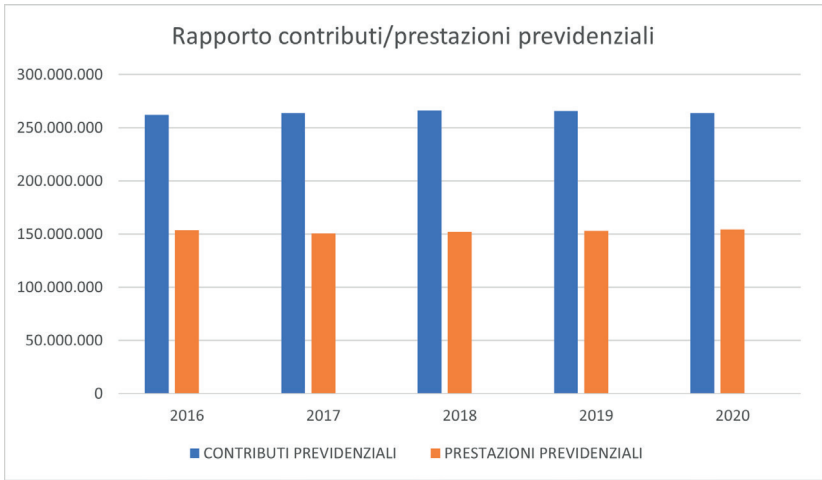
*** Da valutare

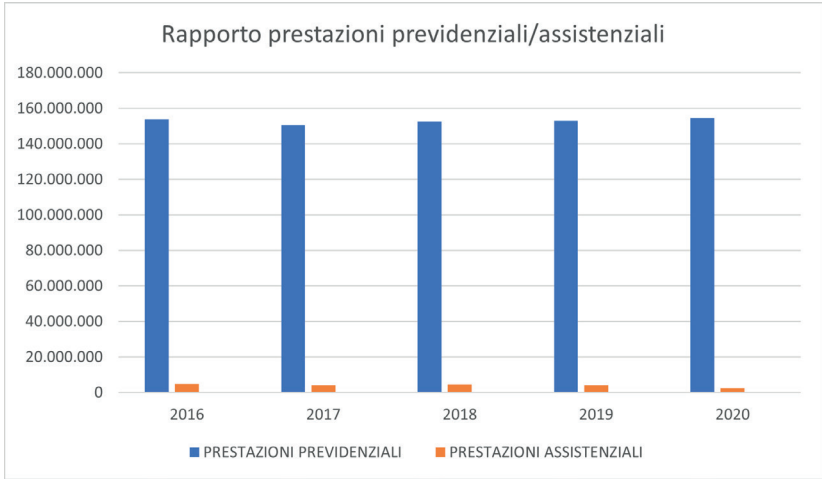
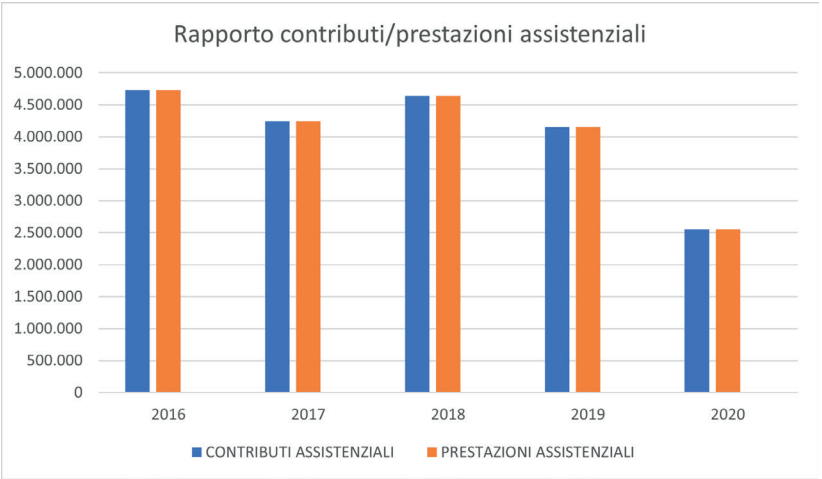
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	1 Presidente, 1 Vicepreside- nte e 9 Consiglieri	97.220,60 €	22.484,00 €	-
2019	1 Presidente, 1 Vicepreside- nte e 10 Consiglieri	100.578,60 €	25.842,00 €	-
2018	1 Presidente, 1 Vicepreside- nte, 9 Consiglieri	95.861,60 €	21.125,00 €	-

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	264.050.374	154.706.333	2.551.413	2.551.413
2019	265.931.528	153.035.145	4.151.123	4.151.123
2018	266.189.746	152.440.604	4.640.915	4.640.915
2017	263.874.358	150.804.047	4.241.657	4.241.657
2016	262.419.630	153.892.145	4.731.698	4.731.698

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni IVS (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa
Nessuno.

CIPAG

Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

La Cassa Italiana Di Previdenza Ed Assistenza Dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito CIPAG) è stata istituita con legge n. 990 del 24 ottobre 1955 come ente di diritto pubblico. Diventa ente di diritto privato a base associativa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e della delibera assunta in data 17 novembre 1994 dal Comitato dei delegati (art. 1 dello Statuto della CIPAG),

La Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore degli iscritti e loro superstiti, attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, trasfusa in appositi Regolamenti, in accordanza con quanto disposto dal D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e dello Statuto. Nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, la Cassa può attuare anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione. La Cassa può inoltre attuare forme pensionistiche di previdenza complementare, ai sensi del D.lgs. 252/2005 e successive modifiche, e di assistenza sanitaria integrativa, mediante apposite gestioni autonome, nonché attraverso modalità di gestione convenzionate, nei limiti della normativa vigente. La Cassa può altresì attuare trattamenti, nei limiti di legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizza assicurativa su base volontaria a favore degli iscritti e dei pensionati, nonché adottare iniziative finalizzate alla formazione professionale in favore degli iscritti. La Cassa può altresì attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti (art. 2

dello Statuto della CIPAG).

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione (art. 5 dello Statuto della CIPAG).

L'organizzazione interna

La governance

Sono organi della Cassa: *i)* le Assemblee degli iscritti; *ii)* l'Assemblea rappresentativa costituita dal Comitato dei delegati degli iscritti; *iii)* il Presidente; *iv)* il Consiglio di Amministrazione; *v)* la Giunta Esecutiva; *vi)* il Collegio dei Sindaci (art. 9 dello Statuto della CIPAG).

Il Comitato dei delegati ha generale potere deliberativo ed assolve in particolare le seguenti funzioni: *i)* stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa; *ii)* approva, modifica ed integra lo statuto ed i regolamenti della Cassa; *iii)* elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa ed i membri del Collegio dei sindaci di sua pertinenza, nonché procede alla nomina dello stesso; *iv)* approva i bilanci preventivi e le relative variazioni, i bilanci consuntivi, nonché i piani d'impiego e l'esame del bilancio tecnico; *v)* stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi della Cassa; *vi)* può demandare particolari funzioni al Consiglio di Amministrazione; *vii)* fissa l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri da riconoscere ai collegi per le funzioni agli stessi demandate dalla Cassa; *viii)* nomina commissioni ristrette di studio a tempo determinato; *ix)* delibera circa l'istituzione di forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria integrativa, nei limiti di legge; *x)* adempie a tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti (art. 12 dello Statuto della CIPAG).

Il Comitato dei delegati delibera a maggioranza assoluta dei

presenti. Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni riguardanti materie quali direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa e modificazioni ed integrazioni dello statuto e dei regolamenti della Cassa devono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi dei presenti (art. 12 dello Statuto della CIPAG).

La tecnostruttura

La tecnostruttura della CIPAG si compone di 145 dipendenti con contratto di lavoro subordinato di cui 5 dirigenti e 8 quadri.

Regime contributivo

I contributi previdenziali di Cassa Geometri sono così definiti dal Regolamento sulla Contribuzione:

- contributo soggettivo (interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte): obbligatorio per tutti gli iscritti e concorre alla formazione del montante contributivo, il quale permette la determinazione della prestazione previdenziale. È quantificato di anno in anno in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto indipendentemente dalla produzione di reddito professionale. La percentuale è pari:
 - 18% fino ad un reddito di € 156.800,00 per l'anno 2021;
 - 3,5% su reddito eccedente € 156.800,00 per l'anno 2021 (art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione della CIPAG).
- contributo integrativo: è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d'affari). I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato,

devono applicare l'aliquota nella misura del 4% (art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione della CIPAG).

- contributo di maternità: è quantificato di anno in anno. È dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa Geometri (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale percentuale 3,5%	Integrativo minimo	Percentuale Integrativo	Maternità
2007	€ 1.750,00	10%	130.000,00	€ 700,00	4%	€ 4,00
2008	€ 1.750,00	10,50%	132.600,00	€ 700,00	4%	€ 20,00
2009	€ 2.000,00	10,50%	134.900,00	€ 800,00	4%	€ 20,00
2010	€ 2.000,00	11%	139.250,00	€ 800,00	4%	€ 22,00
2011	€ 2.250,00	11%	140.300,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2012	€ 2.250,00	11,50%	142.450,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2013	€ 2.500,00	11,50%	146.300,00	€ 1.000,00	4%	€ 22,00
2014	€ 2.500,00	12%	150.700,00	€ 1.000,00	4%	€ 21,00
2015	€ 2.750,00	13%	152.350,00	€ 1.375,00	5%	€ 15,00
2016	€ 3.000,00	14%	152.650,00	€ 1.500,00	5%	€ 17,00
2017	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 8,00
2018	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 12,00
2019	€ 3.285,00	18%	154.350,00	€ 1.645,00	5%	€ 10,00
2020	€ 3.320,00	18%	156.050,00	€ 1.660,00	5%	€ 8,00
2021	€ 3.340,00*	18%	156.800,00	€ 1.670,00*	5%	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Scadenza versamento contributi

I contributi minimi sono riscossi in quattro rate scadenti il 31

maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento. Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo sono versate entro il 15 settembre di ogni anno (art. 7 del Regolamento sulla Contribuzione).

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

La Cassa corrisponde le seguenti pensioni di:

- vecchiaia;
- anzianità;
- inabilità e invalidità;
- ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del settantesimo anno di età;
- b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall' art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla Contribuzione (art. 2 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari).

Misura della pensione

Il calcolo pensionistico reddituale è commisurato alla media dei più elevati 30 redditi professionali (dal 1° gennaio 2005) degli ultimi 35 dichiarati ai fini IRPEF, rivalutati secondo gli indici ISTAT. La media ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di rendimento per ogni scaglione di reddito corrispondente e quin-

di per l'anzianità contributiva maturata (art. 2 Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari). Ai fini del calcolo retributivo vengono presi in considerazione solo i redditi al di sotto del limite reddituale aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT (per aliquote consultare sito CIPAG).

Dal 1° gennaio 2009 le annualità eccedenti la quarantesima vengono calcolate con il sistema contributivo. Il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995 consiste nel moltiplicare il montante individuale - costituito dalla somma dei contributi soggettivi versati alla Cassa e dei contributi integrativi retrocessi, rivalutati, su base composta, al tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) - per il coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento della domanda (per tabella dei coefficienti di trasformazione consultare sito CIPAG).

Prestazioni assistenziali

Tra le prestazioni assistenziali si annoverano:

- indennità di maternità e paternità;
- assistenza straordinaria integrativa;
- copertura Temporanea Caso Morte (TCM);
- assistenza COVID - 19;
- incentivi alla formazione;
- provvidenze straordinarie.

Le provvidenze straordinarie vengono erogate per i seguenti eventi:

- decesso;
- malattia o infortunio, che comporti un'inabilità temporanea e assoluta con interruzione o sospensione dell'attività professionale per un periodo superiore a 60 giorni;
- grave malattia di familiari a carico dell'iscritto che abbia determinato uno stato di disagio professionale;

- danni derivanti da calamità naturali debitamente documentati;
- reiterate minacce o molestie subite dall'iscritto che abbia presentato denuncia /querela per il reato di *stalking* di cui all'Art.612 bis del Codice Penale e per cui sia stato emesso il decreto che dispone - da parte del giudice - l'udienza preliminare;
- gravidanza a rischio dell'iscritta, che comporti inabilità temporanea e assoluta, con interruzione o sospensione dell'attività professionale per un periodo superiore a 60 giorni.

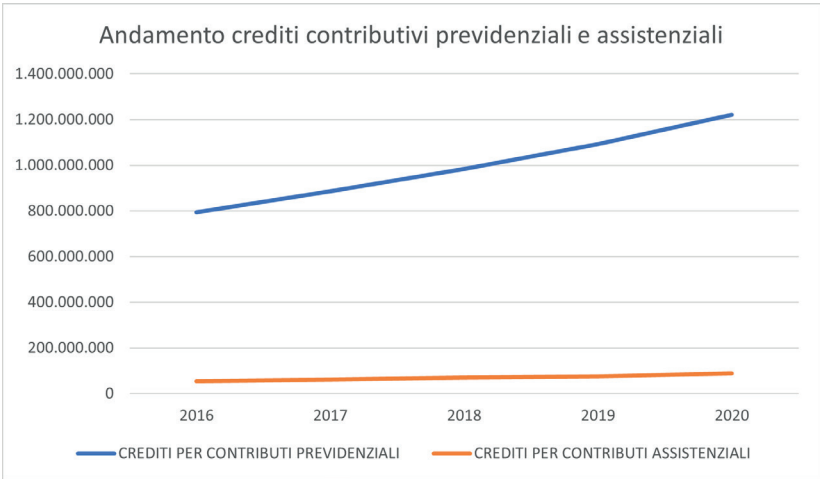
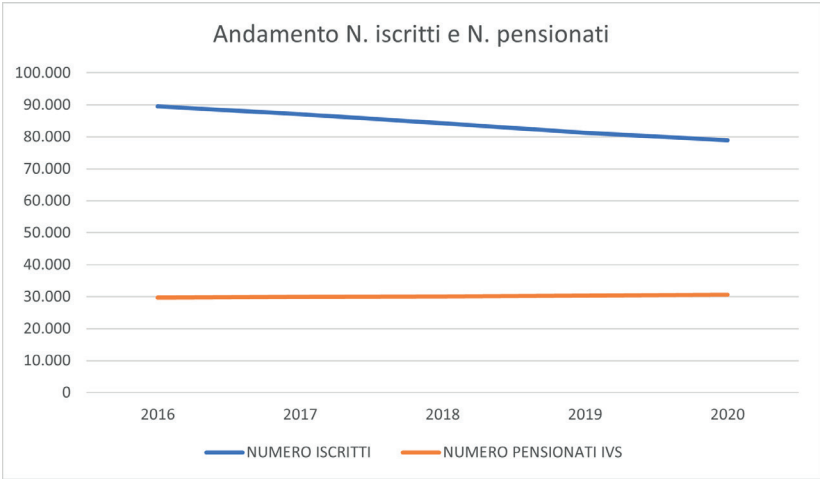
QUADRO SINOTTICO
CIPAG – Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geo-
metri Liberi Professionisti

Base giuridica: decreto legislativo n. 509/1994 – associazione di diritto privato

Iscritti: geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità e esclusività, la libera professione

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	78.967	30.632	1.220.840.015	87.475.343
2019	81.322	30.355	1.093.179.651	75.790.025
2018	84.202	30.115	984.714.008	70.784.200
2017	87.023	29.980	886.770.316	60.583.448
2016	89.472	29.759	794.535.834	54.205.423



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	145	7	682.311*	-
2019	-	-	353.722**	-
2018	-	-	336.529**	195.200
2017	-	-		633.622
2016	-	-		695.780

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale, Vice Direttore Generale, tre dirigenti

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e Vice Direttore Generale

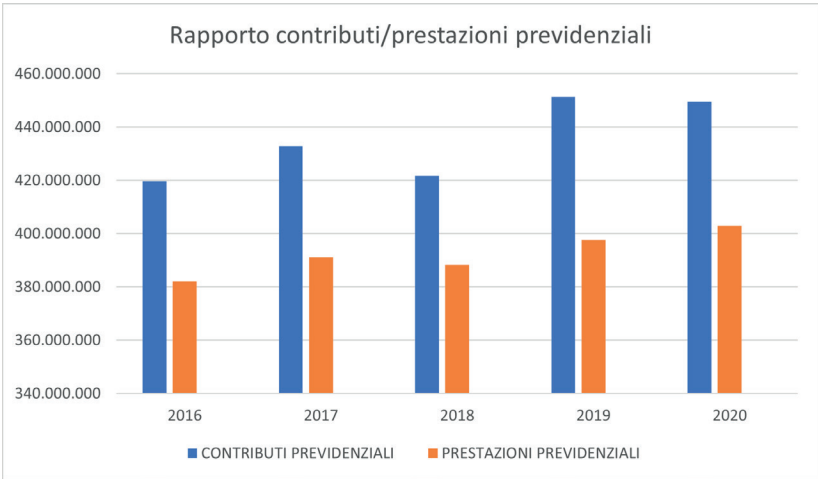
*** Da valutare

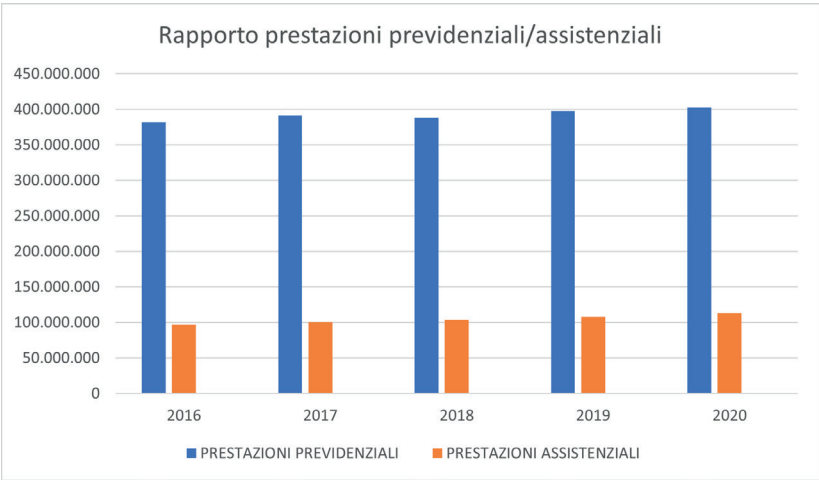
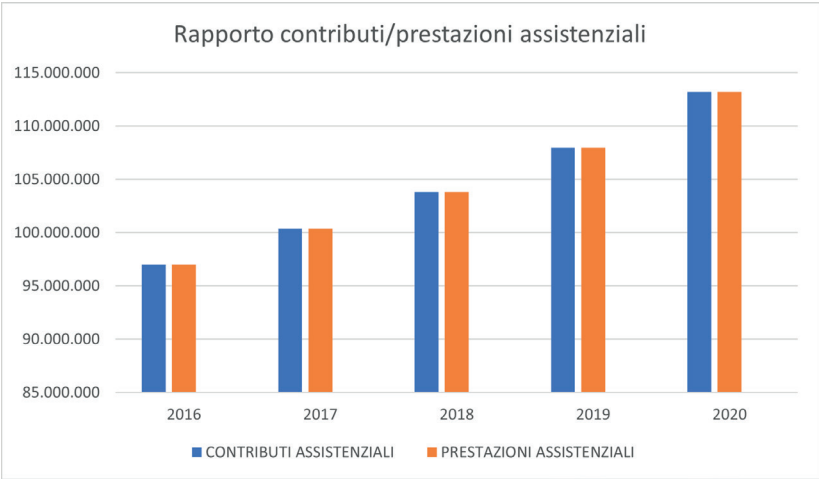
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	Presidente, Vice Presidente, 9 Consiglieri	1.315.943	673.417	0
2019	Presidente, Vice Presidente, 10 Consiglieri	1.287.849	547.232	0
2018	Presidente, Vice Presidente, 9 Consiglieri	1.213.298	502.496	0

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	449.680.579	403.002.487	113.227.968	113.227.968
2019	451.339.751	397.689.390	107.981.092	107.981.092
2018	421.756.121	388.410.985	103.820.160	103.820.160
2017	432.932.331	391.164.945	100.386.251	100.386.251
2016	419.611.150	382.090.734	96.996.344	96.996.344

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni IVS, mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temì segnalati dalla cassa

- **Riforma del sistema della formazione universitaria e dell'accesso agli Albi** - Abolizione sezione b) Albi professionali - Mantenimento ed ampliamento della platea degli iscritti
- **Estensione della disciplina dei contratti pubblici in materia di regolarità contributiva ai rapporti contrattuali privati**
- **Estensione della disciplina prevista per l'INPS in materia di esecutività della notifica dell'addebito**
- **Estensione dell'intervento sostitutivo alle Casse in caso di irregolarità contributiva e incarichi della Pubblica Amministrazione.**

ENASARCO

Ente Nazionale Di Assistenza Per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (di seguito ENASARCO) è stato istituito con R.D. 6 giugno 1939, n. 1305 come Ente di diritto pubblico, successivamente trasformato in una fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (art. 1 dello Statuto di ENASARCO).

La Fondazione, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'articolo 38 della Costituzione, provvede senza fini di lucro alla tutela previdenziale obbligatoria integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria in favore di coloro che svolgono attività di intermediazione comunque riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile; alla formazione, alla qualificazione professionale, all'assistenza sociale e alla solidarietà in favore degli iscritti; alla gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto d'agenzia (art. 2 dello Statuto di ENASARCO).

Sono obbligatoriamente iscritti gli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del Codice civile che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L'obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta (art. 2 del Regolamento delle Attività istituzionali).

L'organizzazione interna

La governance

Gli Organi della Fondazione sono: *i)* l'Assemblea dei delegati; *ii)* il Consiglio di Amministrazione; *iii)* il Presidente; *iv)* il Collegio dei Sindaci (art. 5 dello Statuto di ENASARCO).

L'Assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni: *i)* elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione; *ii)* nomina i componenti del Collegio dei Sindaci indicati all'articolo 26, comma 1, lettera c); *iii)* delibera, ai sensi degli articoli 10 e 11, la revoca o la decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci da essa stessa nominati; *iv)* delibera le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi della Fondazione; *v)* delibera sulle modifiche dello Statuto, del Regolamento elettorale, del Regolamento delle attività istituzionali e del Codice etico proposte dal Consiglio di Amministrazione; *vi)* nomina i membri della Commissione elettorale previsti dall'articolo 31; *vii)* approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni proposti dal Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto di ENASARCO).

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole:

dei due terzi dei presenti, di cui facciano parte la maggioranza di quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e di quelli intervenuti ai sensi dello stesso articolo 12, comma 1, lettera b), per le attribuzioni previste all'articolo 14, comma 1, lettere da b) a f). Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata per tre riunioni consecutive, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni in materia di modificazioni dello Statuto e del Regolamento elettorale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e);

della maggioranza dei presenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle sue eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) (art. 16 dello

Statuto di ENASARCO).

La tecnostruttura

La tecnostruttura di ENASARCO si compone di 391²² dipendenti con contratto di lavoro subordinato di cui 8 dirigenti e 22 quadri, 361 restante personale dipendente.

Regime contributivo

Le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate agli agenti dalla Fondazione Enasarco sono finanziate dalla *contribuzione obbligatoria*, versata dalle imprese preponenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali.

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà (art. 4 del Regolamento delle Attività istituzionali).

Il contributo previdenziale obbligatorio è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario. Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile. Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad Euro 800,00 per l'agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l'agente plurimandatario (art. 5 del Regolamento delle Attività istituzionali).

22. Alle ore 24:00 del 31 dicembre 2020 sono cessati 7 rapporti di lavoro; pertanto, il 1° gennaio 2021 i lavoratori dipendenti della Fondazione erano n. 384 (dalla Relazione dell'11 giugno 2021 di ENASARCO).

Oltre alla contribuzione obbligatoria versata dalle imprese preponenti, la Fondazione Enasarco gestisce altre tipologie di contributi versati direttamente dagli agenti, non obbligatori e di ammontare residuale:

- il contributo volontario, disciplinato dagli artt. 9 e 10 del Regolamento delle Attività Istituzionali. Gli agenti che cessino temporaneamente o definitivamente l'attività di agenzia senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia possono decidere di versare il contributo volontario, a loro esclusivo carico, al fine di maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia. Possono accedere alla contribuzione volontaria i soli agenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività. Il contributo è calcolato sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria;
- il contributo facoltativo, disciplinato dall'art. 7 del Regolamento delle Attività Istituzionali. Tale contributo può essere versato dagli agenti in attività al solo fine di incrementare il montante contributivo, quindi in aggiunta al contributo obbligatorio versato dalle imprese preponenti. L'entità del contributo è liberamente determinata dall'agente in misura almeno pari alla metà del minimale previsto per l'agente plurimandatario;
- il contributo sostitutivo, disciplinato dall'art. 2 del Regolamento delle Attività Istituzionali. Tale contributo può essere versato dagli agenti che operano per imprese preponenti estere per le quali non ricorra l'obbligo di contribuzione Enasarco. Tale contributo è interamente a carico dell'agente che provvede al pagamento nelle misure previste per la contribuzione previdenziale obbligatoria (cfr. par. 4.2).

[L'obbligo di versamento dei contributi è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell'agente è trattenuta all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi].

Scadenza versamento contributi

I contributi devono pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:

- 1° gennaio – 31 marzo
- 1° aprile – 30 giugno
- 1° luglio – 30 settembre
- 1° ottobre – 31 dicembre (art. 8 del Regolamento delle Attività istituzionali).

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali

La Fondazione eroga:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di invalidità;
- la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti;
- la rendita contributiva (art. 12 del Regolamento delle Attività istituzionali).

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

Gli agenti che abbiano almeno 67 anni compiuti di età e 20 anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere la pensione

annua di vecchiaia reversibile quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 92 (art. 14 del Regolamento delle Attività istituzionali).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del *sistema contributivo*, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.

Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004 l'importo della pensione è determinato, tenuto conto del *criterio del pro rata*, dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n. 12;
- b) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003, calcolata secondo le disposizioni di cui al Regolamento in vigore dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003;
- c) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2004, calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 1, ossia secondo il sistema contributivo (art. 18 del Regolamento delle Attività istituzionali).

Prestazioni assistenziali

La Fondazione Enasarco offre ai propri iscritti e alle loro famiglie un'ampia gamma di prestazioni, annualmente aggiornata e disciplinata. Tutti questi servizi rientrano nel Programma delle prestazioni assistenziali²³ dell'anno di riferimento, al quale si ag-

23. Per l'anno 2020 potevano essere presentate domande per: contributo nascita o adozione; contributo per maternità; contributo per erogazioni straordinarie; contributo per assistenza personale permanente; contributo per soggiorno in casa di riposo; contributo assistenza a figli disabili; contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni.

giungono Polizza sanitaria e Mutui fondiari convenzionati.

Per l'anno 2021 invece: contributo nascita/adozione; contributo; contributo soggiorno in Case di riposo; contributo per assistenza figli disabili; contributo per assistenza personale permanente; contributo infortunio, malattia o ricovero Over 75 anni; erogazione straordinaria Covid-19 (Decesso/contagio); altre erogazioni straordinarie; contributo spese funerarie; contributo infortunio, malattia o ricovero > 21 gg : contributo asili nido; bonus; premi studio e Tesi di Laurea; spese formazione agenti individuali; spese formazione agenti società di capitale; progetto Salute Donna.

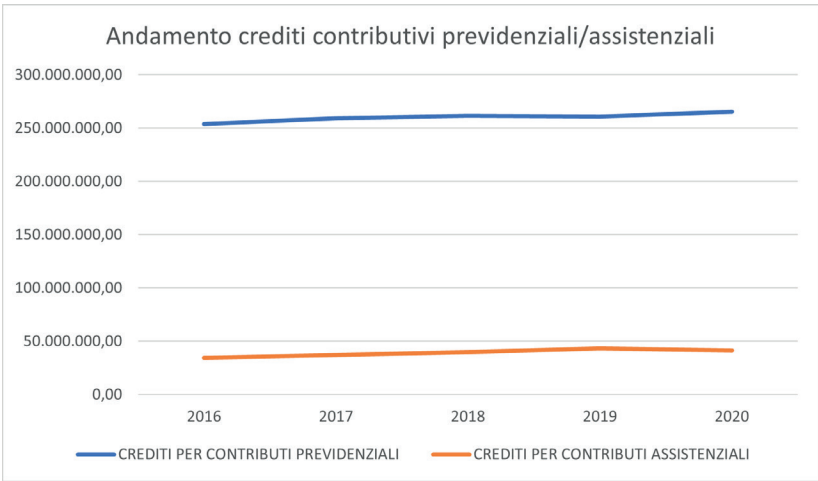
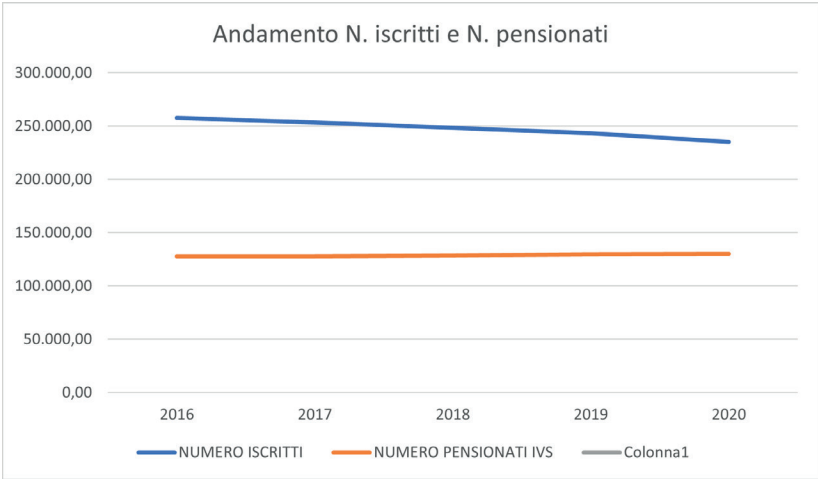
QUADRO SINOTTICO
ENASARCO – Ente Nazionale Di Assistenza Per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio

Base giuridica: decreto legislativo n. 509/1994 – fondazione di diritto privato

Iscritti: agenti di commercio e rappresentanti.

Adempimento contributivo

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	235.174,00	130.334,00	265.682.703,06	41.301.132,77
2019	243.279,00	129.629,00	260.999.726,85	43.246.899,89
2018	248.456,00	128.711,00	261.501.032,04	39.747.422,16
2017	253.340,00	127.785,00	259.415.863,31	37.315.174,56
2016	257.789,00	127.812,00	253.897.667,78	34.569.931,75



Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPEN- DENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINAN- ZA/PATRIMO- NIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/ COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUA- LI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	391	36	1.252.504,54 *	15.437.299,00
2019	-		1.330.098,67 **	15.952.088,00
2018	-		1.417.928,99 ***	16.719.001,00
2017	-			16.488.361,00
2016	-			19.072.788,00

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale, 8 dirigenti.

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale, 9 dirigenti.

*** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale, 10 dirigenti

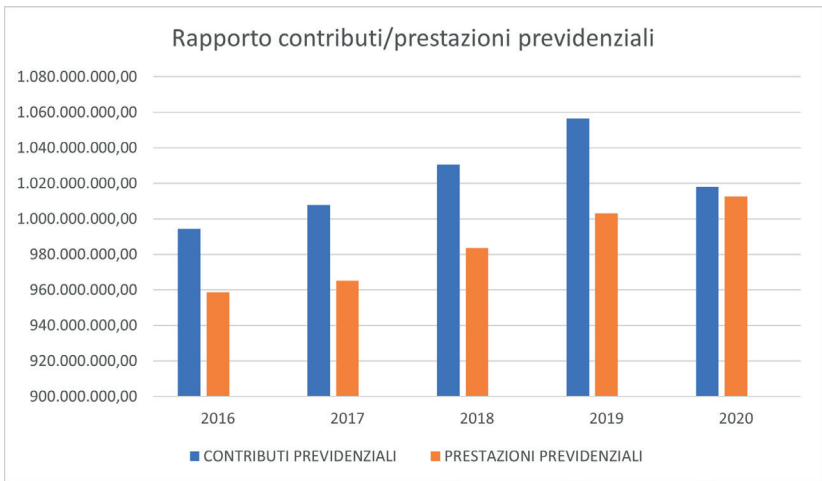
**** Da valutare

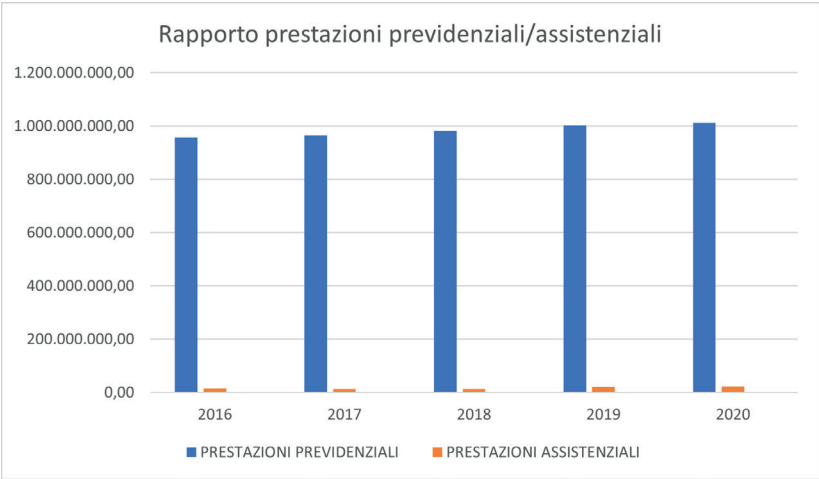
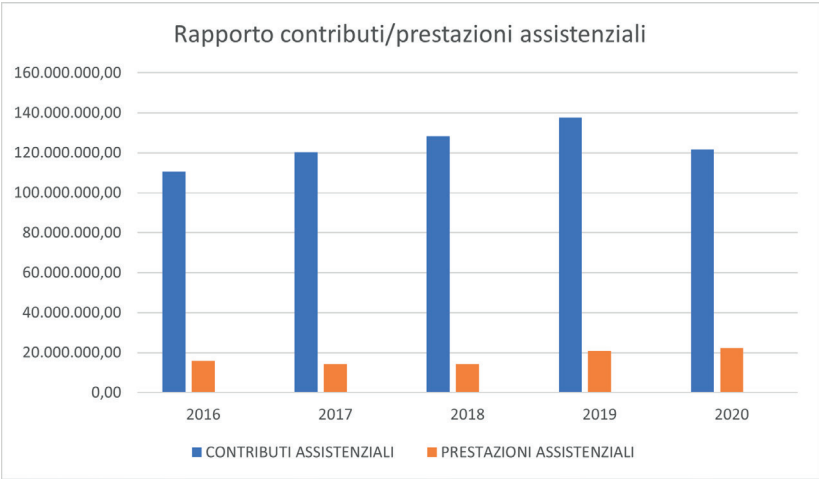
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operativi- tà dell'Ente
2020	1 Presidente, 2 Vicepresidenti, 12 Consiglieri	832.403,84	9.180,00	-
2019	1 Presidente, 2 Vicepresidenti, 12 Consiglieri	1.201.018,07	9.540,00	362.274,23
2018	1 Presidente, 2 Vicepresidenti, 12 Consiglieri	1.194.431,03	18.000,00	296.395,17

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI*	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	1.018.011.143,73	1.012.741.464,69	121.752.404,02	22.203.840,00
2019	1.056.606.116,84	1.003.320.819,22	137.765.470,72	20.898.186,65
2018	1.030.647.902,48	983.608.385,66	128.366.025,19	14.281.801,46
2017	1.007.987.457,14	965.361.447,82	120.305.235,71	14.305.135,66
2016	994.309.458,34	958.781.598,25	110.661.863,14	15.836.513,76

.* Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni IVS (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa

- Se il legislatore non interverrà in tempi brevi ad inglobare nella tutela previdenziale Enasarco anche quelle figure professionali “ibride” appartenenti al mondo dell’intermediazione commerciale, frutto di schemi contrattuali oramai tipizzati sul piano sociale, fra alcuni anni sarà difficile continuare a pagare le prestazioni a favore di coloro che avranno già acquisito il diritto alla pensione e, tantomeno, salvaguardare i diritti futuri dei contribuenti non ancora pensionati. Per salvaguardare il futuro della previdenza integrativa Enasarco l’unica strada ragionevole ed efficace è la **riforma legislativa del suo ambito di applicazione, attualmente previsto e limitato dall’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, per riportare al suo interno tutte le forme d’intermediazione commerciale, comunque, assimilabili all’attività di agenzia.**

ENPAIA

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli (di seguito ENPAIA) è stato istituito con la legge del 29 novembre 1962 n.1655 ed è stato trasformato in Fondazione, senza scopo di lucro, con personalità di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 30 giugno 1994 n.509 e dell'articolo 1 comma 33, lettera "a" n.4 della legge 24 dicembre 1993 n.537 (art. 1 dello Statuto di ENPAIA).

L'Ente, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962 n.1655 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di gestire, secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni, le seguenti forme di previdenza a favore dei soggetti indicati al primo comma dell'art.3: assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali, trattamento di previdenza, accantonamento del trattamento di fine rapporto. L'Ente provvede altresì alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti - mediante specifiche gestioni separate e nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari - nei confronti dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, che svolgono attività autonoma di libera professione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. L'Ente può gestire, per i soggetti di cui al 1° comma dell'articolo 3, nell'ambito del trattamento di previdenza, forme pensionistiche complementari. L'Ente inoltre può gestire per altre categorie di soggetti operanti nel settore dell'agricoltura e delle attività connesse nonché dell'agroalimentare, forme di assistenza e di

previdenza integrativa (art. 2 dello Statuto di ENPAIA). La Fondazione provvede anche alla gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali e l'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (A.N.B.I.) ed il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.), definita anche "Gestione Speciale" (dalla Relazione per Fondazione ENPAIA).

I soggetti obbligati all'iscrizione sono (*Gestione Ordinaria*):

Imprenditori, singoli o associati, Società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse;
Istituti, Enti e Associazioni che attuano o promuovono difesa, miglioramento e incremento della produzione agricola;
Consorzi di miglioramento fondiario;
Consorzi di irrigazione;
Consorzi di bonifica, per il solo fondo di previdenza e la copertura infortuni;
Tabacchifici;
Frantoi di olive;
Imprese ed aziende agricole esercitate da Enti di diritto pubblico (art. 3 dello Statuto di ENPAIA).

Con riferimento alle due *gestioni separate*, ossia la *Gestione Separata dei Periti Agrari* e la *Gestione Separata Agrotecnici*, gli iscritti sono rispettivamente gli iscritti all'Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione (art. 3 dello Statuto di ENPAIA).

L'organizzazione interna

La governance

Sono Organi dell'Ente: *i)* il Presidente ed il Vicepresidente; *ii)* il Consiglio di Amministrazione; *iii)* il Collegio dei Sindaci; *iv)* per ciascuna Gestione Separata, il Comitato Amministratore (art. 5 dello Statuto di ENPAIA).

Il Comitato Amministratore ha le seguenti funzioni: *i)* con riguardo alle linee programmatiche di cui all'art.26, predispone i bilanci annuali della Gestione Separata, entro il 30 settembre quello preventivo ed entro il 31 marzo quello consuntivo, corredati da una propria relazione; predispone altresì, i bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; *ii)* delibera le modifiche al Regolamento di previdenza riferito alla Gestione Separata, subordinatamente a verifiche tecnico - attuariali, di compatibilità con l'equilibrio della Gestione stessa, affidate a professionista nominato dal Presidente; *iii)* delibera in materia di contributi e prestazioni in conformità al disposto di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n.103; *iv)* vigila sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; *v)* decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; *vi)* delibera in materia di gestione patrimoniale indicando gli impieghi patrimoniali di propria competenza che verranno poi ricompresi nei piani annuali di investimento e disinvestimento adottati dall'Ente; *vii)* assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; nonché delibera su ogni altro oggetto inerente gli interessi della Gestione Separata (art. 11 dello Statuto di ENPAIA).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale la parte cui accede il voto del Presidente (art. 14 dello Statuto di ENPAIA).

La tecnostruttura

La tecnostruttura di ENPAIA si compone di 173 dipendenti con contratto di lavoro subordinato di cui 6 dirigenti e 16 quadri.

Regime contributivo

Gestione ordinaria

I contributi dovuti all'Ente sono determinati nella seguente misura:

il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dipendenti. Dell'intero contributo per il fondo di previdenza, l'aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati.

il contributo per il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto è stabilito nella misura del 6,50 per cento della retribuzione ed è posto a totale carico dei datori di lavoro.

il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito nella misura del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti e degli impiegati assicurati (art. 2 del Regolamento di Attuazione e di Contabilità).

Scadenza versamento contributi

I datori di lavoro sono tenuti a versare *mensilmente* all'Ente i contributi previsti sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori d'opera. A decorrere dal 1° gennaio 2003 vige il sistema di autodenuncia e versamento dei contributi *entro il giorno 25 del mese successivo* a quello cui i contributi stessi si riferiscono (art. 3 Regolamento di Attuazione e di Contabilità).

Gestione Separata Periti Agrari

Gli iscritti alla Gestione Separata Periti Agrari sono tenuti al versamento di:

- contributo soggettivo: pari al 10% del reddito professionale

netto da lavoro autonomo nell'anno con possibilità facoltativa di innalzarlo fino al 30%; massimale imponibile annuo 101.427 euro; contributo minimo annuo 627 euro (art. 3 del Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati);

- contributo integrativo: pari al 2% del volume d'affari da attività autonoma di libera professione; contributo minimo 126 euro (art. 4 del Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati);
- contributo di maternità: contributo annuo 11 euro.

Scadenza versamento contributi

Contributo soggettivo: *acconto* nella misura del 50% dell'importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente *entro il 30 novembre*. *Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito*. In questa tranche è pagato anche il contributo di maternità. Contributo integrativo: *acconto* entra *il 30 novembre* per gli importi evidenziati sulle fatture incassate fino al 30 settembre. *Saldo entra 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte reddituali* (art. 7 del Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati).

Gestione Separata Agrotecnici

Gli iscritti alla Gestione Separata Agrotecnici sono tenuti al versamento di:

contributo soggettivo: pari al 10% del reddito professionale netto da lavoro autonomo nell'anno con possibilità facoltativa di innalzarlo fino al 26%; massimale imponibile annuo 101.427 euro; contributo minimo annuo pari a 330 euro (art. 3 Regolamento della gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati);

contributo integrativo: pari al 2% del volume d'affari da attività autonoma di libera professione; contributo minimo annuo pari a

66 euro (art. 4 Regolamento della gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati);
contributo di maternità: contributo annuo 20 euro.

Scadenza versamento contributi

Contributo soggettivo: in due rate. La prima, a titolo di acconto, *entro il 30 novembre*, nella misura corrispondente al 70% dell'importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; la seconda, a saldo, *entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito*. Il contributo di maternità è versato dagli iscritti in una unica soluzione contestualmente al saldo

Contributo integrativo: *entro il 30 novembre* di ciascun anno per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell'anno considerato, ed *entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito* per gli importi relativi al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre ovvero per il saldo del contributo minimo quando dovuto.

Descrizione delle prestazioni

Gestione ordinaria

Prestazioni previdenziali

L'ENPAIA eroga prestazioni a impiegati, quadri e dirigenti in agricoltura con riferimento alle seguenti gestioni obbligatorie:

Trattamento di Fine Rapporto;

Fondo di Previdenza (fino al sessantacinquesimo anno d'età del lavoratore che comprende: assegno di morte, assegno per invalidità permanente, totale e assoluta, conto individuale);

Assicurazione Infortuni professionali, extra-professionali ed in itinere (comprende indennità per invalidità permanente assoluta o parziale; indennità per il caso di morte; contributo per l'applicazione di apparecchi protesici e per cure fisioterapiche;

indennità di ricovero; prestazioni per malattie professionali).

Gestione Separata Periti Agrari

Prestazioni previdenziali ed assistenziali

La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti ad essa iscritti le seguenti prestazioni:

- Pensione di vecchiaia;
- Pensione di inabilità ed invalidità;
- Pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
- Indennità di maternità
- Provvidenze straordinarie²⁴ (art. 12 del Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati).

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva (art. 13 del Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione dell'allegata tabella A (art. 14 del Regolamento per la

24. Il Comitato Amministratore ha facoltà di erogare provvidenze agli iscritti in costanza di rapporto assicurativo, al coniuge e ai loro familiari considerati fiscalmente a carico, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità (caso morte, caso malattia grave, caso infortunio grave. Possono essere inoltre concesse provvidenze per la nascita dei figli e per il loro percorso scolastico-universitario (diploma di scuola secondaria o laurea). Art. 29 del Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati).

Gestione Separata Agrotecnici

Prestazioni previdenziali

- La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all'art. 1 le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità e di invalidità;
- pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
- indennità di maternità (art. 12 del Regolamento della gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati).

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva (art. 13 del Regolamento della gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione dell'allegata tabella A (art. 14 del Regolamento della gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati).

QUADRO SINOTTICO

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura

Base giuridica: decreto legislativo n.509/1994 – fondazione di diritto privato

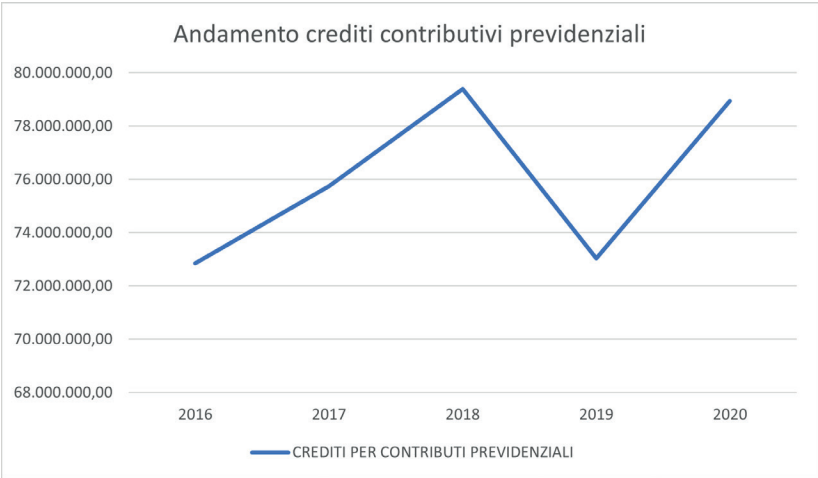
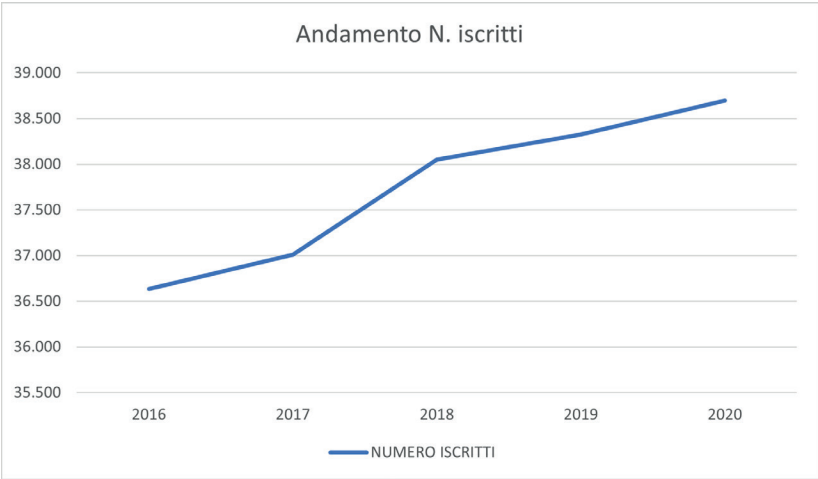
Iscritti: impiegati, quadri e dirigenti in agricoltura (Gestione ordinaria); iscritti all’Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione (Gestione Separata Periti Agrari); iscritti all’Albo degli Agrotecnici che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione (Gestione Separata Agrotecnici).

Adempimento contributivo

Gestione ordinaria

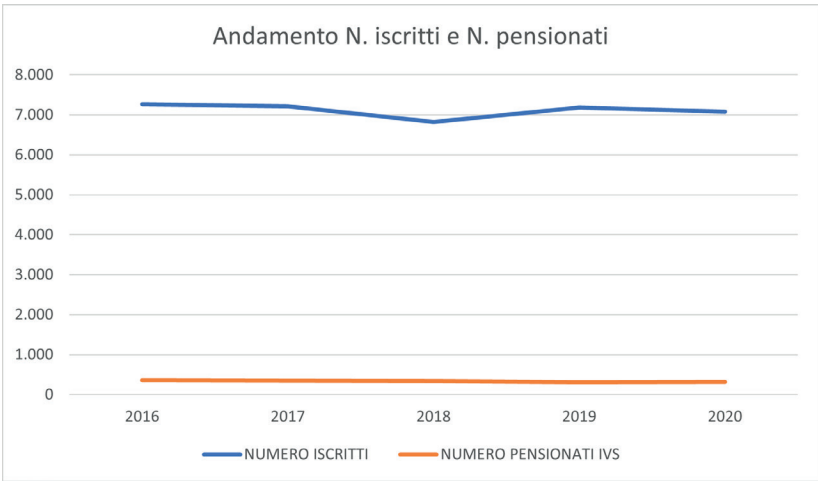
ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	38.698	-	78.951.742,95	-
2019	38.324	-	73.034.783,76	-
2018	38.052	-	79.392.670,97	-
2017	37.009	-	75.745.007,06	-
2016	36.636	-	72.853.130,59	-

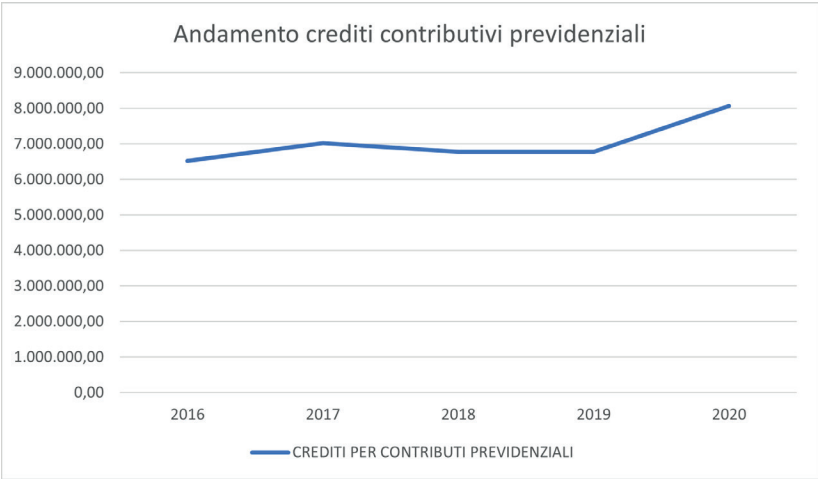
*Per la Gestione Ordinaria non esistono pensionati trattandosi di previdenza integrativa.



Gestione speciale

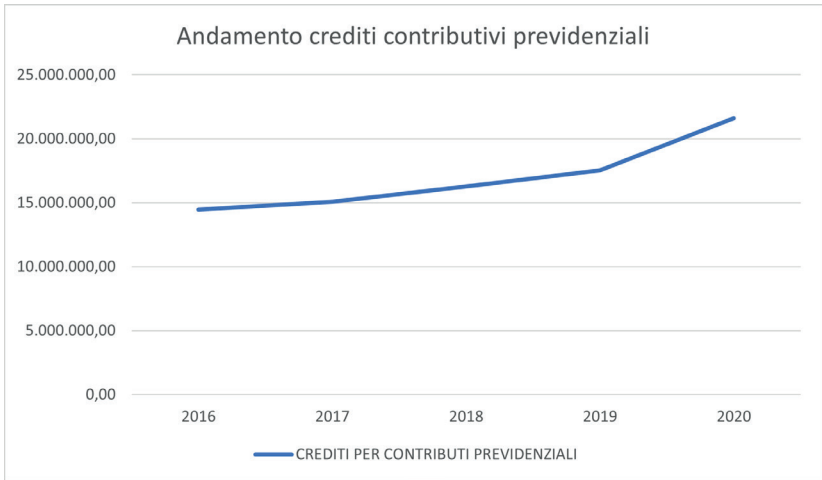
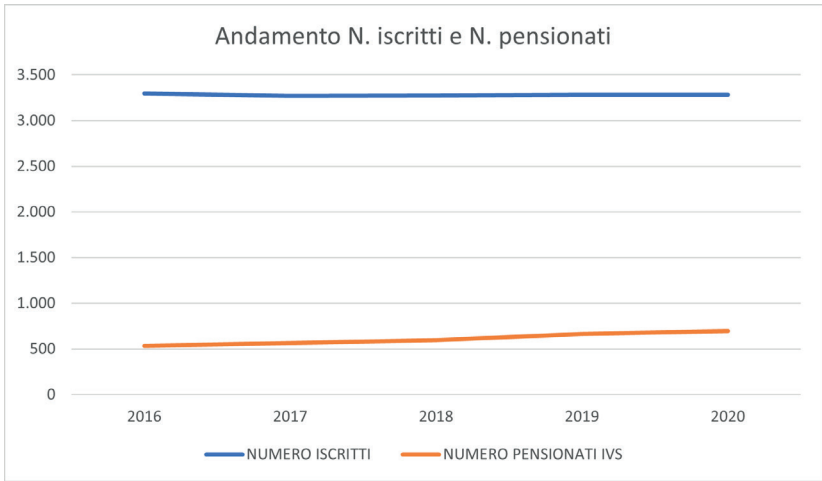
ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	7.077	322	8.072.606,00	-
2019	7.179	310	6.775.275,00	-
2018	6.822	334	6.784.118,00	-
2017	7.216	352	7.023.226,00	-
2016	7.265	365	6.518.618,00	-





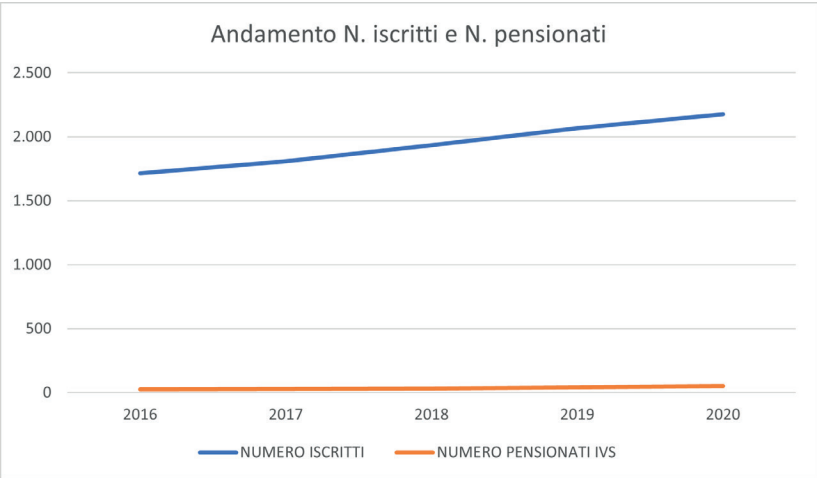
Gestione Separata Periti Agrari

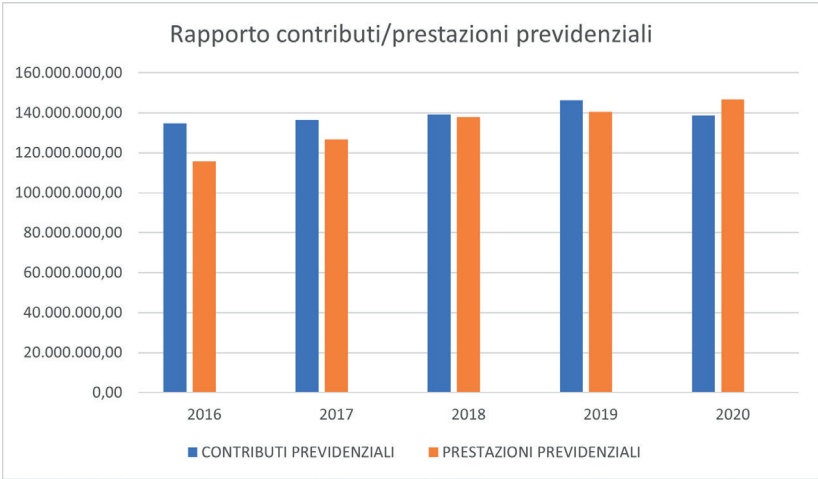
ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	3.281	696	21.619.499,00	-
2019	3.283	664	17.545.866,00	-
2018	3.274	596	16.279.773,00	-
2017	3.270	564	15.067.492,00	-
2016	3.295	534	14.480.937,00	-



Gestione Separata Agrotecnici

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	2.178	51	8.118.271,00	-
2019	2.067	42	5.917.789,00	-
2018	1.933	33	5.193.713,00	-
2017	1.807	29	4.596.944,00	-
2016	1.716	26	4.514.837,00	-





Tecnostruttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPENDENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINANZA/PATRIMONIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	173	30	927.644,50 *	-
2019	-	-	477.530,66 **	-
2018	-	-	440.642,20 **	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e 5 Dirigenti.

** Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per Direttore Generale e 2 Dirigenti.

*** Da valutare

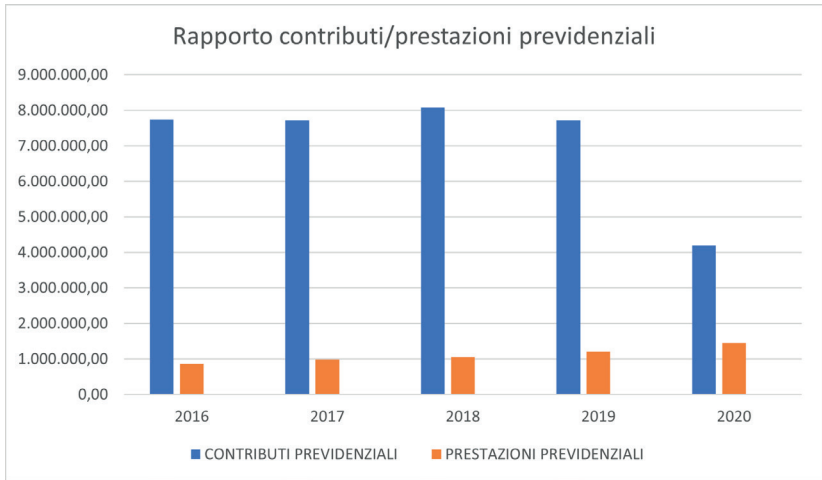
ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operati- vità dell'Ente
2020	1 Presidente, 1 Vicepresi- dente, 15 Consiglieri	650.115,69	234.140,00	-
2019	1 Presidente, 2 Vicepresi- denti, 14 Consiglieri	416.067,41	60.858,00	-
2018	3 Presidenti, 2 Vicepresi- denti, 21 Consiglieri *	425.901,04	45.126,00	-

* Le cariche non sono state ricoperte tutte contemporaneamente. Per delucidazioni visionare tabella 6 del file Excel.

Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione) Gestione ordinaria

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	138.631.423,00	146.684.027,00	-	-
2019	146.402.147,00	140.471.288,00	-	-
2018	139.025.949,00	137.894.618,00	-	-
2017	136.480.693,00	126.756.908,00	-	-
2016	134.734.249,00	115.819.421,00	-	-

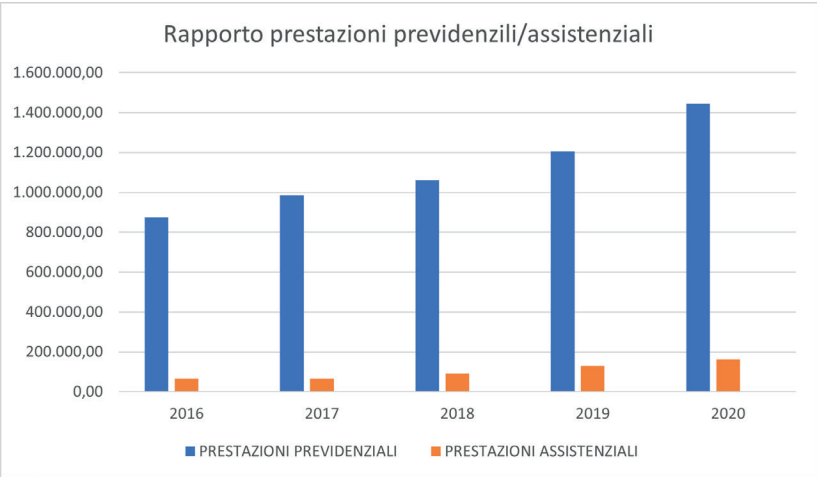
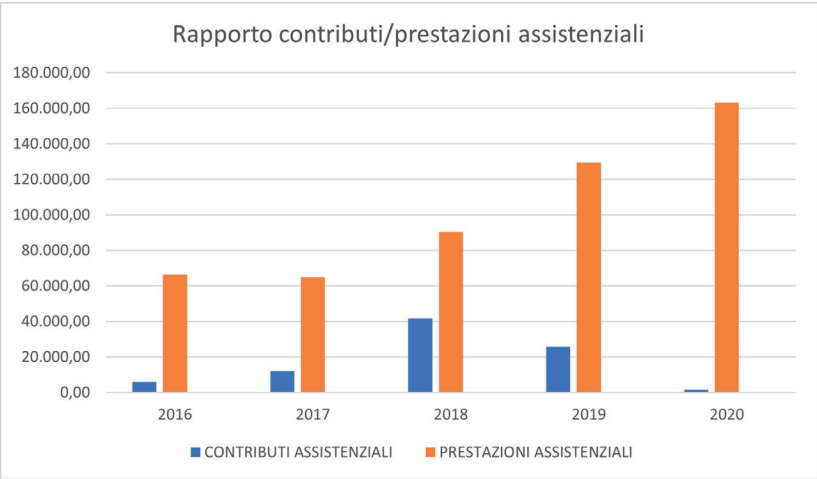
*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,



Gestione Separata Periti Agrari

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	4.191.497,19	1.445.823,00	1.502,81	163.344,00
2019	7.717.145,55	1.205.144,00	25.854,45	129.468,00
2018	8.086.285,90	1.061.021,00	41.714,10	90.457,00
2017	7.718.918,82	985.449,00	12.081,18	65.081,00
2016	134.734.249,00	115.819.421,00	-	-

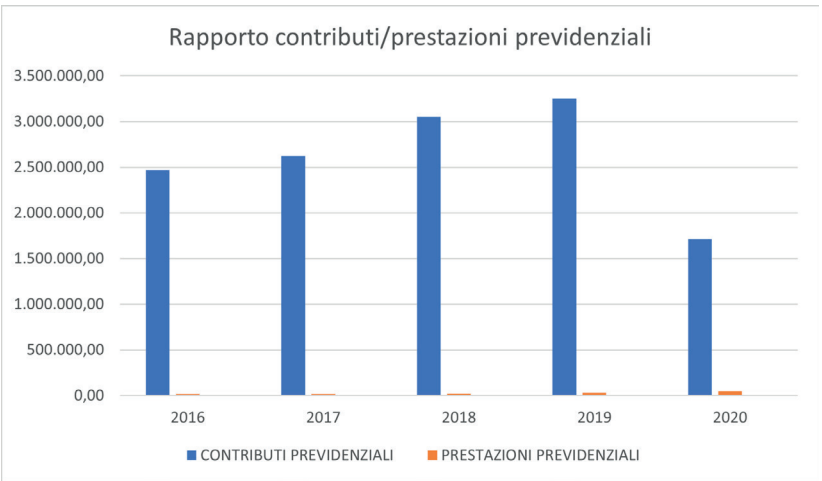
*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,

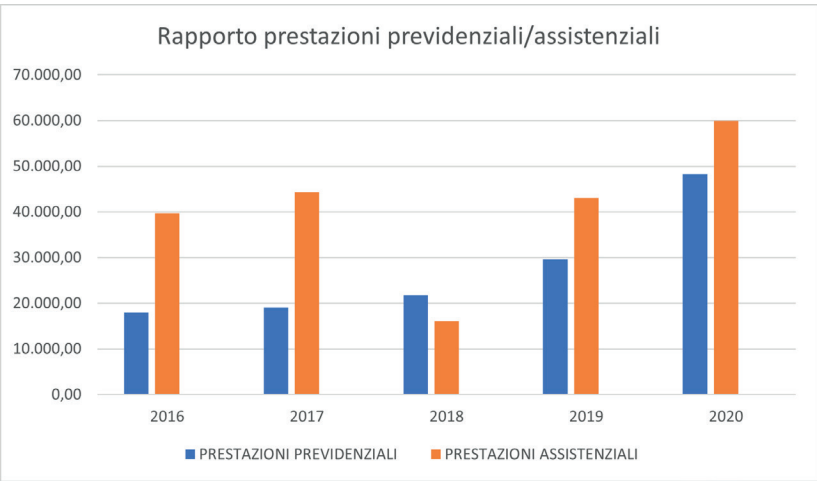
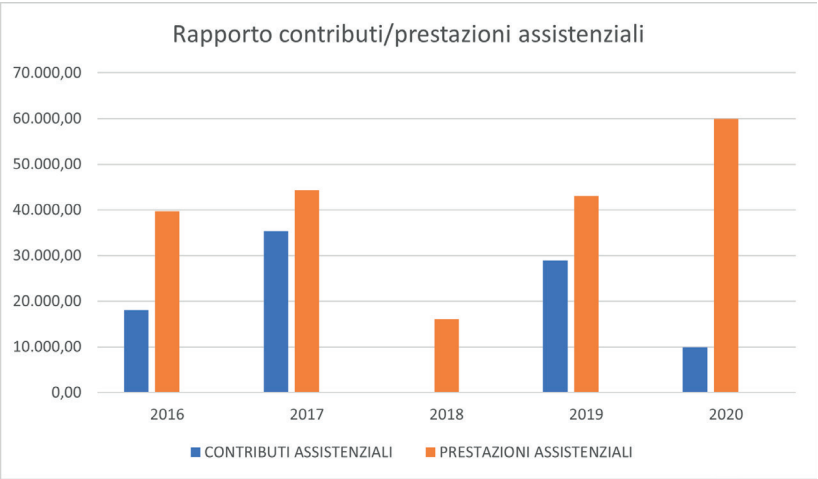


Gestione Separata Agrotecnici

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	1.713.099,62	48.302,00	9.900,38	59.977,00
2019	3.252.067,23	29.655,00	28.932,77	43.050,00
2018	3.049.911,13	21.825,00	88,87	16.049,00
2017	2.623.648,98	19.091,00	35.351,02	44.311,00
2016	2.470.951,21	17.975,00	18.048,79	39.670,00

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,





Temi segnalati dalla cassa

- Il regime fiscale applicabile alla Fondazione ENPAIA, come a tutti gli altri Enti previdenziali privati, è meno favorevole rispetto a quanto previsto per i Fondi pensione di cui al D. Lgs. 252/2005. La penalizzazione riguarda sia l'aliquota applicata per la tassazione dei rendimenti derivanti da investimenti diversi dai titoli di stato (26% per gli Enti Previdenziali Privati rispetto al 20% applicato ai Fondi pensione), sia le modalità d'imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche (al netto dei rendimenti conseguiti per i Fondi pensione, al lordo dei rendimenti per gli Enti Previdenziali Privati). In questo modo, la redditività realizzata dagli Enti di previdenza privati è soggetta ad una duplice tassazione. La Fondazione si auspica che **il Legislatore possa** rimuovere per gli Enti previdenziali privati questa ingiusta penalizzazione quanto prima e **allineare il regime fiscale degli Enti previdenziali privati a quello in essere per i Fondi Pensione.**

INPGI

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”

Inquadramento generale

Costituzione e regolamentazione civilistica

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, (di seguito INPGI) è stato istituito con Reale Decreto 25 marzo 1926, n. 838 come Ente di diritto pubblico e diventa una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (art. 1 dello Statuto dell'INPGI).

L'INPGI è incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

La Cassa prevede due sistemi di gestione previdenziale differenziati:

- gestione sostitutiva dell'AGO;
- gestione separata.

Alla prima gestione sono iscritti obbligatoriamente i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (art. 1 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI). Alla seconda gestione sono invece iscritti obbligatoriamente i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica

nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 1 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata di INPGI).

L'organizzazione interna

La governance

Sono organi dell'Istituto: *i)* il Presidente; *ii)* il Consiglio generale; *iii)* il Consiglio di amministrazione; *iv)* il Comitato amministratore della gestione separata *v)* il Collegio sindacale (art. 5 dello Statuto dell'INPGI).

Il Consiglio generale ha le seguenti funzioni: *i)* stabilisce le linee programmatiche e di indirizzo generale dell'Istituto per il conseguimento degli scopi statutari; *ii)* elegge a scrutinio segreto i dieci componenti del Consiglio di amministrazione; *iii)* valuta le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione, esprimendo il proprio motivato parere sulla gestione; *iv)* ratifica entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo e entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché le eventuali variazioni di bilancio; *v)* delibera le modifiche allo Statuto presentate dal Consiglio di amministrazione; *vi)* determina i compensi spettanti al Presidente, ai vice presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato amministratore e del Collegio Sindacale, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi Collegiali.

La tecnostruttura

La tecnostruttura di INPGI si compone di 189 dipendenti con contratto di lavoro subordinato di cui 8 dirigenti e 13 quadri e 1 collaboratore non legato da rapporto di lavoro subordinato.

Regime contributivo

Sono previsti per i liberi professionisti²⁵ i seguenti contributi: contributo soggettivo: pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo giornalistico prodotto nell'anno, risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale). A decorrere dal 1/01/2020, il contributo è elevato al 12% fino ad un reddito di 24.000 euro ed al 14% per le quote di reddito eccedenti tale limite. È in ogni caso dovuto un contributo minimo annuo di euro 200,00 (art. 3 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'INPGI);

contributo integrativo: pari al 2% (elevato al 4% a decorrere dal 1/01/2020) di tutti compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista (inclusi quindi quelli da cessione del diritto d'autore) (art. 4 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'INPGI);

contributo di maternità: tale contributo è a carico di tutti gli iscritti, sia uomini che donne, ed è fissato annualmente con delibera del Comitato Amministratore (nel 2019 pari a 32,00 euro).

Scadenze versamento contributi

I contributi minimi sono pagati con versamento da eseguire entro il *31 luglio di ogni anno*, ovvero entro 30 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività se successivo. Le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, in quanto dovute, devono essere

25. Per quanto riguarda la gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), presso la quale sono iscritti i circa 15.000 giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente (2017), trovano applicazione criteri uniformi per tutte le posizioni assicurative, sia per quanto attiene il volume della contribuzione dovuta che per quanto riguarda i parametri di calcolo delle prestazioni (da *Questionario sulla struttura del prelievo contributivo e sulle politiche a favore dei giovani professionisti in Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni*).

versate in un'unica soluzione *entro il mese di ottobre* oppure in tre rate uguali e consecutive - di cui la prima *entro la fine di ottobre*, la seconda *entro la fine di novembre* e la terza *entro la fine di dicembre*.

Descrizione delle prestazioni

Gestione Sostitutiva dell'AGO

Prestazioni previdenziali

L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:

- pensione di invalidità;
- pensione vecchiaia;
- pensione anzianità;
- pensione superstiti (art. 3 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO).

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia matura quando siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione e risulti compiuta l'età di sessantasette anni (art. 4 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO).

Misura della pensione

Per le contribuzioni acquisite fino al 31/12/2016 continuerà ad essere applicato il sistema di calcolo retributivo.

Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi al 1/01/2017, la pensione sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.

Per poter calcolare la pensione occorre innanzitutto ricavare la retribuzione pensionabile dell'iscritto. Ciò avviene in modo diverso a seconda che si riferisca a periodi di contribuzione antecedenti al 31.12.92, compresi tra il 1.1.93 e 31.7.98, compresi tra il

1.8.98 ed il 31/12/2005, compresi tra il 1.1.2006 ed il 31/12/2015, compresi tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2016 oppure successivi al 1.01.2017.

Per la "Quota A" (che è riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera). La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat.

Per la "Quota B" (che è riferita alle anzianità contributive maturate a partire dal 1.1.93) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31.12.92 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31.12.92. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale. Da tale media annua devono essere escluse quelle retribuzioni (successive al 1.1.92) che, rivalutate, siano singolarmente inferiori del 10% rispetto alla media; le retribuzioni così escluse dal calcolo (perchè inferiori per un importo superiore al 10% della media) non possono però superare il 35% degli anni di contribuzione successivi al 31.12.92. Per i giornalisti che al 31.12.92 possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della "Quota B", è determinata sulla base della media degli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la domanda ovvero dei migliori 10 in assoluto di tutta la carriera, rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, più l'1% per ogni anno.

Per la "Quota C" bisogna distinguere due ipotesi:

- per coloro che risultavano iscritti all'Istituto prima del 24.7.98, la retribuzione pensionabile è quella calcolata per la "Quota B";
- per coloro che risultano iscritti all'Istituto dopo il 24.7.98 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle re-

tribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale.

Per la “Quota D” che è relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. A seguito della riforma approvata dal C.d.A. del 28.9.2016, per la rivalutazione delle retribuzioni occorre effettuare la seguente distinzione:

- alle retribuzioni accreditate nell’anno 2006 vengono applicati gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale;
- alle retribuzioni accreditate dal 1.1.2007 vengono applicati gli indici Istat.

Per la “Quota E” che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell’anno 2016 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Ista.

Per la “Quota F” che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell’anno 2017 verrà determinato il montante contributivo applicando l’aliquota di computo del 33% alle retribuzioni ai giornalisti che risulteranno iscritti all’Inpgi anteriormente al 1.1.2017, ovvero applicando il massimale contributivo di cui all’ar. 2, comma 18, L. 335/1995 per i giornalisti iscritti all’Inpgi successivamente il 31.12.2016 (art. 6 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO).

Prestazioni assistenziali

L’Istituto provvede alle seguenti prestazioni:

- trattamento economico in caso di tubercolosi;
- trattamento in caso di disoccupazione;
- assegni per il nucleo familiare;
- ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
- trattamento in caso di infortunio (art. 3 del Regolamento di

previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO).

L'Istituto, inoltre, può provvedere alle seguenti prestazioni:

- ricovero in case di riposo e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite direttamente o convenzionate;
- prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
- borse di studio a figli e orfani di iscritti anche per corsi di formazione giornalistica;
- interventi volti a favorire l'accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari;
- forme ulteriori di previdenza e assistenza individuate in apposito Regolamento;
- facilitazioni e contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede delle Associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e della stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana ove esistano convenzioni stipulate dall'Istituto per il funzionamento dei propri Uffici di Corrispondenza (art. 3 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO).

Gestione separata

Prestazioni previdenziali

La Gestione Separata dell'INPGI provvede ad erogare le seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta (art.18 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione Separata).

Focus prestazione previdenziale di vecchiaia

Requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia, si consegue al compimento del sessantaseiesimo anno di età, a condizione che risultino versati e attribuiti in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva (art. 19 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione Separata).

Misura della pensione

L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

I coefficienti di trasformazione sono periodicamente aggiornati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11 della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

Prestazioni assistenziali

Tra le prestazioni assistenziali si annovera indennità di maternità/paternità (art.18 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione Separata).

Per i Co.co.co., inoltre, la Gestione Separata eroga:

- l'indennità per congedo parentale;
- l'assegno per il nucleo familiare;
- l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera;
- il trattamento in caso di infortunio in ambito professionale;
- il trattamento di disoccupazione (art. 18 del Regolamento di

attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione Separata).

QUADRO SINOTTICO
INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”

Base giuridica: decreto legislativo n. 509/1994 – fondazione di diritto privato.

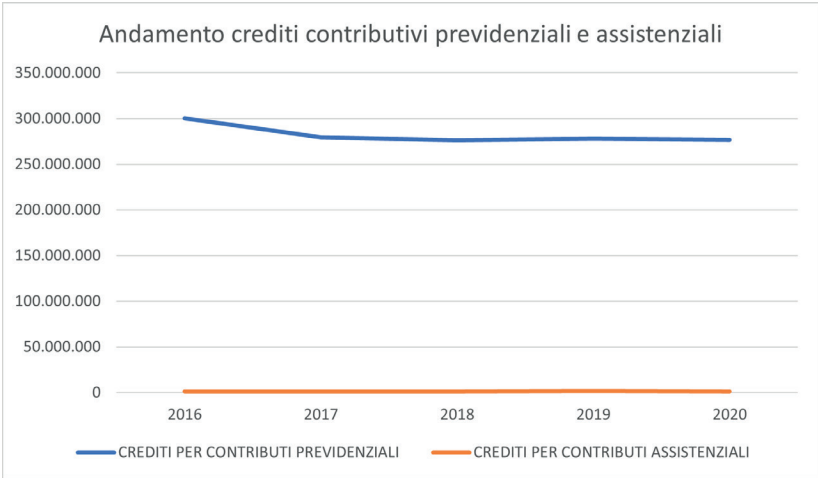
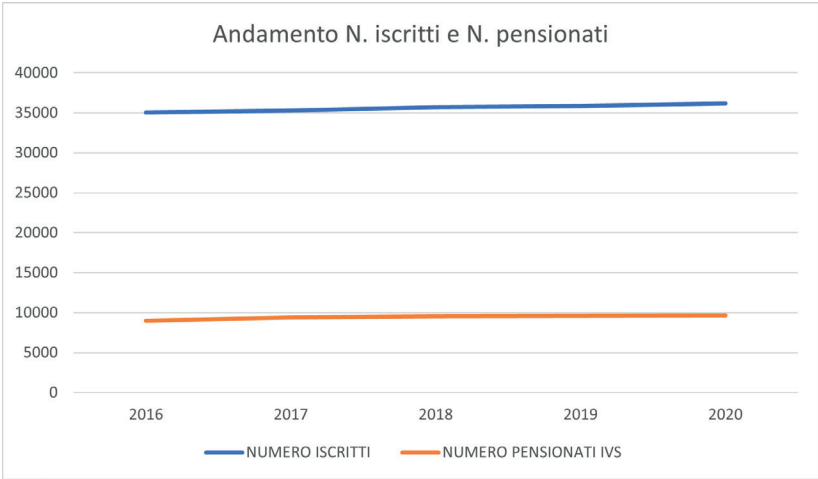
Iscritti: giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato (gestione sostitutiva dell’AGO) e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (gestione separata).

Adempimento contributivo

INPGI – Gestione Sostitutiva dell’AGO

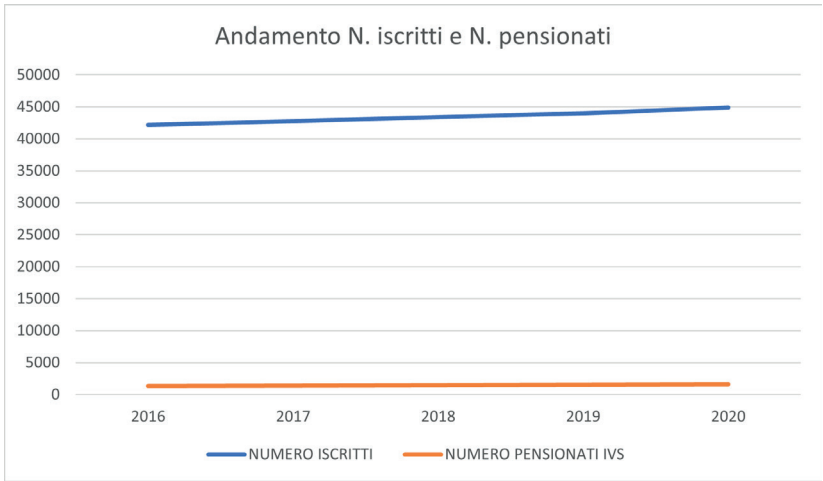
ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	36173	9639	276.750.649	1.255.046
2019	35843	9624	277.972.021	1.533.911
2018	35714	9568	276.092.172	1.459.467
2017	35318	9398	279.311.720	1.396.212
2016	35038	9010	300.447.130	1.203.564

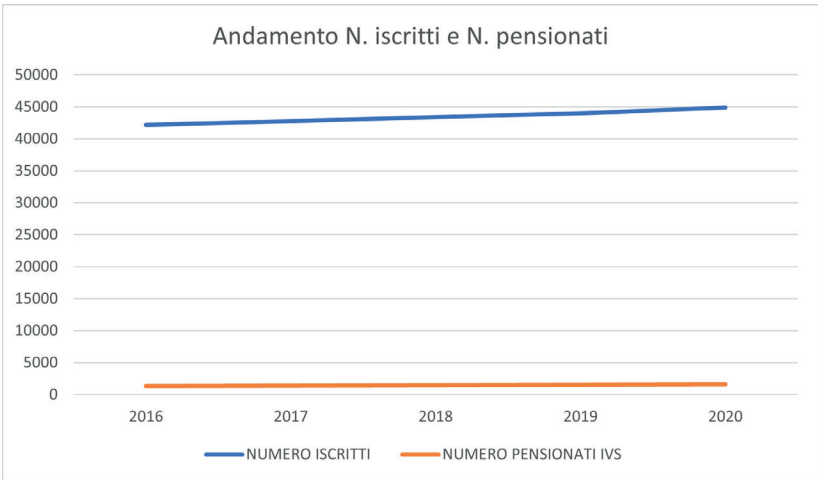
.



INPGI – Gestione Separata

ANNO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO PENSIONATI IVS	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CREDITI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
2020	44921	1591	52.960.278	272.306
2019	44013	1514	49.341.756	278.901
2018	43412	1447	46.077.596	257.684
2017	42741	1396	43.528.488	192.038
2016	42160	1334	40.515.423	161.061





Tecnostuttura e corporate governance

ANNO	NUMERO DIPENDENTI TOTALE	NUMERO DIPENDENTI AREA FINANZA/PATRIMONIO	COSTI PER RETRIBUZIONI/COMPENSI (DIRIGENZA)	OUTSOURCING PER IMPORTI ANNUALI MAGGIORI O UGUALI A 150.000 EURO***
2020	189	11	1.353.139,54 *	-
2019	-	-	1.335.377,98*	-
2018	-	-	1.268.597,46*	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-

* Il dato comprende le retribuzioni/compensi complessivi per 1 Direttore Generale, 1 Avvocato Coordinatore del Servizio Legale e Affari Legislativi e 7 Dirigenti.

*** Da valutare.

ANNO	COMPONENTI CDA	COMPENSI COMPLESSIVI (comprendono i dati delle 2 colonne successive)	COMPENSI PARTECI- PAZIONE A COMITATI DELL'ENTE	COMPENSI PER PARTE- CIPAZIONE in interme- diari/società partecipati e/o collegati all'operati- vità dell'Ente
2020	1 Presidente, 2 Vicepresi- denti, 18 Amministratori ²⁶ , 6 Componenti del Comitato Amministratore, 3 Consiglie- ri generali ²⁷	781.096,62	880,00	-
2019	1 Presidente, 2 Vicepresi- denti, 13 Amministratori ²⁸ , 5 Componenti del Comitato Amministratore e 4 Consig- lieri generali ²⁹	759.754,94	560,00	-
2018	1 Presidente, 2 Vicepresi- denti, 12 Amministratori ³⁰ , 5 Componenti del Comitato Amministratore e 3 Consig- lieri generali ³¹	694.554,80	1.200,00	-

26. Non tutti contemporaneamente in carica. Controllare tabella 6 del file Excel per informazioni più dettagliate.

27. Non tutti contemporaneamente in carica. Controllare tabella 6 del file Excel per informazioni più dettagliate.

28. Non tutti contemporaneamente in carica. Controllare tabella 6 del file Excel per informazioni più dettagliate.

29. Non tutti contemporaneamente in carica. Controllare tabella 6 del file Excel per informazioni più dettagliate.

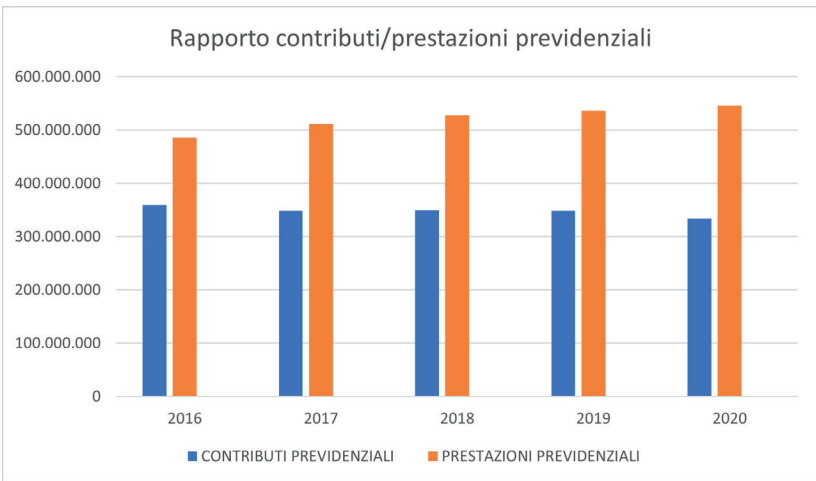
30. Non tutti contemporaneamente in carica. Controllare tabella 6 del file Excel per informazioni più dettagliate.

31. Non tutti contemporaneamente in carica. Controllare tabella 6 del file Excel

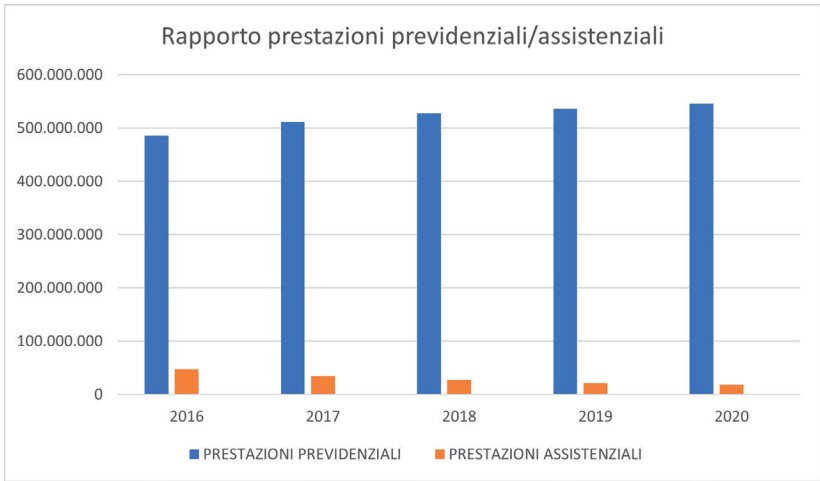
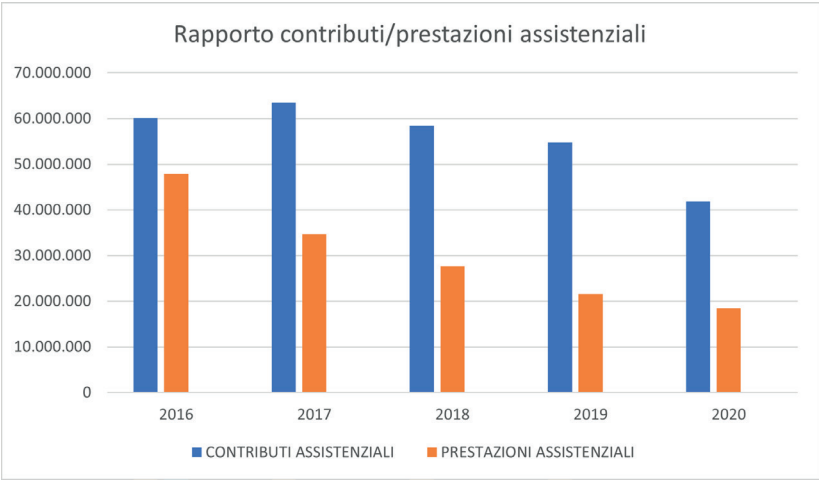
Bilanci ultimo quinquennio (prestazioni/contribuzione)
INPGI – Gestione Sostitutiva dell'AGO

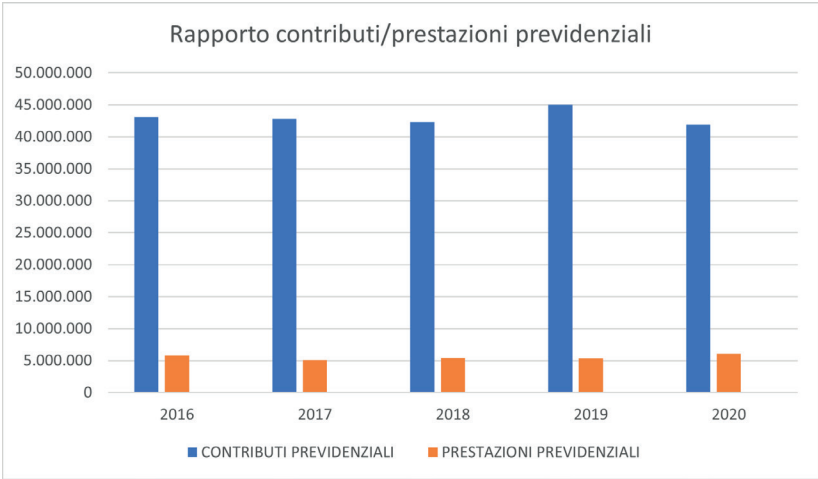
ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	334.115.814	545.927.763	41.834.882	18.430.875
2019	349.124.376	536.372.747	54.782.564	21.608.007
2018	349.553.404	527.887.880	58.378.706	27.696.752
2017	348.563.508	511.389.472	63.464.213	34.680.428
2016	359.532.322	486.108.851	60.178.209	47.887.070

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,



per informazioni più dettagliate.

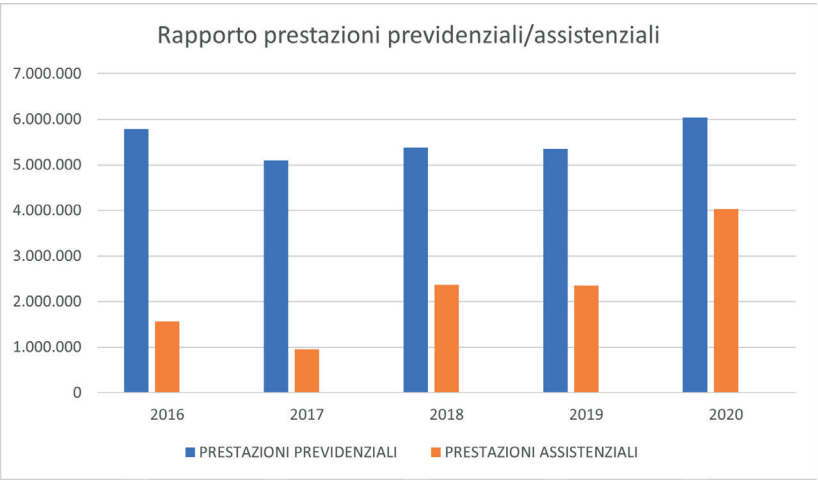
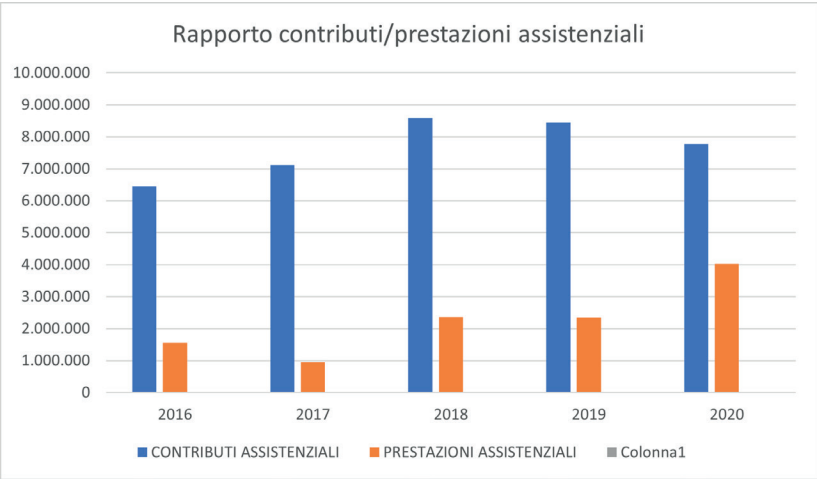




INPGI – Gestione Separata

ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ***	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ***
2020	41.911.134	6.041.742	7.780.175	4.033.218
2019	44.992.132	5.356.772	8.451.550	2.351.374
2018	42.313.324	5.383.841	8.589.483	2.365.875
2017	42.807.443	5.098.513	7.112.537	957.000
2016	43.103.550	5.784.351	6.442.455	1.560.322

*** Le prestazioni previdenziali sono costituite dalle pensioni **IVS** (verificare), mentre le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa: maternità, malattia,



Temi segnalati dalla cassa

- **Ampliamento della platea assicurata** presso l'ente nella parte della **Gestione previdenziale Sostitutiva dell'AGO**, estendendo l'ambito soggettivo del perimetro dell'assicurazione previdenziale obbligatoria gestita dall'INPGI anche alle nuove professionalità operanti nel campo dell'informazione e dell'editoria, adottando un apposito provvedimento normativo in tal senso che — in attuazione dell'art. 16 quinquies del decreto legge n. 34/2019 — stabilisca termini e condizioni del processo di allargamento. L'intervento è destinato a ripristinare in via strutturale l'equilibrio economico e la sostenibilità della Gestione previdenziale sostitutiva dell'AGO.



CNEL

www.cnel.it

ISBN 978-88-944279-7-4



9

788894 427974

